

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, PROCESSUALE CIVILE,
INTERNAZIONALE ED EUROPEO

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
XXIV CICLO

IL RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA

Settore scientifico-disciplinare IUS/15

SILVIA MINORETTI
Matr. n. R08042

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Maria Francesca GHIRGA

Coordinatore del Dottorato: Chiar.ma Prof.ssa Maria Francesca GHIRGA

Anno Accademico 2010/2011

INDICE-SOMMARIO

Introduzione.....	p. 1
-------------------	------

CAPITOLO I

LO SVILUPPO DEL PENSIERO DOTTRINALE SUL RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA

1. <i>Riconoscimento della pretesa e riconoscimento della domanda</i>	p. 13
2. <i>L'orientamento dottrinale favorevole alla valorizzazione del riconoscimento della domanda</i>	p. 22
2.1. <i>Il pensiero di Chiovenda</i>	p. 23
2.2. <i>Il pensiero di Costa</i>	p. 24
2.3. <i>Il pensiero di Betti</i>	p. 27
2.4. <i>Il pensiero di Carnelutti</i>	p. 28
3. <i>L'orientamento dottrinale che nega autonomia ed efficacia vincolante al riconoscimento della domanda</i>	p. 31
3.1. <i>Il pensiero di Liebman</i>	p. 31
3.2. <i>Il pensiero di Micheli e Furno</i>	p. 33
4. <i>Le posizioni dottrinali successive all'emanazione del Codice di Procedura Civile del 1942</i>	p. 35
5. <i>Conclusioni</i>	p. 37

CAPITOLO II

GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA

1. *Riconoscimento della domanda e dichiarazione di cessazione della materia del contendere* p. 42
2. *L'accoglimento nel merito della domanda riconosciuta.*
..... p. 51
3. *L'interesse ad impugnare la sentenza che abbia dato atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda...* p. 56

CAPITOLO III

IL RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA COME FORMA DI ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO E DEL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE

1. *Il riconoscimento della domanda come negozio giuridico di diritto sostanziale* p. 67
2. *Il riconoscimento della domanda come attività processuale connessa al principio dispositivo* p. 81
3. *segue: il riconoscimento della domanda come strumento di applicazione del principio di economia processuale*
..... p. 92
4. *Conclusioni*..... p. 100

Bibliografia p. 103

INTRODUZIONE

Il riconoscimento della domanda viene comunemente individuato nella dichiarazione con cui il convenuto accetta, senza alcuna riserva, quanto richiesto dall'attore, ammettendo la fondatezza *in iure* ed *in facto* della sua domanda¹.

Più precisamente, la dottrina ha definito il riconoscimento della domanda come “la dichiarazione del convenuto che la domanda dell'attore è giuridicamente fondata”², ovvero come “la proposizione al giudice da parte del convenuto di una domanda identica alla domanda dell'attore”³, domanda attraverso la quale si giunge al vero e proprio riconoscimento del diritto costituente la ragione della pretesa attorea⁴.

In tal senso, si deve ritenere che la domanda, come oggetto di riconoscimento, possa essere intesa nel suo significato sostanziale e, pertanto, equivalente al concetto di pretesa⁵ o, meglio, al concetto di ragioni della pretesa⁶.

Ora, precedentemente all'emanazione del Codice di Procedura Civile del 1942, in Italia è sorto un fervido dibattito dottrinale in merito all'effettivo significato e al valore da attribuirsi al riconoscimento della domanda, pur in assenza di un'apposita disciplina legislativa dell'istituto.

¹ CARRATTA, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, p. 513 ss..

² CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Napoli, 1933, p. 298 ss.; ID., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 736 ss.; LIEBMAN, *Sul riconoscimento della domanda*, in *Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda*, 1927, p. 451 ss., ripubblicato in *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962, p. 177 ss..

³ CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1915, p. 169, nota 1.

⁴ CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, p. 168 ss..

⁵ LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 178, nota 1: sul punto, v. più approfonditamente *infra* par. 1 Cap. I.

⁶ CARNELUTTI, *Sistema*, cit., p. 169.

Tale dibattito è stato notevolmente influenzato dall'esperienza dei giuristi tedeschi, i quali, sin dalla promulgazione della Z.P.O. del 1877, che espressamente prevedeva la condanna del convenuto nei termini della domanda giudiziale ove lo stesso avesse interamente riconosciuto la pretesa attorea⁷, si trovarono nella necessità di confrontarsi con detto istituto.

Tutt'ora, l'ordinamento processuale tedesco disciplina la figura dell'*Anerkenntnis*: il § 307 della Z.P.O. (in vigore dal 1950) sancisce, infatti, che "*Erkennt eine Partei den gegen sie geltend gemachten Anspruch ganz oder zum Teil an, so ist sie dem Anerkenntnis gemäß zu verurteilen. Einer mündlichen Verhandlung bedarf es insoweit nicht*⁸".

⁷ Tale figura trova le sue origini storiche nell'istituto romanistico dell'efficacia esecutiva della *confessio in iure* (su tale istituto, si veda FIORELLI, voce *Confessione (storia)*, in *Enc. Dir.*, Roma, 1961, VIII, p. 864 ss.; DI PAOLA, *Confessio in iure*, Milano, 1952; PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, *Le legis actiones*, Roma, 1962, p. 303 ss.). Nello specifico, nel processo romano classico l'istituto della *confessio in iure* era così disciplinato: una volta comparso davanti al Pretore, il convenuto era tenuto ad assumere nei confronti della pretesa dell'avversario un atteggiamento che non lasciasse dubbi circa la sua volontà di continuare la lite. Infatti, egli doveva o contrastare le affermazioni dell'avversario, e così accettare di proseguire il processo *apud iudicem* al fine di giungere ad un accertamento del diritto controverso, oppure riconoscere la pretesa avversaria. Il riconoscimento della pretesa avversaria (*confessio in iure*) produceva conseguenze diverse a seconda dell'*actio* esperita. Solo quando la *confessio in iure* interessava l'*actio certae pecuniae*, il processo si chiudeva nella fase *in iure* e l'attore aveva la possibilità di esperire legittimamente l'esecuzione; in tutti gli altri casi il processo doveva proseguire *apud iudicem*. Anche in questa fase, però, il riconoscimento produceva degli effetti non trascurabili, perché eliminava qualsiasi discussione sull'*an debeat* ed escludeva ogni accertamento del giudice del merito, il quale doveva limitarsi alla *aestimatio* e alla successiva condanna. Con l'avvento del processo formulare, il meccanismo della *confessio in iure* operante per la *certa pecunia* veniva poi esteso alla *certa res*, e all'*incertum*, attraverso la concessione un'*actio ex confessione* con formula *ficticia*. Successivamente, con la trasformazione del processo nel procedimento *extra ordinem*, secondo quanto indicato dalla fonti, pur con la mutata e ridotta funzione della *litis contestatio*, perdurava la vigenza del principio *confessus pro iudicato* ed, anzi, se ne ricercava, attraverso numerose interpolazioni, la più ampia applicazione (LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, p. 78 ss.).

⁸ "Se una delle parti riconosce in tutto o in parte la pretesa azionata nei suoi confronti, si deve pronunciare una sentenza di condanna conforme al

Appare, quindi, opportuno in via preliminare dare brevemente conto dei risultati raggiunti sul punto dalla dottrina tedesca⁹.

In primo luogo, per quanto riguarda la natura dell'atto di riconoscimento, sebbene la dottrina sia pressoché unanime nel riconoscerne l'*habitus* di dichiarazione unilaterale¹⁰, permangono delle divergenze sulla portata degli effetti ad esso conseguenti.

L'orientamento dottrinale più risalente e oggi minoritario è quello che ha generato la c.d. *Theorie der Doppelnatur*¹¹: secondo tale tesi, il riconoscimento della domanda avrebbe una duplice natura, processuale e sostanziale, nel senso che esso non solo porterebbe alla pronuncia di una sentenza ad esso conforme, ma implicherebbe anche

riconoscimento. Al riguardo, non è necessaria la trattazione orale", così tradotto in PATTI, *Codice di Procedura Civile Tedesco*, Milano, 2010, pp. 208-209.

⁹ Per un'analisi approfondita delle posizioni dottrinali sul punto e per maggiori riferimenti bibliografici, v. CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 522; ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 2004, p. 920 ss.; WOLF, *Das Anerkenntnis im Prozessrecht*, 1969; LENT, *Diritto processuale civile tedesco*, Napoli, 1962, p. 190 ss.; STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 1983, p. 63 ss..

¹⁰ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.; LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 190 ss.; STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, cit., p. 63 ss..

La dottrina tedesca afferma, inoltre, che il riconoscimento deve essere concesso in maniera incondizionata e che i suoi tipici effetti non trovano applicazione nel caso in cui esso sia accompagnato da un'eccezione del convenuto (STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, cit., p. 63 ss.; BAUMGARTEL, *Wesen und Begriff der Prozesshandlungen einer Partei im Zivilprozess*, 1957, p. 148 ss.; *contra* WOLF, *Das Anerkenntnis im Prozessrecht*, cit., p. 74 ss. ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., § 133 IV 2). Ugualmente non è considerato efficace il riconoscimento quando è accompagnato dalla riserva di compensazione del convenuto o dalla riserva di contestazione nel *Nachverfahren* del procedimento ingiunzionale (STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, cit., p. 63; ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., § 164 III 5; WOLF, *Das Anerkenntnis im Prozessrecht*, cit., p. 90 ss.). Viene, inoltre, generalmente esclusa anche la possibilità di un riconoscimento limitato alla sola *causa petendi* (HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, München, 1993, § 307; *contra*, WOLF, *Das Anerkenntnis im Prozessrecht*, cit., p. 92 ss.). Sono invece contrastanti le opinioni sulla possibilità per il convenuto che ha riconosciuto di far valere il diritto di ritenzione sul bene o l'eccezione di inadempimento del contratto (WOLF, *Das Anerkenntnis im Prozessrecht*, cit., p. 94 ss.; HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, cit., § 307).

¹¹ THOMAS, *Zur Doppelnatur von Klaganerkennung und Klageverzicht*, 1976, p. 80 ss.; STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar*, cit., p. 63 ss..

la produzione di effetti giuridici sostanziali, relativi al merito della controversia e pertanto idonei a vincolare il contenuto della pronuncia giudiziale.

Non sarebbe altrimenti possibile comprendere il potere delle parti di privare il giudice della sua funzione giurisdizionale.

La tesi della duplice natura dell'atto di riconoscimento è stata però superata dalla c.d. *Theorie der reinen Prozesshandlung*, attualmente prevalente in dottrina¹².

Secondo quest'ultimo orientamento il riconoscimento della domanda avrebbe natura prettamente processuale, in quanto dichiarazione di volontà esclusivamente volta alla conclusione del processo attraverso l'emanazione di una sentenza conforme alla dichiarazione stessa.

E ciò sarebbe avvalorato, da un lato, dalla lettera della legge (si dovrebbe, infatti, ritenere che il § 307 identifichi l'oggetto del riconoscimento nella pretesa azionata, utilizzando tale termine in senso prettamente processuale), dall'altro, dal fatto che il riconoscimento della domanda, al contrario del riconoscimento di diritto privato, potrebbe di fatto riferirsi non solo a singoli diritti di credito, ma anche a rapporti obbligatori complessivamente considerati o a diritti assoluti (per esempio, ai diritto reali)¹³.

Il riconoscimento della domanda non sarebbe, quindi, in alcun modo assimilabile al riconoscimento di debito di cui al § 781 B.G.B.¹⁴, non avendo esso natura di negozio giuridico sostanziale: la

¹² WOLF, *Das Anerkenntnis*, cit., p. 7 ss.; ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.; LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 191 ss.; BAUMGARTEL, *Wesen und Begriff der Prozesshandlungen einer Partei im Zivilprozess*, cit., p. 142 ss.; BLOMEYER, *ZPO*, 1985, § 62 IV.

¹³ LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 191 ss..

¹⁴ E ciò nemmeno nel caso in cui l'oggetto della lite sia costituito da un diritto di credito, in quanto, con il riconoscimento della domanda, il convenuto intende sempre ed esclusivamente riferirsi alla pretesa fatta valere dall'attore in giudizio e la

sentenza di riconoscimento, pertanto, pur essendo una sentenza di merito, non si fonderebbe sull'accertamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ma sul comportamento processuale della parte¹⁵.

Non a caso il riconoscimento della domanda si sostanzia in una dichiarazione unilaterale che non necessita di alcuna accettazione o richiesta della controparte: nel 2001, infatti, il legislatore tedesco, recependo un'ormai consolidata prassi giurisprudenziale, ha eliminato dal disposto del § 307 della Z.P.O. la necessità di un'apposita istanza di parte ai fini della pronuncia della sentenza di riconoscimento.

L'istituto in esame rappresenterebbe, quindi, un vero e proprio strumento di realizzazione del principio di economia processuale¹⁶.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'oggetto dell'atto di riconoscimento, che deve essere identificato nella pretesa azionata dalla controparte¹⁷, seguendo il pensiero dottrinale tedesco, occorre precisare che esso potrebbe essere rappresentato da una domanda di

sua dichiarazione non è mai astratta e non ha mai un effetto costitutivo (LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 192 ss.).

¹⁵ Del resto, se la sentenza di riconoscimento dovesse trovare fondamento in negozi di diritto sostanziale, non vi sarebbe stato alcun bisogno di dettare al riguardo la specifica disciplina di cui al § 307 Z.P.O.: il giudice avrebbe comunque dovuto tenere conto del mutamento della situazione giuridica oggetto di causa (LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 193).

¹⁶ CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 522; ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., § 133 IV; STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar*, cit., § 307; THOMAS, *Zur Doppelnatur*, cit., p. 83 ss.; SÜSS, *Das Wirkungsgrenzen des Anerkenntnisses im deutschen Reichszivilprozessrecht*, 1927, p. 106.

¹⁷ La dottrina tedesca ha sviluppato due teorie, quella sostanzialistica e quella processualistica, sul concetto di *Anspruch*: secondo la teoria sostanziale l'*Anspruch* coinciderebbe con il diritto sostanziale fatto valere in giudizio; secondo la teoria processualistica, ad oggi prevalente, l'*Anspruch* consisterebbe nella pretesa (conclusioni) dell'attore di ottenere una sentenza pronunciata in un procedimento che abbia ad oggetto un determinato stato di fatto (oggetto della domanda) (Cfr., anche per riferimenti bibliografici, HABSCHEID, *L'oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, fasc. 3, p. 454 ss.; ORSI, voce *Pretesa*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 359 ss.).

condanna, da una domanda di mero accertamento e persino da una domanda volta ad una tutela giurisdizionale costitutiva¹⁸.

Si ritiene, inoltre, che la sentenza di riconoscimento possa essere pronunciata anche nel caso in cui il convenuto riconosca solo l'*an* della pretesa attorea, ovvero nel caso in cui il riconoscimento si accompagni alla riserva di alcune eccezioni¹⁹.

Da ultimo, con riferimento specifico all'efficacia del riconoscimento, vengono in rilievo le seguenti considerazioni.

Di fronte al riconoscimento della pretesa azionata, il giudice è tenuto a pronunciare una sentenza ad esso conforme, senza poter esaminare né la veridicità né l'eshaustività della domanda attorea, ma dovendosi limitare a valutare la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti processuali e l'ammissibilità del riconoscimento medesimo²⁰.

Il riconoscimento della domanda, infatti, può esplicare gli effetti suoi propri solo nei processi che abbiamo ad oggetto diritti disponibili²¹, in quanto vera e propria manifestazione della *Dispositionsmaxime*²², e solo ove il suo contenuto non risulti palesemente inconciliabile con norme inderogabili dell'ordinamento tedesco o contrario al buon costume²³.

Peraltro, secondo il disposto del § 313b della Z.P.O., la sentenza pronunciata a seguito del riconoscimento della domanda non

¹⁸ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.; STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar*, cit., § 307.

¹⁹ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.; WOLF, *Das Anerkenntnis*, cit., p. 89 ss.; per più ampi riferimenti al dibattito dottrinale sul punto, v. *retro* p. 3 in nota 10.

²⁰ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss..

²¹ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss..

²² CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 523; BLOMEYER, *ZPO*, cit., § 62 III.

²³ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.; LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 191.

deve necessariamente contenere l'indicazione dei fatti e dei motivi della decisione²⁴.

La dottrina tedesca ritiene, inoltre, che l'atto di riconoscimento non possa essere in alcun modo revocato, a meno che, prima della pronuncia della sentenza di riconoscimento, non intervenga il consenso della controparte sul punto o a meno che il dichiarante non venga successivamente a conoscenza di un documento che fondamentalmente lo avrebbe trattenuto dal rendere la dichiarazione²⁵.

Ed esclusivamente entro tale ultimo limite anche si sostiene che la sentenza di riconoscimento sia impugnabile dal dichiarante²⁶.

Pertanto, il riconoscimento della domanda non soggiace alle norme sulla validità dei negozi di diritto privato, proprio perché non rappresenta un atto di disposizione sostanziale del diritto oggetto del giudizio; per la medesima ragione, si afferma che il riconoscimento possa essere validamente compiuto dal procuratore (purché tale facoltà non sia espressamente esclusa dal mandato), nonché dai rappresentanti legali del minore, dell'interdetto e dell'inabilitato, anche senza un'apposita autorizzazione del giudice tutelare²⁷.

Ciò detto, torniamo al dibattito dottrinale sviluppatosi in Italia sul medesimo tema, dibattito che, come già si è ricordato, è sorto precedentemente all'emanazione del Codice di Procedura Civile del 1942, proprio sulla scorta dell'esperienza tedesca, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo.

²⁴ PATTI, *Codice di Procedura Civile Tedesco*, cit., pp. 215-216.

²⁵ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.: si esclude, inoltre, la possibilità di revoca del riconoscimento per non corrispondenza a verità dello stesso e per errore del dichiarante, non potendosi applicare, per difetto di analogia, il disposto del § 290 della Z.P.O. relativo alla confessione giudiziale.

²⁶ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss., salvo il caso di riapertura del procedimento per l'ammissibilità dell'azione restitutoria di cui al § 580 n. 4) Z.P.O., ove il riconoscimento posto a fondamento della sentenza consista in realtà in un reato posto in essere dal dichiarante o dal suo rappresentante processuale.

²⁷ ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss..

Le questioni controverse, evidenziate dagli Autori tedeschi, sulle quali la dottrina italiana si è soffermata per riflettere sulla configurabilità all'interno del nostro ordinamento dell'istituto del riconoscimento della domanda, sono state: a) la natura sostanziale o processuale dell'atto di riconoscimento; b) i limiti entro i quali il riconoscimento può vincolare la decisione del giudice; c) i rimedi di cui le parti godono per ottenere una modifica della sentenza di riconoscimento; d) le categorie di controversie nelle quali il riconoscimento non può esplicare i suoi effetti.

Si sono quindi sostanzialmente delineati due contrapposti orientamenti di pensiero.

Da una parte, vi è stato chi, pur sulla base di presupposti non sempre coincidenti, si è dichiarato più che favorevole a concedere a tale istituto la massima valorizzazione²⁸.

Chiovenda si è così espresso: “Il riconoscimento è la dichiarazione del convenuto che la domanda dell'attore è giuridicamente fondata...il riconoscimento ha influenza immediata sul contenuto della sentenza...e determina un limite al potere del giudice...la sentenza in questo caso dà atto del riconoscimento...e dichiara fondata l'azione...il semplice fatto del riconoscimento però non dà diritto all'attore di avere una sentenza favorevole: resta libero il giudice di esaminare se esiste una norma astratta applicabile al caso, se la causa del contratto è lecita e se risulta provato l'interesse ad agire”²⁹.

Calamandrei, nell'individuare le ipotesi di cooperazione dei privati alla formazione della sentenza, ha rilevato: “Vediamo numerosi esempi in cui la collaborazione obbligatoria dei privati si

²⁸ CALAMANDREI, *La sentenza soggettivamente complessa*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1924, I, p. 231 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., II, p. 298 ss.; ID., *Principi*, cit., p. 736 ss.; CARNELUTTI, *Sistema*, cit., I, p. 168 ss..

²⁹ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss..

amplia fino al punto di togliere al giudice ogni diretta influenza nella formazione logica della sentenza...in questa categoria si può far rientrare il caso della sentenza emanata in base a rinuncia dell'attore o a riconoscimento da parte del convenuto: qui il giudice si limita a imporre il suggello dello Stato a una conclusione già anteriormente staccata, per opera delle stesse parti litiganti, dalle proprie premesse”³⁰.

Carnelutti, dopo aver definito il riconoscimento della domanda come “la proposizione al giudice da parte del convenuto di una domanda identica a quella dell'attore”³¹, ha ricondotto tale istituto agli strumenti di “autocomposizione della lite”³², attribuendogli il significato di vero e proprio riconoscimento del diritto posto a fondamento della pretesa attorea.

Di contro, vi è stato chi, in assenza di un'espressa previsione legislativa e in un'ottica sostanzialmente pubblicistica del processo civile, ha recisamente contestato l'autonomia e l'efficacia vincolante sulla decisione giudiziale del riconoscimento della domanda³³.

Liebman, negando ogni validità teorica al riconoscimento avente ad oggetto effetti giuridici (e non fatti) come dichiarazione vincolante per il giudice, ha sottolineato che “il principio della signoria del giudice nella decisione della questione di diritto è anche un'esigenza necessaria dell'attività giurisdizionale, pensata come funzione pubblica esercitata dallo Stato, ai risultati della quale è interessato tutto l'ordine giuridico...perciò...la signoria del giudice nell'applicazione del diritto si presenta come un principio idealmente assoluto, che non può trovare limitazioni dove esse non siano imposte

³⁰ CALAMANDREI, *La sentenza*, cit., I, p. 231 ss..

³¹ CARNELUTTI, *La prova*, cit., p. 169, nota 1.

³² CARNELUTTI, *Sistema*, cit., I, p. 168 ss..

³³ LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 177 ss.; MICHELI, *Rinuncia alla pretesa e riconoscimento della pretesa nella dottrina italiana*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1937, p. 354 ss.; FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, 1940, part. p. 124 ss..

da un'esplicita disposizione di legge, né basta a soddisfare questa esigenza evitare di urtare contro una norma di ordine pubblico...nel momento in cui il giudice deve applicare le norme che regolano il caso concreto sottoposto al suo esame, tutte le norme giuridiche si presentano a lui come norme di ordine pubblico...il riconoscimento della domanda perde così ogni consistenza autonoma e vale volta a volta come confessione o come ammissione”³⁴.

Micheli ha precisato, inoltre, che “il problema non sta tanto nella convenienza o meno del riconoscimento della pretesa...poiché è innegabile che...il riconoscimento potrebbe esplicitare una funzione di economia dei giudizi assai pregevole. Il *punctum dolens* è proprio invece quello della effettiva ammissibilità dell'istituto nel nostro diritto vigente...da questa osservazione risulta pure quello che è l'effettivo valore del riconoscimento del convenuto nel processo, cioè una dichiarazione di verità, riferentesi al fondamento di fatto della pretesa, che vincola il giudice a ritenere esistenti i fatti stessi, ma che non lo vincola nel suo giudizio rispetto alle conseguenze giuridiche ed alla norma di legge applicabile alla fattispecie concreta”³⁵.

Furno, rilevando anch'esso che “per quanto riguarda il giudizio di diritto, nessun vincolo legale può dal riconoscimento o dalla confessione derivare in capo al giudice”, ha attribuito al riconoscimento della domanda null'altro che il valore della confessione o dell'ammissione³⁶.

Ebbene, successivamente all'emanazione del Codice di Procedura Civile del 1942, nella perdurante assenza di uno specifico riferimento normativo, è prevalsa la tesi liebmaniana, volta a

³⁴ LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 177 ss..

³⁵ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss..

³⁶ FURNO, *Contributo*, cit., part. 124 ss..

ricondere il riconoscimento della domanda nell'ambito delle dichiarazioni confessorie³⁷.

Dopo di che, il dibattito dottrinale si è spento.

Sono però sopravvissute le incertezze giurisprudenziali sul punto: ad oggi, a fronte del riconoscimento della domanda da parte del convenuto è possibile rinvenire pronunce ricognitive della sua efficacia probatoria³⁸ ovvero pronunce dichiarative della cessazione della materia del contendere³⁹.

Ebbene, dopo questi brevi cenni sull'evoluzione storica del pensiero dottrinale e giurisprudenziale in merito alla figura del riconoscimento della domanda, si tiene a sottolineare come tale tematica sia tutt'ora di stringente attualità, in ragione dell'impellente necessità di valorizzare, nell'odierno ordinamento processuale, ogni strumento in grado di favorire l'effettiva operatività, nel giudizio civile, del principio di economia processuale⁴⁰.

Nel seguente lavoro ci si propone, quindi, di riesaminare approfonditamente il tema del riconoscimento della domanda e i nodi problematici ad esso sottesi, dando compiutamente conto dei risultati dottrinali sino ad oggi raggiunti e procedendo ad un'analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Si tenterà, quindi, di individuare una possibile collocazione sistematica dell'istituto, delineando la natura dell'atto di riconoscimento e indicandone gli effetti.

³⁷ ATTARDI, *Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione ad impugnare*, in *Giur. It.*, 1987, IV, p. 482 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, Milano, 1990, p. 202 ss.; *contra*, PROTO PISANI, *Osservazioni sul riconoscimento della domanda*, in *Foro it.*, 1978, I, c. 1927 ss..

³⁸ Fra le altre, Cass. 249/1970; Cass. 1965/1978; Cass. 6428/1988; Cass. 7185/2010.

³⁹ Fra le altre, Cass. 2180/2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2556 ss., con nota di SCALA, *Comportamento delle parti e dichiarazione di cessazione della materia del contendere*.

⁴⁰ CAPONI, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2008, fasc. 3s, p. 99 ss..

Non da ultimo, l'individuazione sistematica dell'istituto sarà accompagnata dall'analisi delle sue possibili interazioni con i principi che regolano il nostro ordinamento processuale, quali il principio dispositivo, il principio del giusto processo, il principio di economia processuale e il principio di non contestazione.

CAPITOLO I

LO SVILUPPO DEL PENSIERO DOTTRINALE SUL RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA

1. *Riconoscimento della pretesa e riconoscimento della domanda*

Prima di procedere all'analisi del pensiero dottrinale formatosi in Italia con riferimento all'istituto del riconoscimento della domanda, si rende necessaria una premessa terminologica.

Come si è visto nell'introduzione al presente lavoro, il dibattito dottrinale sviluppatosi in Italia su tale tematica è stato indubbiamente influenzato dall'esperienza dei giuristi tedeschi, i quali, sin dalla promulgazione della Z.P.O. del 1877, si sono trovati nella necessità di confrontarsi con l'istituto dell'*Anarkennntnis*.

Anarkennntnis che, tutt'ora, secondo il disposto del § 307 della Z.P.O. attualmente in vigore, ha espressamente ad oggetto l'*Anspruch* azionata in giudizio¹.

Il termine *Anspruch* corrisponde, nella sua traduzione letterale e unanimemente condivisa dalla dottrina comparatistica, all'italiana "pretesa"².

L'elaborazione della teoria dell'*Anspruch* trova le sue origini nella fase pandettistica della scienza giuridica tedesca³.

La prima compiuta formulazione del concetto di *Anspruch* è contenuta nell'opera di Windscheild, il quale, nel delineare i rapporti

¹ Il § 307 della Z.P.O. così recita: "*Erkennt eine Partei den gegen sie geltend gemachten Anspruch ganz oder zum Teil an, so ist sie dem Anerkenntnis gemäß zu verurteilen. Einer mündlichen Verhandlung bedarf es insoweit nicht*".

² PALERMO, voce *Pretesa*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII., Torino, 1957, p. 803 ss.; GENTILI, voce *Pretesa*, in *Enc. Giur.*, XXIV., Roma, 1991, p. 1 ss.; ORSI, voce *Pretesa*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 359 ss..

³ ORSI, voce *Pretesa*, cit., p. 359 ss.; GENTILI, voce *Pretesa*, cit., p. 1 ss..

tra diritto soggettivo e azione, giunge a definire l'ordinamento giuridico non come ordinamento di diritti ma come "ordinamento delle pretese giudizialmente perseguibili"⁴.

Il che non vuol dire che la pretesa si sostanzia unicamente nell'azione giudiziale: essa corrisponde alla semplice facoltà di far valere un diritto, a prescindere da qualsiasi violazione e anche al di fuori di ogni attività processuale.

L'affermazione della pretesa può avvenire attraverso il giudizio, ma ciò costituisce solo una delle espressioni del suo riconoscimento giuridico: essa, di per sé, esprime la tendenza del diritto soggettivo ad assoggettare l'altrui volontà.

Il concetto di pretesa viene, quindi, utilizzato per identificare la direzione personale dei diritti, siano essi di carattere assoluto o relativo, venendo così a collocarsi a metà strada tra il diritto soggettivo e l'azione.

Tale ricostruzione concettuale, definita come "teoria precettiva della pretesa", permane poi nell'indirizzo pandettistico, che sostanzialmente individua nella pretesa una manifestazione del diritto soggettivo⁵.

Di contro, alcuni Autori l'hanno recisamente criticata.

Thon, seguendo quanto già rilevato da Muther in merito alla necessità di tenere nettamente distinta la situazione giuridica sostanziale dal diritto alla sua tutela giudiziale⁶, individua una diversa

⁴ WINDSCHEILD, *Die Actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts*, Dusseldorf, 1856, trad. it. a cura di PUGLIESE, in *Polemica intorno all'actio*, Firenze, 1954, p. 3 ss..

⁵ Per maggiori riferimenti bibliografici, v. GENTILI, voce *Pretesa*, cit., p. 2.

⁶ MUTHER, *Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagrecht, der Litiscontestation und Singularsuccession in Obligationen*, Erlangen, 1857, trad. it. a cura di PUGLIESE, in *Polemica intorno all'actio*, cit., p. 191 ss. (il quale rileva come Windscheild, nell'individuare la pretesa come forma di manifestazione del diritto soggettivo, si servirebbe in modo equivoco di tale concetto, al fine di definire

nozione di pretesa, quale diritto del soggetto verso lo Stato, e in particolare verso il giudice, all'assistenza giudiziaria, ovvero come mezzo di soggettivazione del comando normativo⁷.

Entrambe le concezioni qui richiamate non tengono, però, conto del problema della fondatezza della pretesa, ovvero del fatto che sia pacificamente possibile agire in giudizio anche senza un diritto corrispondente.

Problema del quale si è occupato chi⁸ ha ritenuto più opportuno considerare l'azione (*klage*) come strumento di attuazione della legge nel caso concreto e l'*Anspruch* come diritto, preesistente alla domanda giudiziale, ad una sentenza favorevole.

Peraltro, all'inizio del secolo scorso, con la promulgazione del nuovo B.G.B., ha infine fatto ingresso nell'ordinamento tedesco una definizione legislativa di *Anspruch*: il § 194 B.G.B. in materia di prescrizione, definisce la pretesa quale diritto di esigere da un altro soggetto un'azione o un'omissione⁹.

Definizione che evidentemente risente delle teorie pandettistiche già ricordate e che avrebbe dovuto in qualche modo influenzare in tal senso il successivo sviluppo del relativo dibattito dottrinale¹⁰.

Se non che la moderna dottrina processualcivilistica tedesca, nel riflettere sull'oggetto del processo, a fronte della teoria

l'*actio* ora come pretesa perseguibile in giudizio, ora come potere di perseguire in giudizio la pretesa).

⁷ THON, *Rechtsnorm und subjektives Recht*, Weimar, 1878, trad. it., Padova, 1951, p. 219 ss..

⁸ WACH, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, I, Leipzig, 1885, p. 293 ss.; BULOW, *Klage und Urteil*, in *ZDZP*, XXX, 1903.

⁹ Il § 194 B.G.B. così recita: "Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (*Anspruch*), unterliegt der Verjährung. Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis entsprechenden Zustands für die Zukunft oder auf die Einwilligung in eine geneitsche Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind".

¹⁰ ORSI, voce *Pretesa*, cit., p. 360 ss..

sostanzialistica precedentemente sviluppatasi (che lo individuava nel diritto soggettivo dedotto in giudizio), ha preferito indentificarlo nell'*Anspruch*, intesa come “conclusioni dell’attore di ottenere una sentenza pronunciata in un procedimento che abbia ad oggetto un determinato stato di fatto (oggetto della domanda)”¹¹.

Ed è proprio tale accezione squisitamente processuale dell'*Anspruch*, attualmente prevalente nel pensiero processualcivilista tedesco, che ha portato all’affermarsi della c.d. *Theorie der reinen Prozesshandlung* circa la natura dell'*Anerkenntnis*¹².

Veniamo ora al significato di pretesa elaborato dalla dottrina italiana.

Occorre, innanzitutto, rilevare che l’ordinamento italiano, a differenza di quello tedesco, non conosce alcuna definizione positiva del termine pretesa e lo stesso legislatore lo utilizza con molta parsimonia¹³, dandogli per lo più il significato di “pura e semplice affermazione in senso assertorio di un diritto, esista esso o meno”¹⁴.

Ciò nonostante, già dai primi anni del secolo scorso, gli studiosi del diritto civile, *in primis* Cicala¹⁵, nel procedere all’analisi

¹¹ HABSCHEID, *L’oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco*, cit., p. 454 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

¹² Di cui si è già detto nella parte introduttiva del presente lavoro (Cfr. p. 4 ss. Introduzione).

¹³ Il Codice Civile parla di pretesa in materia di transazione (l’art. 1965 c.c. dispone che “con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti; l’art. 1971 c.c. dispone che “se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione”) e in materia di locazione (l’art. 1585 c.c. dispone che “il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima; l’art. 1586 c.c. dispone che “se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni”).

¹⁴ SANTORO-PASSARELLI, *La transazione*, Napoli, 1975, p. 6

¹⁵ CICALA, *Il rapporto giuridico*, Firenze, 1909, p. 97 ss..

del concetto di diritto soggettivo, si sono trovati a confrontarsi con tale tematica.

Cicala, partendo dalla definizione di diritto soggettivo come risultato della fusione tra una personalità giuridica e la pretesa che essa avanza di fronte ai consociati¹⁶, ha individuato la pretesa stessa come ciò che del diritto soggettivo circola nella vita giuridica.

L'Autore ha poi distinto tra pretesa astratta, intesa come "generale ed astratta affermazione di un'attività, concepita come possibile, spettante al soggetto del rapporto giuridico", e pretesa concreta, intesa come prodotto della reazione della pretesa astratta che vuole riaffermare la propria esistenza verso chi l'ha disconosciuta¹⁷.

In sostanza, il concetto di pretesa non potrebbe essere scisso da quello di diritto soggettivo, rappresentando l'azionabilità della pretesa un elemento costitutivo del diritto soggettivo medesimo¹⁸.

Di contro, successivamente, anche in Italia, con l'introduzione della teoria assertiva della pretesa ad opera di Angelotti¹⁹, se ne è sviluppata una concezione prettamente processualistica: secondo tale orientamento, la pretesa consisterebbe nella dichiarazione di volontà che il privato rivolge allo Stato attivando un processo ed affermando di possedere un diritto di cui esige l'attuazione.

In quest'ottica, si giunge poi ad affermare la coincidenza tra la pretesa e l'allegazione in giudizio a sé favorevole sul vero senso della norma giuridica posta a fondamento del diritto azionato: il giudizio sarebbe, quindi, volto alla verifica della fondatezza

¹⁶ Ovvero come "legittimazione del soggetto ad avanzare pretese nella giuridica comunanza" (CICALA, *Il rapporto*, cit., p. 97 ss.)

¹⁷ CICALA, *Il rapporto*, cit., p. 220 ss.)

¹⁸ PALERMO, voce *Pretesa*, cit., p. 803 ss..

¹⁹ ANGELOTTI, *La pretesa giuridica*, Padova, 1932.

dell'affermazione attorea, più che all'accertamento del diritto soggettivo ad essa sotteso²⁰.

Se non che, proprio a questo punto, alcuni tra i più autorevoli studiosi del processo civile si sono trovati a respingere il concetto stesso di pretesa.

Chiovenda ha, infatti, rilevato che, se con la pretesa si vuole designare la possibilità di perseguire giudizialmente la lesione di un diritto, tanto vale identificarla direttamente con l'azione, mentre, se con questa si vuole indicare il diritto nel suo stato di insoddisfacimento, tanto vale farla rientrare nel concetto stesso di diritto soggettivo²¹.

Nello stesso senso si è espresso anche Carnelutti, affermando che “se il potere di conseguire quanto dovuto si considera in potenza, per riflesso del potere di agire nel processo di cognizione o di esecuzione, allora la pretesa non è altro che il diritto subbietivo materiale...se, invece, il potere di ottenere il dovuto si considera in atto, come potere di fare o di far fare quanto è necessario o è possibile affinché ciò avvenga, in quest'altro caso la pretesa non è altro che l'azione”²².

²⁰ BETTI, *Il concetto dell'obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia, 1920, p. 36 ss.; ID., *Ragione e azione*, in *Riv. Dir. proc. civ.*, 1932, p. 205 ss., il quale intende, peraltro, criticare fermamente quanto affermato da chi (LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 147) ha tentato di servirsi del concetto di pretesa per risolvere il problema della fondatezza dell'azione, definendola come diritto concreto verso lo Stato ad ottenere un provvedimento favorevole. Sul punto, si richiama il dibattito sorto nella scienza processualistica italiana nella seconda metà del secolo scorso, tra i sostenitori di una concezione processuale ed astratta dell'azione (LIEBMAN, *Lezioni di diritto processuale civile*, Milano, 1951, ID., *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 47 ss.) e i sostenitori di una concezione sostanziale concreta (CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale secondo il nuovo codice*, Padova, 1953), poi definitivamente superato dalla dottrina moderna (REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1947, p. 25 ss.; FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Milano, 1957).

²¹ CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., I, p. 16 ss.; ID., *L'azione nel sistema dei diritti*, ora in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930.

²² CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, p. 280 ss..

Ed è in questi termini che si è poi attestata la moderna sistematica del processo civile, evitando generalmente l'uso di tale concetto²³, in quanto termine di fatto indeterminato ed equivoco²⁴.

Ciò detto, torniamo al riconoscimento della domanda.

Perché, nonostante l'ordinamento processuale (quello tedesco), cui la dottrina italiana che se ne è occupata ha sempre fatto riferimento, parli espressamente di *Anerkenntnis der Anspruch*, si è ritenuto opportuno individuare in questi termini l'oggetto della presente indagine? Non sarebbe stato più corretto parlare di riconoscimento della pretesa?

Una prima risposta emerge da quanto qui ricordato circa la posizione ormai da tempo assunta dalla dottrina italiana nei confronti del concetto di pretesa processuale, che, evidenziandone i caratteri di equivocità ed indeterminatezza, ha preferito evitarne l'uso.

Per ragioni di chiarezza semantica e di coerenza con la moderna sistematica del diritto processuale civile, si è, pertanto, preferito, anche in questa sede, non servirsi di un termine tanto insidioso e ormai desueto.

Ma, a prescindere da ciò, occorre soprattutto tenere in considerazione la specifica terminologia utilizzata, e il significato che le è stato attribuito, dagli Autori che più compiutamente si sono occupati di tale istituto.

²³ Vi è chi giunge a definire il sistema delle pretese alla tutela giuridica un "inutile doppione del diritto privato" (ALLORIO, *L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento negoziale*, Milano, 1957, p. 18).

²⁴ GENTILI, voce *Pretesa*, cit., p. 1 ss., ORSI, voce *Pretesa*, cit., p. 359 ss., il quale evidenzia come MANDRIOLI stesso (*Diritto processuale civile*, I, Torino, 2007), nel quadro della moderna sistematica del processo, affrontando tematicamente la situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela, non adoperi mai il concetto di pretesa.

Chiovenda, in prima battuta, sembrerebbe parlare di “riconoscimento dell’azione”²⁵: in realtà, quando si accinge a fornirne una definizione, individua espressamente il riconoscimento come “dichiarazione del convenuto che la domanda dell’attore è giuridicamente fondata”.

In sostanza, l’oggetto del riconoscimento, più che l’azione, è la domanda attorea, intesa come “atto con cui affermando esistente una volontà concreta di legge, positiva o negativa, favorevole all’istante, questi invoca l’organo dello Stato perché attui tale volontà”²⁶.

Carnelutti, come si è visto, ha recisamente criticato l’utilità della nozione stessa di pretesa all’interno del nostro ordinamento processuale, evidenziandone la superflua interposizione tra il diritto soggettivo e l’azione²⁷: ciò nonostante, nell’affrontare la tematica del riconoscimento, ne recupera il concetto e si esprime in termini di “riconoscimento del diritto costituente la ragione della pretesa”²⁸.

A ben vedere, però, l’Autore, già nello sviluppo della propria critica alla nozione di pretesa, si è preoccupato di individuarne una residua funzionalità, “come contenuto della domanda giudiziale, e così come oggetto dell’azione”²⁹.

Seguendo questa linea di pensiero, la pretesa viene poi definita, in quanto espressione dell’“esigenza della subordinazione di un interesse altrui a un interesse proprio”, quale dichiarazione di volontà dell’attore di voler ottenere la prevalenza di detto interesse.

²⁵ L’Autore così espressamente rubrica il paragrafo dedicato a tale istituto in CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736.

²⁶ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 627.

²⁷ CARNELUTTI, *Diritto e processo*, cit., p. 280 ss.

²⁸ CARNELUTTI, *Sistema*, cit., p. 169 ss..

²⁹ CARNELUTTI, *Diritto e processo*, cit., p. 280 ss., ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1923, p. 345.

Dichiarazione che “non solo non è, ma neanche suppone il diritto; la pretesa può essere posta da chi ha, ma anche da chi non ha il diritto”: nel primo caso la pretesa è fondata, nel secondo caso non lo è³⁰.

E così la ragione della pretesa, che l’Autore ritiene corrisponda all’“affermazione della conformità della pretesa al diritto (obiettivo)”³¹.

In altre parole, si può ritenere che anche Carnelutti, parlando di “riconoscimento del diritto costituente la ragione della pretesa”, in realtà, individui come oggetto del riconoscimento la domanda giudiziale, il cui contenuto viene appunto identificato nella pretesa e nella sua ragione, ovvero nella dichiarazione di volontà dell’attore che mira ad ottenere il riconoscimento di un proprio interesse, affermandone la conformità al diritto.

Liebman stesso, pur negando ogni validità teorica all’istituto, vi fa espresso riferimento in termini di riconoscimento della domanda (premurandosi di specificarne la corrispondenza con l’*Anspruch* germanica)³².

Del resto, anche la dottrina più recente, sebbene si sia occupata solo estemporaneamente del riconoscimento, sempre lo accompagna alla domanda giudiziale, piuttosto che alla pretesa³³.

Che poi il riferimento alla domanda giudiziale sia fatto talvolta nella sua accezione tipicamente processuale³⁴, quale atto di

³⁰ CARNELUTTI, *Sistema*, cit., p. 346 ss..

³¹ CARNELUTTI, *Sistema*, cit., p. 346 ss..

³² LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 177 ss. (in particolare, nota 1 p. 178)

³³ SALVANESCHI, *L’interesse*, cit., p. 212 ss.; PROTO PISANI, *Osservazioni*, cit., c. 1927 ss.; CAPONI, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2008, fasc. 3S, p. 99 ss.; ORSENIGO, *Impugnazione della sentenza fondata sul riconoscimento della domanda*, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1241 ss..

esercizio del primo dei poteri processuali riassunti nello schema dell'*actio*, oltre che idoneo all'individuazione sostanziale del diritto dedotto in giudizio³⁵, talvolta in senso prevalentemente sostanziale, con riferimento specifico al rapporto giuridico fatto valere dall'attore³⁶, ha certamente rilevanza dal punto di vista dell'individuazione della natura, dell'oggetto e degli effetti del riconoscimento stesso.

Ma questo non impedisce di definire l'istituto in oggetto come riconoscimento della domanda giudiziale.

2. *L'orientamento dottrinale favorevole alla valorizzazione del riconoscimento della domanda*

Come si è già anticipato, in Italia, sulla scorta dei risultati raggiunti dal pensiero giuridico tedesco, è sorto, nella prima metà del secolo scorso, un fervido dibattito dottrinale circa la configurabilità, anche all'interno del nostro ordinamento, pur in assenza di un'espressa previsione legislativa, dell'istituto del riconoscimento della domanda.

Coloro che si sono dichiarati favorevoli a concedere a tale istituto la massima valorizzazione³⁷, lo hanno fatto sulla base di

³⁴ SALVANESCHI, *L'interesse*, cit., p. 212 ss.; PROTO PISANI, *Osservazioni*, cit., c. 1927 ss.; CAPONI, *Autonomia privata*, cit., p. 99 ss.; ORSENIGO, *Impugnazione*, cit., c. 1241 ss..

³⁵ PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario al Codice di Procedura Civile*, diretto da Allorio, I, Torino, 1976, p. 1046 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., I, p. 45 ss..

³⁶ In questi casi si parla, in senso equipollente, di riconoscimento della domanda e di "riconoscimento del diritto" fatto valere dall'attore (ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 481 ss.; SCALA, *La cessazione della materia del contendere*, Torino, 2001, p. 234 ss.)

³⁷ CALAMANDREI, *La sentenza*, cit., p. 231 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., II, p. 298 ss.; ID., *Principi*, cit., p. 736 ss.; CARNELUTTI, *Sistema*, cit., I, p. 168 ss.; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1935, p. 91 ss.; REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938, p. 458 ss.; MESSINA, *Contributo alla teoria della confessione*, in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1948; COSTA, *Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali*, Bologna, 1921, p. 84 ss.; ROCCO, *L'autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi*, Roma, 1917, p. 383 testo e nota.

presupposti non sempre coincidenti e fornendone un diverso inquadramento sistematico.

Occorre, quindi, approfondire le varie posizioni dottrinali assunte sul punto.

2.1. *Il pensiero di Chiovenda*

Secondo Chiovenda “il riconoscimento è la dichiarazione del convenuto che la domanda è giuridicamente fondata”³⁸.

Dal punto di vista oggettivo, quindi, il riconoscimento abbraccia la domanda attorea, intesa come “atto con cui affermando esistente una volontà concreta di legge, positiva o negativa, favorevole all’istante, questi invoca l’organo dello Stato perché attui tale volontà”³⁹.

Ne discende la natura dell’atto di riconoscimento che, secondo l’Autore, più che un atto dispositivo di diritto privato, costituisce prevalentemente l’espressione di un’attività processuale.

Da ciò deriva il regime di validità dell’atto di riconoscimento, che si individua in quello proprio degli atti processuali in genere e nulla ha a che vedere con la disciplina dei negozi giuridici di disposizione sostanziale del diritto.

L’oggetto e la natura del riconoscimento, così come individuati, portano l’Autore ad affermare, con riferimento agli effetti dell’atto, la sua immediata influenza sul contenuto della sentenza.⁴⁰

³⁸ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss.; ID., *Istituzioni*, cit., p. 298 ss..

³⁹ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 627.

⁴⁰ Si tenga presente, in merito alla collocazione sistematica dell’istituto, che Chiovenda affronta l’argomento del riconoscimento della domanda proprio all’intero del paragrafo dedicato all’“attività delle parti come limite dei poteri del giudice”, al fianco della trattazione dedicata al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al principio della domanda e al principio dispositivo (Cfr., *Principi*, cit., p. 723 ss.). La medesima collocazione sistematica dell’istituto si ritrova in Calamandrei (CALAMANDREI, *La sentenza soggettivamente*, cit., p. 251 ss.), il quale, pur senza approfondire la natura dell’atto di riconoscimento, lo individua come classico esempio di collaborazione obbligatoria delle parti alla formazione

La sentenza dovrà, infatti, dare atto dell'intervenuto riconoscimento e dichiarare fondata l'azione: il giudice resterà comunque libero di esaminare la sussistenza di una norma giuridica astratta applicabile al caso concreto, la liceità della causa del contratto e l'esistenza di un interesse ad agire.

E ciò a prescindere dall'esistenza nell'ordinamento processuale vigente di una norma che espressamente disciplini tale istituto, ma in ragione di un più generale principio di oralità, concentrazione ed immediatezza dei giudizi, che, in ogni caso, *de iure condendo*, dovrebbe ispirare la riforma del processo civile⁴¹.

Tant'è che lo stesso Progetto Chioventa di riforma del Codice di Procedura Civile prevedeva, in evidente analogia con il dettato del § 307 della Z.P.O. tedesca, all'art. 79, la così detta "sentenza su riconoscimento": la pronuncia giudiziale avrebbe dovuto essere necessariamente conforme al riconoscimento, salvo il caso dell'evidente errore giuridico della domanda, dell'illiceità della causa, della notoria insussistenza dei fatti o della simulazione del processo⁴².

2.2. *Il pensiero di Costa*

La ricostruzione dell'istituto del riconoscimento elaborata da Costa prende le mosse proprio della definizione fornita da Chioventa: "il riconoscimento dell'azione è la dichiarazione fatta dal convenuto che la domanda proposta dall'attore è giuridicamente fondata"⁴³.

In merito alla natura e all'efficacia dell'istituto l'Autore giunge, però, a conclusioni del tutto diverse.

della sentenza, in quanto idoneo a togliere al giudice ogni diretta ingerenza nell'elaborazione logica della pronuncia giurisdizionale.

⁴¹ CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920.

⁴² CHIOVENDA, *La riforma*, cit., p. 61.

⁴³ COSTA, *Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali*, Bologna, 1921, p. 99 ss..

Costa si preoccupa, innanzitutto, di delineare marcatamente la differenza tra riconoscimento e confessione⁴⁴.

Il riconoscimento della domanda non è semplicemente il riconoscimento del diritto materiale dedotto in giudizio dall'attore, né tanto meno è un riconoscimento limitato all'oggetto della domanda proposta dall'attore: il riconoscimento comporta, infatti, "la proposizione al giudice da parte del convenuto di una domanda identica a quella dell'attore"⁴⁵.

Ne discende una vera e propria differenza strutturale tra riconoscimento e confessione, in quanto il primo è costituito da una domanda del convenuto corrispondente a quella dell'attore, mentre la seconda rimane pur sempre una dichiarazione di scienza.

Ciò detto, sempre con riferimento alla natura dell'atto di riconoscimento, Costa prosegue affermando che esso deve essere considerato un vero e proprio negozio giuridico di diritto materiale, dispositivo del diritto oggetto di lite, che trae origine dai poteri privatistici delle parti e per la cui operatività all'interno del giudizio non si rende, pertanto, necessaria alcuna apposita previsione legislativa⁴⁶.

⁴⁴ L'Autore, sul punto, si pone in aperta contraddizione con chi, pur dando ampia valorizzazione all'istituto del riconoscimento, giunge a considerarlo come *species* del *genus* confessione, in quanto "confessione che si estende ad esaurire tutto l'elemento di fatto giuridicamente rilevante" (MESSINA, *Contributo alla teoria della confessione* in *Scritti Giuridici*, III, Milano, 1948, p. 46 ss.), ovvero in quanto comprensivo della confessione sintetica dei fatti (CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 160 ss.). In questo senso, v. anche REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938, p. 417 ss., il quale, nel disconoscere validità sistematica alla figura della "confessione di rapporti o situazioni giuridiche" come strumento probatorio, qualifica il riconoscimento della domanda come negozio giuridico di accertamento negoziale dei rapporti tra le parti.

⁴⁵ Nei medesimi termini cfr. anche CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 169.

⁴⁶ Nell'attribuire al riconoscimento della domanda natura di negozio giuridico avente ad oggetto rapporti giuridici sostanziali, Costa riprende quanto già elaborato da Rocco (ROCCO, *L'autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi*, Roma, 1917, p. 383 ss.), il quale definisce il riconoscimento come "manifestazione di volontà in forza della quale un obbligo giuridico la cui esistenza è incerta o controversa è dichiarato esistente dal soggetto dell'obbligo giuridico".

L'atto di riconoscimento veste le forme dell'atto processuale solo in forza di una scelta discrezionale della parte, la quale avrebbe potuto compierlo anche in via stragiudiziale, in quanto negozio giuridico sostanziale.

Ma, ed è questa l'efficacia propria dell'istituto, con il riconoscimento della domanda, la parte si avvale del suo pieno dominio sull'oggetto del giudizio per provocare immediatamente la cessazione della lite e raggiungere, attraverso la pronuncia nel merito del giudice, la sistemazione irrevocabile del rapporto litigioso⁴⁷.

Il giudice è, infatti, tenuto a pronunciarsi conformemente alla domanda attorea, in quanto riconosciuta dal convenuto, salvo che la stessa si fondi su causa illecita o giuridicamente impossibile.

Peraltro, tale limite all'operatività del riconoscimento dipende esclusivamente dal fatto che ove la domanda attorea si fondasse su una causa illecita o giuridicamente impossibile, la stessa sarebbe sfornita di azione e neppure il convenuto potrebbe farne oggetto di riconoscimento⁴⁸.

In merito agli effetti del riconoscimento, Rocco precisa, innanzitutto, che lo stesso non implica in alcun modo la rinuncia al diritto di ottenere dallo Stato la dichiarazione, con sentenza, dell'esistenza del diritto soggettivo e dell'obbligo giuridico di cui si pretende l'accertamento, ma porta solamente all'eliminazione del contrasto tra la volontà del soggetto del diritto e la volontà del soggetto dell'obbligo giuridico circa l'esistenza del rapporto giuridico sostanziale.

Circa il limite al potere giurisdizionale imposto dal riconoscimento, Rocco afferma che la presenza di due affermazioni concordi sull'esistenza di un rapporto giuridico, di norma, dovrebbe vincolare il giudice a porre il riconoscimento alla base della sua decisione, salvo il caso in cui nel rapporto giuridico campeggi, oltre all'interesse delle parti private, anche l'interesse dello Stato: in questo caso, dovendosi limitare il potere dispositivo delle parti, il riconoscimento potrà concorrere a determinare il contenuto dell'accertamento giudiziale, ma non potrà determinarlo in modo vincolante.

⁴⁷ Si tenga ben presente che, secondo Costa, il riconoscimento della domanda non estingue di per sé il diritto dell'attore ad ottenere la pronuncia giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione.

⁴⁸ In questo senso, l'Autore rifiuta il concetto di azione come semplice diritto astratto e processuale del cittadino, per evidenziarne la stretta connessione con il corrispondente diritto soggettivo materiale, del quale costituisce una forma di esercizio.

2.3 *Il pensiero di Betti*

Anche Betti, come Chiovenda, a livello sistematico, individua nel riconoscimento della domanda un limite imposto dalle parti ai poteri del giudice⁴⁹.

Nello specifico, il riconoscimento della domanda impedisce al giudice di emettere una decisione da esso difforme o, meglio, impedisce al giudice di rimettere in questione il fondamento di fatto della ragione riconosciuta come fondata dalla parte contro cui è fatta valere.

Ciò non significa, però, che il giudice sia esonerato dall'indagare, con riguardo alle norme giuridiche applicabili al caso concreto, se la ragione fatta valere e riconosciuta sia, in astratto, fondata in diritto (soprattutto nel caso in cui l'oggetto del giudizio sottenda anche interessi di carattere pubblicistico, come nell'ipotesi di cause concernenti lo stato delle persone).

Con riferimento all'oggetto, il riconoscimento si riferisce "all'intero fondamento di fatto della ragione affermata"⁵⁰, ove per ragione si intende l'affermazione enunciata nella domanda giudiziale, volta a richiamare e a rappresentare nel processo quella che è la concreta situazione di diritto secondo l'apprezzamento unilaterale della parte⁵¹.

Motivo per il quale il riconoscimento deve essere nettamente distinto dalla confessione, la quale ha ad oggetto soltanto uno o più fatti singoli e non contiene, al contrario del primo, alcun apprezzamento pratico della concreta situazione giuridica pienamente concorde con quello della parte avversaria.

⁴⁹ BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 301 ss..

⁵⁰ BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, cit., p. 414 ss.

⁵¹ BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, cit., p. 67 ss..

Il fatto che il riconoscimento implichi un giudizio di valore giuridico, “una valutazione di concreta conformità a diritto”, secondo l’Autore, necessariamente ne condiziona l’efficacia: l’atto di riconoscimento, infatti, porta all’esaurimento del tema del dibattito ed esonera l’avversario dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della ragione affermata⁵².

In sostanza, il riconoscimento produce una sorta di *relevatio ab onere probandi* in favore della parte avversaria, sottraendo al controllo della prova il fondamento fattuale della pretesa azionata.

Il che, pur creando un vincolo molto inteso, volto a determinare in modo immediato ed univoco la decisione, non esonera il giudice dal controllare la concluzione giuridica della ragione in ordine all’azione esperita⁵³.

2.4 *Il pensiero di Carnelutti*

Si è già visto come Carnelutti, parlando di “riconoscimento del diritto costituente la ragione della pretesa”, in realtà, individui come oggetto del riconoscimento la domanda giudiziale, il cui contenuto viene appunto identificato nella pretesa e nella sua ragione, ovvero nella dichiarazione di volontà dell’attore che mira ad ottenere il riconoscimento di un proprio interesse, affermandone la conformità al diritto⁵⁴.

Occorre ora approfondire la posizione dell’Autore sul tema.

Innanzitutto, dal punto di vista sistematico, Carnelutti colloca il riconoscimento della domanda all’interno di quella categoria di

⁵² Sul punto, il pensiero di Betti nettamente si differenzia da quello di Chiovenda, il quale attribuisce al riconoscimento la stessa efficacia limitativa dei poteri del giudice individuata da Betti, ma non ne cerca il fondamento nella *relevatio ab onere probandi*.

⁵³ BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, cit., p. 415.

⁵⁴ V. *supra* par. 1 Cap. I.

istituti che definisce come “equivalenti giurisdizionali” e, più precisamente, tra i mezzi di autocomposizione della lite⁵⁵.

Detta collocazione sistematica discende dalla natura che l’Autore ritiene sia attribuibile al riconoscimento della domanda: esso, quale atto di riconoscimento del diritto costituente la ragione della pretesa azionata, rappresenta a tutti gli effetti un negozio giuridico unilaterale di accertamento⁵⁶, da intendersi quale massima espressione della volontà individuale e del diritto soggettivo in contestazione.

Ne consegue la netta distinzione tra riconoscimento e semplice adesione alla domanda o riconoscimento dei fatti affermati dall’avversario⁵⁷, nonché la sostanziale differenza tra riconoscimento e confessione⁵⁸.

Ma non solo: la ricostruzione del riconoscimento come negozio giuridico unilaterale di accertamento permette a Carnelutti, consapevole dell’assenza nel nostro ordinamento processuale di un’espressa previsione legislativa sul punto, di trovare un fondamento

⁵⁵ CARNELUTTI, *Sistema*, cit., p. 168 ss.; ID., *Note sull’accertamento negoziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1940, p. 3 ss..

⁵⁶ In tema di negozio di accertamento, si veda DI PAOLO, voce *Negozio di accertamento*, in *Digesto. Disc. priv. sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 54 ss.; GIORGIANNI, voce *Accertamento (negozio di)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 227 ss.; BETTI, voce *Negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 208 ss..

Ad oggi, la dottrina è ormai concorde nell’ammettere che l’autonomia privata possa legittimamente giungere alla conclusione di negozi giuridici con effetti non solo dispositivi, ma anche dichiarativi: sul punto, DI PAOLO, voce *Negozio di accertamento*, cit., p. 54 ss.; GIORGIANNI, voce *Accertamento (negozio di)*, cit., p. 277 ss.; BETTI, voce *Negozio giuridico*, cit., p. 214-215; è, invece, ancora controverso se il negozio di accertamento abbia ad oggetto il diritto (in questo senso, CARNELUTTI, *Note sull’accertamento negoziale*, cit., I, p. 4 ss.) o il fatto costitutivo del diritto stesso (in questo senso, GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 277 ss.). In proposito, v. *infra* par. 1 Cap. III.

⁵⁷ La differenza è ancora più evidente se si considera che l’Autore giunge a definire il riconoscimento come “proposizione al giudice da parte del convenuto di una domanda identica a quella dell’attore (CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 169).

⁵⁸ Differenza che l’Autore individua nella causa dell’atto: mentre la confessione è funzionale al giudizio e finalizzata alla costituzione di una fonte di prova, il riconoscimento è finalizzato all’eliminazione del giudizio stesso, attraverso la creazione di un suo equivalente (CARNELUTTI, *Note*, cit., p. 16 ss.)

normativo a tale istituto, anche nell'ottica di giustificarne gli effetti vincolanti per il giudice⁵⁹.

L'art. 1236 del Codice Civile del 1865 all'epoca vigente prevedeva tra le cause di estinzione delle obbligazioni la rimessione del debito, dichiarazione unilaterale per eccellenza.

Ora, secondo l'Autore, se l'ordinamento giuridico riconosce efficacia ad un negozio unilaterale dispositivo quale la rimessione del debito, si deve *a fortiori* attribuire la medesima efficacia alla dichiarazione unilaterale della parte che si risolva non tanto nell'abdicazione ad un diritto, quanto nell'affermazione vincolante della sua esistenza, come nel caso del riconoscimento della pretesa⁶⁰.

Pertanto, quando il giudice, dando atto del riconoscimento, lo assume per ciò stesso come contenuto del provvedimento giurisdizionale, non fa altro che giudicare *secundum ius* (applicando per analogia la norma di diritto positivo che attribuisce efficacia alla dichiarazione unilaterale di rimessione del debito).

Peraltro, *de iure condendo*, nell'ottica della massima valorizzazione del principio di economia processuale sotteso all'istituto, nel suo Progetto di riforma del Codice di Procedura Civile, lo stesso Carnelutti aveva configurato il riconoscimento della domanda non tanto come il presupposto per la pronuncia di una sentenza di merito conforme, quanto come condizione per la definizione del processo attraverso un'ordinanza avente valore di titolo esecutivo⁶¹.

⁵⁹ CARNELUTTI, *Note*, cit., p. 13 ss.

⁶⁰ Tanto più che il riconoscimento della pretesa, combinandosi con la volontà di colui che la pretesa ha fatto valere, presenta delle caratteristiche di unilateralità più sfumate rispetto alla semplice rimessione del debito (CARNELUTTI, *Note*, cit., p. 13 ss.).

⁶¹ V. art. 295 del *Progetto Carnelutti*.

Ciò non toglie che, secondo l'Autore, in assenza di una riforma legislativa sul punto, il riconoscimento della domanda debba condurre ad una sentenza di merito ad essa conforme.

3. L'orientamento dottrinale che nega autonomia ed efficacia vincolante al riconoscimento della domanda

Ripercorse le argomentazioni elaborate dai sostenitori dell'autonomia dell'istituto del riconoscimento e della sua massima valorizzazione, occorre ora approfondire il pensiero di chi ne ha recisamente contestato l'effettiva configurabilità all'interno del nostro ordinamento processuale, data l'assenza di un'espressa previsione legislativa in proposito.

3.1 Il pensiero di Liebman

Liebman è il primo e più convinto sostenitore della tesi secondo la quale, nel nostro ordinamento processuale, non sia possibile attribuire al riconoscimento della domanda altro valore che quello di confessione piena di tutte le circostanze di fatto affermate dall'attore, qualora il riconoscimento provenga dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, e di semplice ammissione degli stessi fatti, qualora il riconoscimento provenga dal procuratore alle liti⁶².

In sostanza, l'istituto del riconoscimento della domanda non avrebbe alcuna autonoma rilevanza ed efficacia.

Occorre, quindi, approfondire le argomentazioni addotte dall'Autore in proposito.

Dopo aver confutato l'opinione di chi⁶³ vorrebbe attribuire al riconoscimento della domanda una particolare efficacia vincolante sull'esercizio dell'attività giurisdizionale in quanto "confessione di

⁶² LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit. p. 177 ss..

⁶³ MESSINA, *Contributo*, cit., p. 46 ss..

rapporti giuridici”⁶⁴, Liebman passa alla compiuta contestazione dell’ammissibilità di tale istituto, quale dichiarazione del convenuto atta all’immediata e vincolante influenza sul contenuto della sentenza di merito, in quanto espressione del principio dispositivo.

L’Autore ritiene, infatti, che, in un ordinamento dominato dal principio *iura novit curia*, il potere dispositivo delle parti possa limitare l’attività del giudice soltanto con riferimento alla delimitazione dell’oggetto del giudizio e del *thema probandum*, ma non possa in alcun modo spingersi fino alla vincolante determinazione del contenuto della pronuncia giurisdizionale.

Il potere di allegazione e di asseverazione dei fatti da porsi a fondamento della decisione spetta in via esclusiva alle parti, ma il giudice resterà sempre libero di accogliere o rigettare la domanda, trovando la ragione del decidere nel suo libero convincimento sulla fondatezza giuridica dell’azione proposta, secondo la volontà della legge.

Questo perché l’attività giurisdizionale rappresenta l’esercizio di una funzione pubblica che, in quanto tale, deve essere finalizzata alla pronuncia di sentenza giuste, ovvero conformi alla legge.

Né basta a soddisfare questa esigenza il fatto che la pronuncia giurisdizionale non urti una norma di ordine pubblico: dovendosi ritenere di ordine pubblico il principio stesso secondo il quale il giudice, nel decidere, deve essere soggetto soltanto alla legge, tutte le

⁶⁴ La confessione, infatti, non potrebbe avere ad oggetto che fatti non solo secondo il dettato normativo (artt. 134, 176, 360 c.p.c. del 1865 e art. 1351 c.c. del 1865), ma anche per imprescindibili ragioni logiche scaturenti dalla natura stessa della funzione giurisdizionale, che, essendo attuazione della legge nel caso particolare, mancherebbe diversamente di uno dei termini di confronto su cui l’operazione logica del giudice trova il suo fondamento (LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p.193 ss.).

norme applicabili al caso concreto, di fatto, gli si presentano come norme di ordine pubblico.

Ciò detto, si ritiene che, non potendo l'accordo delle parti in alcun modo limitare i poteri del giudice nella decisione della questione di diritto, nel nostro ordinamento, in assenza di un'apposita previsione legislativa sul punto, non sia ammissibile la figura del riconoscimento della domanda atta a determinare integralmente il contenuto della sentenza⁶⁵.

Né varrebbe, in tal senso, attribuire al riconoscimento un'autonoma efficacia di diritto materiale: se così fosse, il riconoscimento si trasformerebbe in un negozio giuridico astratto che, in quanto fonte autonoma di obbligazione, permetterebbe al giudice di condannare la parte che riconosce senza risalire al rapporto giuridico fondamentale riconosciuto.

Ma, a prescindere dal fatto che il diritto italiano non ammette negozi astratti, salva espressa previsione legislativa, si dovrebbe comunque tenere conto della funzione primaria del processo civile, che è quella di attuare rapporti giuridici esistenti e non quella di crearne di nuovi⁶⁶.

Non resterebbe, quindi, che attribuire al riconoscimento della domanda l'efficacia probatoria della dichiarazione confessoria, se formulato dalla parte personalmente, o dell'ammissione, se formulato dal procuratore alle liti.

3.2. *Il pensiero di Micheli e Furno*

⁶⁵ E nemmeno sarebbe sufficiente riservare al giudice il potere di valutare se esista una norma astratta applicabile al caso concreto, in quanto la questione giuridica astratta non esaurisce tutta la questione giuridica: non basterebbe, quindi, che il giudice emetta una pronuncia giuridicamente possibile, ma sarebbe necessaria la pronuncia di una sentenza esatta (LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 202 ss.).

⁶⁶ La possibilità di configurare un negozio di accertamento senza astrazione dalla causa o dal rapporto fondamentale sarebbe, peraltro, tutta da dimostrare (LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 208 ss.).

La tesi dell'efficacia meramente probatoria del riconoscimento della domanda, quale "dichiarazione di verità riferentesi al fondamento di fatto della pretesa"⁶⁷, ovvero quale "sintesi di tante confessioni distinte, quanti sono i fatti confermati dal confitente mediante la conferma del rapporto che li riassume come suoi elementi costitutivi di ordine storico"⁶⁸, viene successivamente sostenuta anche da Micheli e Furno.

Entrambi gli Autori fanno, infatti, proprie le considerazioni già espresse da Liebman circa la non comprimibilità del principio *iura novit curia* ad opera di un istituto che non solo non gode di un espresso fondamento normativo nel nostro ordinamento, ma nemmeno potrebbe dirsi manifestazione del principio dispositivo, riguardando quest'ultimo esclusivamente le allegazioni in fatto e le deduzioni istruttorie delle parti e non le loro affermazioni di diritto (avendo il processo civile come scopo principale quello di comporre i conflitti di interessi dei privati secondo giustizia, in conformità al diritto obbiettivo⁶⁹).

Micheli, in particolare, si preoccupa di contestare la già ricordata opinione di chi ha inteso definire il riconoscimento come domanda del convento identica a quella dell'attore⁷⁰, rilevando l'intrinseca carenza di interesse ad agire che inevitabilmente vizierebbe una domanda di tal fatta⁷¹, e le già esaminate argomentazioni di chi ha voluto accostare tale istituto alla figura del negozio giuridico di accertamento unilaterale⁷².

⁶⁷ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss..

⁶⁸ FURNO, *Contributo*, cit., p. 121 ss..

⁶⁹ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss..

⁷⁰ CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 169 ss.; COSTA, *Contributo*, cit., p. 99 ss..

⁷¹ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss..

⁷² L'Autore rileva, infatti, che, pur volendo riconoscere al negozio di accertamento natura di diritto sostanziale, atta a vincolare il contenuto della decisione giudiziale, a nulla servirebbe accostare le due figure: il riconoscimento giudiziale, a differenza

Peraltro, l'Autore, pur respingendo *de iure condito* l'ammissibilità del riconoscimento nel nostro ordinamento, si trova a riconoscerne l'innegabile utilità in termini di economia processuale, laddove fosse possibile approntare efficaci rimedi processuali contro l'eventuale abuso fraudolento di tale strumento ad opera delle parti⁷³.

4. *Le posizioni dottrinali successive all'emanazione del Codice di Procedura Civile del 1942*

Successivamente all'emanazione del Codice di Procedura Civile del 1942, la perdurante assenza di uno specifico riferimento normativo all'istituto del riconoscimento della domanda, ha portato alla netta prevalenza della tesi liebmaniana, volta a ricondurre il riconoscimento nell'ambito delle dichiarazioni confessorie⁷⁴.

Nello specifico, si nega al riconoscimento della domanda natura di negozio di diritto sostanziale ed efficacia vincolante per il giudice a considerare esistente il diritto oggetto della pretesa giudiziale: si continua a ritenere, infatti, che lo stesso si risolva, a seconda che provenga dal convenuto personalmente o dal suo difensore, in una confessione o in un'ammissione del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda attorea, con la conseguente

del negozio ricognitivo sostanziale, non fondandosi esclusivamente sull'autonomia della parte, resterebbe sempre legato alle affermazioni di fatto con le quali l'avversario ha profilato in giudizio la situazione giuridica posta alla base della propria pretesa, trovando un limite non solo nella domanda attorea, ma anche nella presenza dell'organo giurisdizionale e nella funzione ad esso devoluta dall'ordinamento (MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 367, in nota 2).

⁷³ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss..

⁷⁴ ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 482 ss.; ID., *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 67 ss.; ID., *Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma*, in *Giur. It.*, 1992, p. 67 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 202 ss.; MERLIN, *Compensazione e processo*, I, Milano, 1991, p. 53 in nota 104; CARRATTA, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, p. 513 ss.; SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2002, p. 234 ss..

possibilità di una pronuncia di rigetto della stessa, laddove il giudice non la ritenga fondata in punto di diritto⁷⁵.

Più precisamente, ogni qual volta il convenuto renda nell'ambito dell'interrogatorio formale o mediante un atto personalmente sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento della fondatezza *in toto* della domanda, si avrà confessione di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall'attore: l'effetto sarà la prova piena dei fatti medesimi⁷⁶.

Invece, tutte le volte in cui il riconoscimento avvenga nel corso dell'interrogatorio libero o provenga dal difensore, si avrà ammissione: l'effetto sarà la pacificità dei fatti costitutivi e, quindi, la *relevatio ab onere probandi* a favore dell'avversario, ovvero la prova liberamente valutabile degli stessi⁷⁷.

Occorre, peraltro, evidenziare che il pensiero dottrinale qui menzionato ha avuto occasione di ribadire la tesi liebmaniana in tema di riconoscimento della domanda non direttamente, nel tentativo di fornire una collocazione sistematica dell'istituto, ma per lo più cercando di risolvere le problematiche ad esso connesse, sollevate dalle incertezze giurisprudenziali in materia di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e di interesse ad impugnare la sentenza pronunciata a seguito di riconoscimento.

In proposito meglio si dirà nel prosieguo⁷⁸: qui basti ricordare che l'attribuire al riconoscimento della domanda natura probatoria necessariamente esclude che ad esso possa conseguire una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere, posto che la

⁷⁵ ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 482 ss..

⁷⁶ CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 526 ss..

⁷⁷ A seconda che si accolga o meno la ricostruzione dell'ammissione come allegazione conforme a quella dell'avversario e, quindi, come presupposto per il raggiungimento della pacificità sui fatti in discussione (CARRATTA, *Il principio*, cit. p. 526 ss.).

⁷⁸ V. più avanti parr. 1-3 Cap. II.

stessa dovrebbe presupporre il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una sentenza di merito, sentenza di merito cui, invece, tende il compimento di un atto volto all'asseverazione dei fatti oggetto di causa⁷⁹.

Del pari, con riferimento all'interesse ad impugnare la sentenza pronunciata a seguito del riconoscimento, attribuendo a tale atto natura meramente probatoria, non vi sarebbe alcun motivo per negare detto interesse del convenuto di fronte alla sentenza che, aderendo alle sue conclusioni, gli abbia dato torto⁸⁰.

5. Conclusioni

Così ripercorso lo sviluppo del pensiero dottrinale italiano sul tema del riconoscimento della domanda, è possibile formulare le seguenti considerazioni.

L'orientamento dottrinale favorevole all'attribuzione di un'autonoma rilevanza sistematica al riconoscimento, connessa alla sua efficacia vincolante per la decisione giudiziale, ha ricostruito l'istituto in oggetto in questi termini.

Dal punto di vista della collocazione sistematica, la figura del riconoscimento della domanda giudiziale è stata in genere qualificata come limite, dettato dall'attività delle parti, ai poteri del giudice.

Il fondamento normativo dell'istituto, in assenza di un'espressa disciplina legislativa sul punto, è stato per lo più

⁷⁹ ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 482 ss.; CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 526 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 202 ss.; SCALA, *La cessazione*, p. 234 ss., il quale precisa che una declaratoria della cessazione della materia del contendere potrebbe bensì aversi solo nel caso in cui al riconoscimento della domanda si accompagni il compimento di atti di soddisfazione del diritto oggetto del giudizio.

⁸⁰ SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 202 ss.; ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 482 ss., il quale precisa che anche qualora si volesse attribuire al riconoscimento natura negoziale, non si potrebbe concludere che manchi la soccombenza del convenuto: la situazione sarebbe, infatti, simile a quella di una pronuncia giudiziale intervenuta in presenza di una transazione invocata dalle parti, della quale successivamente si voglia lamentare l'invalidità.

rinvenuto nei principi generali volti a regolare il nostro ordinamento processuale, quali il principio dispositivo, il principio dell'immediatezza del giudizio e il principio di economia processuale, ovvero, quando si è voluta attribuire all'atto di riconoscimento natura di negozio giuridico di diritto materiale, nella stessa autonomia privatistica delle parti.

All'atto di riconoscimento è stata, quindi, attribuita ora natura esclusivamente processuale, ora natura di negozio giuridico sostanziale, ora natura di negozio unilaterale di accertamento.

Ma, dal punto di vista degli effetti, si è sempre dichiarata l'attitudine del riconoscimento a determinare integralmente il contenuto della pronuncia giudiziale di merito: il giudice in presenza del riconoscimento, dovrebbe necessariamente emettere una sentenza di accoglimento della domanda attorea, salva la possibilità di verificare l'esistenza di una norma giuridica astratta applicabile al caso concreto, la liceità della causa del contratto dedotto in giudizio e l'esistenza dell'interesse ad agire.

Di contro, le critiche mosse a detto orientamento dottrinale da chi ha inteso negare autonoma rilevanza alla figura del riconoscimento della domanda, attribuendogli efficacia meramente probatoria, possono essere così focalizzate.

In primo luogo, si è rilevata l'assenza, nel nostro ordinamento processuale, di un'espressa previsione legislativa volta a disciplinare il riconoscimento (a differenza di quanto accade nel sistema tedesco).

In ragione di tale assenza, il potere dispositivo delle parti sull'oggetto del giudizio non potrebbe spingersi sino all'integrale determinazione, in fatto e in diritto, del contenuto della pronuncia giudiziale, nemmeno a fronte del riconoscimento della domanda da parte del convenuto.

Questo perché il principio *iura novit curia*, che pure regola il processo civile, in generale limiterebbe il potere dispositivo delle parti alla sola definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*: in sostanza, il convincimento del giudice sulla fondatezza giuridica della domanda attorea dovrebbe sempre e comunque potersi manifestare liberamente.

Non solo, infatti, il giudice deve ritenersi soggetto esclusivamente alla volontà della legge, ma anche lo stesso esercizio dell'attività giurisdizionale, in quanto espressione di una funzione pubblica, dovrebbe sempre essere volto alla pronuncia di sentenze giuste, ovvero conformi a diritto.

L'efficacia vincolante del riconoscimento della domanda, del resto, non sarebbe predicabile nemmeno nel caso in cui all'atto di riconoscimento si volesse attribuire natura di negozio giuridico di diritto sostanziale, in quanto lo scopo del processo civile sarebbe unicamente quello di accertare ed attuare rapporti giuridici già esistenti e non quello di crearne di nuovi.

Non da ultimo, pur nell'ammettere l'indiscutibile utilità che la piena operatività dell'istituto in oggetto apporterebbe in termini di economia dei giudizi, se ne evidenziano prevalentemente i profili problematici connessi ad un possibile abuso fraudolento di tale strumento processuale.

Ora, si è già accennato come il dibattito sulla figura del riconoscimento della domanda, successivamente all'emanazione del Codice di Procedura Civile, salve le ricordate sporadiche riaffermazioni della tesi a suo tempo elaborata da Liebman, si sia di fatto sopito.

Di recente, si è però riscontrata una parziale reviviscenza della discussione sul tema e un rinnovato interesse per l'istituto in oggetto.

A fronte delle più che attuali problematiche di effettività della tutela giurisdizionale e di efficienza del processo civile, si è, infatti, riproposta la questione relativa alla necessità di individuare, anche *de iure condendo*, un'equilibrata estensione dell'autonomia privata nella conformazione della vicenda processuale, nei limiti in cui ciò non collida con lo scopo, pur sempre sotteso all'attività giudiziale, della giusta composizione della controversia⁸¹.

E vi è stato chi, nel tentativo di soddisfare tale necessità, rielaborando la tematica degli accordi processuali (in quanto forma di espressione dell'autonomia contrattuale delle parti volta alla regolamentazione negoziale del processo, pur sempre entro i limiti delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume), ha auspicato la rivalutazione della figura del riconoscimento domanda, quale atto unilaterale di esercizio dell'autonomia privata nel processo civile vertente su diritti disponibili⁸².

Ebbene, tali rilievi portano inevitabilmente ad interrogarsi sull'effettiva fondatezza e sull'attuale condivisibilità delle critiche a suo tempo mosse avverso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, della piena operatività del riconoscimento della domanda.

Ci si chiede, quindi, se, davvero, l'assenza di un'espressa previsione legislativa sul punto, la vigenza del principio *iura novit*

⁸¹ CAPONI, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, fasc. 3S, p. 99 ss.

⁸² CAPONI, *Autonomia privata e processo civile*, cit., p. 111 ss..

In realtà, già sul finire degli anni '70, vi è stato chi ha nuovamente auspicato l'introduzione nel nostro ordinamento, *de iure condendo*, quanto meno per i giudizi di condanna vertenti su diritti disponibili, di una specifica disciplina del riconoscimento della domanda, in presenza del quale il giudice dovrebbe pronunciarsi con un provvedimento conforme e *latu sensu* sommario, volto a garantire il pronto conseguimento e la stabilità degli effetti esecutivi: la diffusa contrarietà alla piena operatività di tale istituto nel processo civile, infatti, sarebbe il frutto di una sopravvalutazione del valore della cognizione piena ed esauriente e del processo come strumento principalmente tendente al pieno accertamento dei diritti, nonché dell'exasperazione della funzione pubblicistica della giurisdizione civile (PROTO PISANI, *Osservazioni*, cit., c. 1927 ss.).

curia, la portata del principio dispositivo e le funzioni primarie del processo civile escludano *ab origine* la configurabilità di tale istituto come figura processuale autonoma e dotata di una propria e peculiare efficacia, atta a determinare integralmente il contenuto della sentenza di merito.

E ciò anche alla luce dell'odierno contesto normativo, anche di rango costituzionale, cui la disciplina del processo civile deve necessariamente rapportarsi.

Nel prosieguo del presente lavoro, dopo aver provveduto all'analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi in materia, si procederà, pertanto, alla rimeditazione delle conclusioni raggiunte sul punto dal pensiero dottrinale, nel tentativo di fornire una possibile ricostruzione dell'istituto in oggetto, compatibile non solo con i principi regolatori del giudizio civile, ma anche con le esigenze cui, attualmente, lo strumento processuale è chiamato a rispondere.

CAPITOLO II

GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA

1. *Riconoscimento della domanda e dichiarazione di cessazione della materia del contendere*

Come si è già anticipato nelle premesse introduttive al presente lavoro, a fronte del riconoscimento della domanda da parte del convenuto, una parte della giurisprudenza si è più volte pronunciata con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere¹.

¹ In alcuni casi, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento della domanda da parte del convenuto solo in quanto accompagnato da atti di soddisfazione del diritto oggetto di giudizio. Per esempio, si è dichiarata la cessazione della materia del contendere nel caso dell'intervenuto provvedimento dell'ente previdenziale che, in pendenza del giudizio instaurato ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione di invalidità, abbia riconosciuto fondata la pretesa dell'assicurato ed abbia disposto le conseguenti misure attuative (Cfr. Cass. 6156/1984; Cass. 2716/1984; Cass. 607/1984; Cass. 3111/1981; Cass. 3553/1978; Cass. 4452/1977; Cass. 1540/1975) (occorre, peraltro, rilevare che a tale indirizzo si contrappongono quelle pronunce che, in ragione dell'autonomia del procedimento giurisdizionale rispetto al procedimento amministrativo, negano l'idoneità dell'accoglimento dell'istanza dell'amministrato in tale ultima sede a produrre la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile, potendo l'amministrazione, in sede di autotutela, revocare il provvedimento emanato - Cfr. Cass. 1462/1988; Cass. 4659/1982 -).

In altri casi, si è ritenuto sufficiente, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il solo riconoscimento della domanda avversaria, pur in assenza di un'effettiva attività di realizzazione del diritto controverso (Cfr. Cass. 417/1980; Cass. Sez. Un. 1048/2000; Cass. 2180/2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2556 ss., con nota di SCALA, *Comportamento*, cit., c. 2556, ss.: proposta ed accolta in primo grado una domanda di condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, rivalutata secondo gli indici Istat, l'istituto soccombente propone appello, deducendo l'avvenuta decadenza del diritto ad ottenere una riliquidazione dell'indennità; in pendenza del giudizio di gravame, l'appellante rinuncia all'eccezione, con conseguente rigetto dell'appello; proposto ricorso per cassazione dall'appellato, che lamenta la mancata definizione del giudizio di primo grado con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, la Corte rigetta il ricorso, ammettendo esplicitamente che la rinuncia all'eccezione, quale riconoscimento della domanda, è di per sé idonea alla dichiarazione di cessazione

Sovente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere viene pronunciata in presenza di un riconoscimento della domanda accompagnato da atti di soddisfazione del diritto controverso (ciò avviene soprattutto in tema di controversie previdenziali)².

Ebbene, in questi casi, evidentemente, l'atto di riconoscimento della pretesa avversaria viene in qualche modo superato ed assorbito dall'evento di carattere sostanziale dal quale deriva la realizzazione del diritto vantato dalla controparte³.

Ed è proprio l'evento di carattere sostanziale dal quale deriva la realizzazione del diritto vantato dalla controparte a determinare, purché unito al riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, in quanto solo in questi termini idoneo all'effettiva eliminazione di ogni contrasto tra le parti⁴, quel venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire che si ritiene rappresenti uno dei

della materia del contendere, ma questo non è possibile in assenza di un'espressa richiesta delle parti in tal senso).

Si è all'inverso negata la possibilità della declaratoria in oggetto nel caso di adempimento, anche spontaneo, all'obbligo oggetto della pretesa attorea, ove non accompagnato dal riconoscimento della fondatezza della domanda (Cfr. Cass. 17861/2007; Cass. 4127/2002).

² V. giurisprudenza citata *sub* nota 1 che precede (Cass. 6156/1984; Cass. 2716/1984; Cass. 607/1984; Cass. 3111/1981; Cass. 3553/1978; Cass. 4452/1977; Cass. 1540/1975).

³ L'attuazione satisfattiva del diritto oggetto di giudizio, prodromica alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, può per esempio derivare: a) dal pagamento di quanto dovuto da una delle parti (Cfr. Cass. 2819/1994), sempre che il pagamento elimini ogni ragione di contrasto tra le parti (cosa che non avviene, per esempio, qualora il soggetto obbligato al pagamento contestualmente non rinunci alla domanda di accertamento negativo del credito - Cfr. Cass. 3482/1985 -); b) dalla definitiva reintegra nel possesso, nelle more di un procedimento possessorio (Cfr. Cass. 6881/1991; Cass. 4021/1983); c) dall'annullamento della delibera assembleare impugnata e dalla sua sostituzione con una diversa che elimini ogni ragione di contrasto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2377 c.c. (Cfr. Cass. 12439/1997; Cass. 6304/1995); d) dalla dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., intervenuta nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. (Cfr. Cass. 8979/1990).

⁴ V. giurisprudenza citata *sub* nota 1, con riferimento alla diversa ipotesi dell'adempimento all'obbligo dedotto in giudizio non accompagnato dal riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria (Cass. 17861/2007; Cass. 4127/2002).

presupposti imprescindibili per la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere⁵.

Con riferimento a questa prima ipotesi, del riconoscimento della domanda accompagnato all'atto di realizzazione sostanziale del diritto controverso, pertanto, sembra ragionevole condividere quanto sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale citato⁶: in effetti, la somma dei due fattori (riconoscimento e soddisfazione del diritto dedotto in giudizio), implicando il venir meno della pretesa attorea, può correttamente portare alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere⁷.

Vi è, però, una seconda ipotesi in cui parte della giurisprudenza ritiene di doversi pronunciare con una declaratoria di cessazione della materia del contendere e che viene in rilievo ai fini del presente lavoro: trattasi di quei casi in cui la cessazione della materia del contendere viene dichiarata sulla base del solo

⁵ SCALA, *La cessazione*, cit., p. 184 ss.; DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, Milano, 1972; PANZAROLA, voce *Cessazione della materia (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Agg.VI, Milano, 2002, p. 224 ss.; GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere e giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 601 ss.; SASSANI, voce *Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, p. 1 ss.; VIANELLO, voce *Cessazione della materia del contendere*, in *Dig. Civ.*, Agg., Torino, 2000, p. 129 ss.; GIORDANO, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, in *Giur. Merito*, 2009, I, p. 7 ss.; CIRULLI, *Cessazione della materia del contendere*, in *Giur. Merito*, 1994, p. 846 ss..

⁶ Si tenga, peraltro, presente che la giurisprudenza focalizza la distinzione tra riconoscimento della domanda accompagnato dalla realizzazione del diritto controverso e semplice riconoscimento della domanda soltanto quanto si trova a decidere della sussistenza dell'interesse ad impugnare in capo al convenuto che abbia espressamente riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria: si sostiene, infatti, che l'appello proposto contro una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere per riconoscimento dell'altrui domanda sia ammissibile, tra l'altro, solo se l'impugnante non abbia posto in essere atti volti alla soddisfazione della pretesa avversaria (Cfr. Cass. 1558/1986), questione della quale meglio si darà conto nel prosieguo.

⁷ SCALA, *La cessazione*, cit., p. 234 ss.; CIRULLI, *Cessazione*, cit., p. 850 ss..

riconoscimento della domanda attorea, senza che nel frattempo si sia verificato alcun atto di soddisfazione del diritto dedotto in giudizio⁸.

Ora, una pronuncia in tal senso, in presenza del mero riconoscimento della domanda, desta notevoli perplessità⁹.

Innanzitutto, da un punto di vista sistematico, la giurisprudenza citata sembrerebbe in qualche modo rifarsi alle affermazioni dei fautori dell'autonomia dell'istituto in oggetto, quale atto di disposizione sostanziale del diritto controverso¹⁰.

Senonché, proprio seguendo questa linea di pensiero, come si è già visto nel capitolo che precede, si dovrebbe coerentemente giungere alla conclusione che il giudice, in presenza del riconoscimento della domanda, sia vincolato ad emettere una sentenza di merito conforme alle pretese attoree e non certo una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ma anche da un punto di vista pratico, la chiusura del processo con la suddetta declaratoria non porterebbe ad alcuna concreta utilità per l'attore, che pur abbia assistito all'integrale riconoscimento delle proprie pretese.

Anzi: ciò rappresenterebbe un comodo strumento per il convenuto per evitare gli effetti esecutivi di una possibile sentenza di condanna all'adempimento dell'obbligo dedotto in giudizio, ovvero per eludere l'efficacia vincolante del giudicato scaturente dalla possibile sentenza di accertamento del diritto controverso¹¹.

La ragione di tale affermazione discende direttamente dalla natura ad oggi riconosciuta alla sentenza dichiarativa della cessazione

⁸ V. giurisprudenza citata *sub nota* 1 che precede (Cfr. Cass. 417/1980; Cass. Sez. Un. 1048/2000; Cass. 2180/2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2556 ss.).

⁹ SCALA, *La cessazione*, cit., p. 234 ss.; CIRULLI, *Cessazione*, cit., p. 850 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse*, cit., p. 199 ss.; ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 481 ss.; ORSENIGO, *Impugnazione*, cit., p. 1241 ss.

¹⁰ V., in particolare, *retro* Cap. I par. 2.2.

¹¹ SCALA, *La cessazione*, cit., p. 234 ss.; CIRULLI, *Cessazione*, cit., p. 850 ss..

della materia del contendere, in ogni caso da intendersi quale tipo di pronuncia creata dall'uso giurisprudenziale per una serie di ipotesi tra loro non omogenee e, comunque, implicante un esito anomalo del processo¹².

La dottrina sul punto è divisa.

Da un lato, vi è chi riconosce a detta pronuncia natura processuale atipica, contrassegnata dalla sopravvenuta carenza, in pendenza della lite, dell'interesse di entrambe le parti alla naturale conclusione del giudizio: ne discenderebbe l'inidoneità della sentenza al passaggio in giudicato¹³.

Dall'altro, vi è chi le assegna valore equipollente ad un pronuncia di merito, vuoi in quanto necessariamente accompagnata dalla pronuncia sulla c.d. "soccombenza virtuale", atta alla equa disciplina delle spese di causa¹⁴, vuoi in quanto assimilabile, almeno in alcune ipotesi¹⁵, a una pronuncia di rigetto nel merito della domanda attorea¹⁶: in entrambi i casi ne conseguirebbe l'attitudine della sentenza al passaggio in giudicato.

Di contro, l'orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente assegna senza dubbio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere natura prettamente processuale.

¹² DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 16 ss..

¹³ DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 16 ss.; FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975, p. 111 ss.; GARABAGNATI, *Cessazione*, cit., p. 609 ss.; GIORDANO, *La cessazione*, cit., p. 15 ss..

¹⁴ SCALA, *La cessazione*, cit., p. 241 ss..

¹⁵ E cioè, nel caso della rinuncia all'azione, del venir meno dell'oggetto del processo per morte della parte in azioni personali e intrasmissibili, ovvero nel caso di situazioni riconducibili alla volontà delle parti quali l'inadempimento e la transazione (PANZAROLA, voce *Cessazione della materia*, cit., p. 241 ss.; SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 3 ss.).

¹⁶ PANZAROLA, voce *Cessazione della materia*, cit., p. 241 ss.; GRASSO, *Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali*, in *Commentario al codice di procedura civile*, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 995 ss..

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁷ chiarendo che la pronuncia di cessazione della materia del contendere: a) ha natura autonoma e non è equiparabile né a un'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, né a un'ipotesi di rinuncia all'azione; b) risponde all'esigenza di definire il giudizio in presenza di un sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale; c) non integra una pronuncia di merito; d) costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, da pronunciarsi con sentenza su istanza delle parti o anche d'ufficio, ogni qualvolta sia venuto meno l'interesse ad agire; e) non è assolutamente idonea al passaggio in giudicato.

Ciò detto, non si vuole, in questa sede, prendere posizione circa la natura della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere: per quel che concerne la tematica oggetto del presente lavoro, basti rilevare quanto segue.

Nei giudizi di condanna ove intervenga il riconoscimento della domanda non accompagnato dall'effettiva realizzazione del diritto controverso, nel caso in cui il Giudice si pronunciasse con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, si perverrebbe, qualsiasi natura si ritenga di attribuire alla pronuncia medesima, ad un risultato praticamente inutile, se non addirittura nocivo, per l'attore.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, sia che venga equiparata a un provvedimento di merito, sia che venga qualificata come provvedimento di rito, non sarebbe comunque munita dell'efficacia esecutiva propria della sentenza di condanna,

¹⁷ Cass. Sez. Un. 1048/2000: l'indirizzo sancito da tale pronuncia è stato, poi, sostanzialmente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr., fra le altre, Cass. 2567/2007; Cass. 3122/2003; Cass. 1089/2003)

cui, invece, si giungerebbe nel caso di accoglimento della domanda giudiziale¹⁸.

L'attore verrebbe, pertanto, ingiustamente privato della tutela effettivamente richiesta, con la paradossale conseguenza che, nonostante l'intervenuto riconoscimento della controparte, qualora quest'ultima decidesse in seguito di non dare concreta soddisfazione alle sue pretese, lo stesso sarebbe costretto a promuovere un nuovo giudizio volto ad ottenere un titolo esecutivo spendibile nei confronti del debitore inadempiente.

La stessa problematica si presenterebbe nel caso di giudizi volti ad ottenere una tutela costitutiva.

Infatti, nel caso in cui, intervenuto il riconoscimento della domanda, in assenza di atti negoziali idonei a sostituire gli effetti costitutivi/modificativi/impeditivi propri della sentenza di accoglimento della pretesa attorea (e, a maggior ragione, nel caso in cui la presenza di tali atti non sia nemmeno ipotizzabile, ovvero nel caso della tutela costitutiva necessaria¹⁹), si pervenisse ad una pronuncia di cessazione della materia, a prescindere dalla natura

¹⁸ SCALA, *La cessazione*, cit., p. 241 ss., il quale rileva, altresì, a sostegno della tesi secondo la quale al riconoscimento della domanda non seguito dall'attuazione del diritto dovrebbe conseguire una sentenza di accoglimento della domanda stessa e non la pronuncia di cessazione della materia del contendere, che in tal senso sembrerebbe essersi espresso, in casi specifici, anche il legislatore (si pensi all'art. 666 c.p.c., ove si stabilisce che se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non contestata: in sostanza, a fronte di un riconoscimento parziale, non seguito dall'effettivo adempimento, non si giunge alla cessazione della materia del contendere, ma all'accoglimento della domanda nel merito).

¹⁹ In materia di tutela costitutiva necessaria si veda CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Allorio, II, 1, Torino, 1980, p. 146 ss.; MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994, p. 131 ss.; SASSANI, *Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto*, Padova, 1989, p. 11 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela c.d. costitutiva*, in *Riv. trim. proc.*, 1991, p. 60 ss.; CONSOLO, *Domanda giudiziale*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 80 ss.; ID., *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Padova, 2006, p. 111 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit. I, Torino, p. 15 ss..

attribuitale, la ragioni della parte istante risulterebbero irrimediabilmente pregiudicate²⁰.

Nei giudizi volti al mero accertamento di un diritto, sembrerebbe, invece, che il fatto del sopravvenuto riconoscimento della domanda esaurisca effettivamente il bisogno di tutela giuridica dell'attore e che si possa pervenire, in concreto, ad un'utile pronuncia di cessazione della materia del contendere.

In realtà, laddove si attribuisca a tale pronuncia natura di merito, essa avrebbe, di per sé, gli stessi effetti di una sentenza di accoglimento della domanda attorea e non si comprende, quindi, per quale motivo si dovrebbe ricorrere ad una forma di conclusione atipica

²⁰ Si pensi, per esempio, al caso del giudizio di revocatoria fallimentare, la cui natura costitutiva necessaria è ad oggi pressoché unanimemente riconosciuta da dottrina (SANTANGELI, *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006, p. 307; TARZIA, *Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali*, Milano, 2003, p. 36; TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001, p. 359; ROMANO, *Natura costitutiva dell'azione revocatoria fallimentare e clausola di reviviscenza della fideiussione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, p. 167; FABIANI, *Le condanne anticipate nei processi di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 76; GUGLIELMUCCI, *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in AA.VV., *Diritto fallimentare*, Milano, 1996, p. 648; TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli*, in Commentario Scialoja-Branca, *Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1993, 192; *contra*, per la tesi della natura dichiarativa, BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, Milano, 2001, p. 69; JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, Milano, 2000, p. 423; RICCI, *Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 19) e giurisprudenza (Cfr., fra le altre, Cass. 11097/ 2004; Cass. 16905/2003; Cass. 18156/2002; Cass. 11594/2001; Cass., sez. un. 437/2000; Cass., sez. un. 6225/1996; Cass., sez. un. 5443/1996), nel corso del quale il convenuto si trovi a riconoscere la fondatezza della domanda promossa dalla Curatela: se venisse emessa una sentenza di cessazione della materia del contendere al posto di una sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria *ex adverso* promossa, le ragioni della Massa resterebbero irrimediabilmente compromesse. Sul punto specifico, sono intervenute due pronunce del Tribunale di Milano: nel primo caso, il riconoscimento della domanda di revocatoria fallimentare ha portato al suo accoglimento nel merito, peraltro accompagnato dalla condanna alle spese di lite del convenuto per "soccombenza virtuale" (il che denota un certo "imbarazzo" nel discostarsi dal modello riconoscimento della domanda/dichiarazione di cessazione della materia del contendere) (Trib. Milano 28.12.2010 n. 14816). Anche nel secondo caso, il riconoscimento della domanda di revocatoria fallimentare ha portato a suo accoglimento nel merito "senza necessità di ulteriore motivazione", accoglimento che ha, altresì, implicato la vera e propria soccombenza del convenuto, con conseguente condanna alle spese di lite (Trib. Milano 28.01.2011 n. 1141).

del processo, in presenza di una valida alternativa espressamente prevista dalla Legge²¹.

Qualora, invece, le si attribuisca natura di decisione di rito, la conclusione del processo con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendo idonea al passaggio in giudicato, esporrebbe l'attore al rischio di future contestazioni e il convenuto al pericolo di essere nuovamente citato in giudizio per l'accertamento di una nuova configurazione del rapporto controverso²².

Ciò detto, si deve pertanto ritenere che, in presenza del riconoscimento della domanda da parte del convenuto (non accompagnato da atti di realizzazione del diritto oggetto di giudizio), il Giudice non sia in alcun modo legittimato a dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma debba pronunciarsi necessariamente nel merito, con una sentenza che tendenzialmente, o necessariamente

²¹ SCALA, *La cessazione*, cit. p. 278 ss.. Si pensi, inoltre, alle problematiche che potrebbero nascere nel caso di giudizio promosso per l'accertamento dell'intervenuta usucapione su un determinato bene immobile: ove il convenuto riconoscesse, in corso di causa, la fondatezza della domanda attorea e si pervenisse ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere (invece che all'accoglimento nel merito della domanda medesima), detta pronuncia non sarebbe in alcun modo idonea alla trascrizione nei registri immobiliari dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 2651 c.c., con gravissimo pregiudizio per la parte attrice, soprattutto ove si concordasse con l'orientamento giurisprudenziale (Cfr., fra le altre, Cass. 9884/1996; Trib. Catania 24.02.2012; Trib. Palermo 30.12.2011; Trib. Varese 20.12.2011; *contra*, di recente, Cass. 2485/2007) e dottrinale volto ad attribuire all'accertamento giudiziale dell'usucapione carattere di stretta necessità ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'acquisto medesimo, non potendo le parti sostituire il contenuto della sentenza medesima con un negozio di accertamento con effetti retroattivi, considerato inammissibile a livello sistematico e, comunque, non trascrivibile (SANTORO PASSARELLI, *L'accertamento negoziale e la transazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1956, p. 6 ss.; LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, I, p. 274 ss.; FURNO, *Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale*, Firenze, 1948, p. 29 ss.; *contra*. GIORGIANNI, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1939; BOZZI, *Negozio di accertamento ed effetti non meramente dichiarativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 201 ss.; D'ANDREA, *Sul problema del negozio atipico d'accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 31 ss.; BRUNETTI, *Sul negozio di accertamento*, in *Foro it.*, 1997, c. 2456 ss.).

²² SCALA, *La cessazione*, cit. p. 278 ss..

(a seconda del valore che si intenda attribuire al riconoscimento medesimo²³), sia di segno positivo per l'attore.

2. *L'accoglimento nel merito della domanda riconosciuta*

A fronte del criticabile orientamento giurisprudenziale citato nel paragrafo precedente, vengono in rilievo alcune decisioni che, in presenza del riconoscimento della domanda (non accompagnato da alcun atto di soddisfazione del diritto dedotto in giudizio), molto più correttamente, pervengono all'accoglimento nel merito della domanda medesima²⁴.

E', però, necessario rilevare come dette pronunce, pur giungendo al medesimo risultato dell'accoglimento nel merito della domanda oggetto di riconoscimento da parte del convenuto, sembrano

²³ Sul punto, v. *retro* Cap. I.

²⁴ Fra le altre, si veda Cass. 249/1970, secondo la quale il riconoscimento del proprio debito da parte del debitore (nella specie, opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), avendo efficacia confessoria in quanto espresso dalla parte personalmente, ben può fondare una pronuncia di accoglimento della domanda attorea. Si veda, inoltre, Cass. 1965/1978, in cui lo svolgimento del processo, anteriormente alla decisione della Cassazione, chiamata nello specifico a pronunciarsi sulla facoltà del convenuto, che abbia riconosciuto in giudizio la fondatezza della pretesa avversaria, di impugnare la sentenza che abbia accolto la pretesa medesima, aveva portato ad una sentenza di primo grado di accoglimento nel merito della domanda attorea, proprio in ragione dell'intervenuto riconoscimento.

Si veda, altresì, Cass. 9684/1998: la Cassazione, anche in questo caso chiamata nello specifico a pronunciarsi sulla facoltà del convenuto, che abbia riconosciuto in giudizio la fondatezza della pretesa avversaria, ad impugnare la sentenza di accoglimento nel merito della pretesa medesima, ha chiarito come detta facoltà debba sempre essere riconosciuta al convenuto ove il diritto oggetto di riconoscimento non rientri nella disponibilità delle parti, con ciò implicitamente attribuendo all'atto di riconoscimento natura di negozio giuridico sostanziale (in tal senso, v. anche Cass. 6546/2004).

Si veda, da ultimo, Cass. 7185/2010, la quale, in materia previdenziale, espressamente chiarisce che il riconoscimento della domanda da parte del convenuto, ove non accompagnato all'effettiva attuazione del diritto dedotto in giudizio, lungi dall'implicare una dichiarazione della cessazione della materia del contendere, può portare ad una sentenza di accoglimento nel merito della domanda attorea, in quanto comportamento sostanzialmente non contestativo, utilizzabile dal decidente ai fini della formazione del proprio convincimento.

Si rinvia, infine, in materia revocatoria, alla giurisprudenza di merito citata *sub* nota 20 che precede ((Trib. Milano 28.12.2010 n. 14816; Trib. Milano 28.01.2011 n. 1141).

presupporre una diversa concezione dell'atto di riconoscimento, omettendo tuttavia un'espressa presa di posizione sul punto.

In alcuni casi, infatti, nell'escludere efficacia vincolante al riconoscimento intervenuto nel corso di un giudizio avente ad oggetto diritti indisponibili, pare si attribuisca al riconoscimento stesso natura di negozio di diritto sostanziale²⁵.

In altri casi, di contro, il riconoscimento della domanda attorea viene in rilievo dal punto di vista probatorio, quale atto di natura confessoria, se compiuto dalla parte personalmente, ovvero quale ammissione esplicita dei fatti *ex adverso* dedotti, se proveniente dal procuratore alle liti²⁶.

Si ripropongono, in sostanza, seppur solo incidentalmente, le conclusioni già formulate sul punto dall'orientamento dottrinale ad oggi prevalente²⁷, volto alla riconduzione del riconoscimento nell'ambito delle dichiarazioni asseverative della parte.

Orientamento secondo il quale, si ricorda: a) il riconoscimento della domanda non avrebbe alcuna efficacia vincolante per il giudice ai fini dell'accoglimento della pretesa attorea, ove la stessa risultasse infondata in punto di diritto, avendo natura esclusivamente probatoria b) il riconoscimento avrebbe, pertanto, ad oggetto tutti i fatti costitutivi del diritto oggetto di lite; c) la sua efficacia probatoria corrisponderebbe alla piena prova, ovvero alla prova liberamente valutabile, di quanto *ex adevrso* dedotto a seconda della sua provenienza dalla parte personalmente o dal procuratore alle liti.

Particolarmente interessante risulta, poi, una recente pronuncia della Corte di Legittimità (Cass. 25.03.2010 n. 7185),

²⁵ V. giurisprudenza citata *sub* nota 25 che precede (Cass. 9684/1998).

²⁶ V. giurisprudenza citata *sub* nota 25 che precede (Cass. 249/1970)

²⁷ V. *retro* par. 3 e par. 4 Cap. I.

secondo la quale il riconoscimento della domanda non accompagnato dall'effettiva realizzazione della pretesa attorea e posto in essere dal procuratore alle liti, dovendosi qualificare come comportamento non contestativo, ben lungi dal portare alla cessazione della materia del contendere, fornirebbe al Giudice un utile strumento per la formazione del proprio convincimento.

Di fatto, il riconoscimento della domanda, ove non riconducibile alla fattispecie confessoria in quanto non compiuto dalla parte personalmente, verrebbe a far parte di quell'ampia categoria di comportamenti processuali (quali l'ammissione esplicita delle allegazioni avversarie, la prospettazione di una linea difensiva incompatibile e contrastante con la volontà di negarne la fondatezza, la contestazione generica delle circostanze di fatto affermate dalla controparte o il mero silenzio sul punto) che, presupponendo la mancata contestazione dei fatti *ex adverso* dedotti, portano alla pacificità degli stessi, in ragione della vigenza, all'interno del nostro ordinamento, di un generale principio di non contestazione²⁸.

Principio la cui operatività, ormai da tempo riconosciuta dalla dottrina²⁹ e dalla giurisprudenza maggioritaria³⁰, pur in assenza di un

²⁸ DE VITA, voce *Non contestazione (principio di)*, in *Digest. Civ.*, Aggiornamento, Torino, 2010, p. 832 ss.;

²⁹ Fra gli altri, si vedano, CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 1; CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione nel processo civile*, Milano, 1993, p. 2 ss.; VERDE, voce *Prova (Dir. proc. civ.)* in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 613 ss.; ID., *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1977, p. 220 ss.; DEL CORE, *Il principio di non contestazione nel processo civile. Profili sistematici, riferimenti di dottrina e recenti acquisizioni giurisprudenziali*, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 2, pt. 2, p. 111-141; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, p. 405 ss.; RASCIO, *Note brevi sul "principio di non contestazione" (a margine di una importante sentenza)*, in *Dir.giur.*, 2002, p. 78 ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999, p. 234 ss.; PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, c. 238 ss.; FABIANI, *I provvedimenti a funzione prevalentemente deflativa*, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1996 ss.; PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1987, p. 68 ss.; MERLIN, *Compensazione e*

espresso riferimento normativo, è stata di recente confermata dal Legislatore, il quale, con la Legge 69/2009, nel riformare il testo dell'art. 115 c.p.c., ha sancito il dovere per il Giudice di porre a fondamento della propria decisione non solo le prove proposte dalle parti, ma anche “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”³¹.

Il che, senza dubbio, dovrebbe portare a considerare il fatto non contestato come fatto non bisognoso di prova, chiaramente operando il principio di non contestazione quale strumento di selezione del *thema probandum*³², in applicazione di un più generale

processo, II, cit. p. 60 ss.; FRUS, *Note sull'onere del convenuto di “prendere posizione” nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, p. 63 ss.; CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro it.*, I, 2002, c. 2017 ss.; FORNACIARI, *La definizione del thema decidendum e probandum nel processo civile di rito ordinario*, in *Giust. Civ.*, 2002, fasc. 6, pt. 2, p. 279 ss..

³⁰ Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. Un. 761/2002; Cass. 13079/2008; Cass. 18202/2008; Cass. 12231/2007.

³¹ La riforma dell'art. 115 c.p.c. avrebbe definitivamente risolto ogni dubbio circa: a) la generale vigenza all'interno del nostro ordinamento del principio di non contestazione; b) l'equiparabilità della contestazione generica e del mero silenzio alla non contestazione; c) l'inoperatività del principio *de quo* nel processo contumaciale. Rimarrebbero, di contro, tutt'ora aperte le altre questioni problematiche precedentemente sollevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito: a) all'ammissibilità della contestazione tardiva; b) all'efficacia probatoria o meramente definitoria del *thema probandum* della non contestazione; c) alla piena applicabilità del principio di non contestazione anche nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili (Sulla riforma dell'art. 115 c.p.c. si vedano, in dottrina, DE VITA, voce *Non contestazione*, cit., p. 832 ss.; CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 2683 ss.; ID., *L'evoluzione del dibattito sulla non contestazione*, in *Foro it.*, 2011, I, c. 99 ss.; PACILLI, *Osservazioni sul principio di non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2011, p. 299 ss.; IANNIRUBERTO, *Il principio di non contestazione dopo la riforma dell'art. 115 c.p.c.*, in *Giust. Civile*; 2010, II, p. 309 ss.; TEDOLDI, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 76 ss.; BALENA, *La nuova pseudo riforma della giustizia civile*, in *Il giusto processo civile*, 2009, p. 776 ss.; FABIANI, *Il nuovo volto della trattazione e dell'istruttoria*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1170 ss.; SANTANGELI, *La non contestazione come prova liberamente valutabile*, in www.judicium.it, 2010, p. 1 ss.; in giurisprudenza, fra le altre, Cass. 3951/2012; Cass. 15326/2009; Cass. 14542/2009; Cass. 5356/2009; Trib. Varese 14.10.2011; Trib. Catanzaro 20.01.2011; Trib. Catanzaro 18.01.2011; Trib. Monza 29.09.2011; Trib. Piacenza 2.02.2010).

³² CEA, *L'evoluzione*, cit., c. 99 ss.; ID., *La modifica*, cit., c. 2683 ss.; DE VITA, voce *Non contestazione*, cit., p. 832 ss.; IANNIRUBERTO, *Il principio di non*

principio di economia processuale e di autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti in giudizio³³.

Il riconoscimento della domanda da parte del procuratore alle liti rappresenterebbe, quindi, la più esplicita forma di non contestazione delle pretese avversarie, cui conseguirebbe, in applicazione del disposto dell'art. 115 c.p.c. e del principio di economia processuale, la pacificità di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall'attore.

A meno che la veridicità degli stessi non risultasse smentita dalle risultanze istruttorie comunque acquisite al processo³⁴ e salvo il caso in cui il giudizio verta su diritti indisponibili (nel qual caso, il comportamento non contestativo della parte e, quindi, il riconoscimento della domanda, dovrebbe fungere da mero argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.³⁵).

contestazione, cit., p. 309 ss.; TEDOLDI, *La non contestazione*, cit., p. 76 ss.; PACILLI, *Osservazioni*, cit., p. 299 ss.; *contra*, per l'efficacia probatoria della non contestazione, BALENA, *La nuova pseudo-riforma*, cit., p. 776 ss.; FABIANI, *Il nuovo volto*, cit., p. 1170 ss.; SANTANGELI, *La non contestazione*, cit., parr. 2-3.

³³ Ma pur sempre nel rispetto del diritto delle parti ad una decisione giusta perché fondata sull'accertamento veritiero dei fatti, così che il dovere per il giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non contestati dovrebbe venire meno ogni qual volta le risultanze istruttorie comunque acquisite al processo esplicitamente smentiscano la veridicità dei fatti medesimi (CEA, *L'evoluzione*, cit., c. 99 ss.; PACILLI, *Osservazioni*; cit., p. 299 ss.).

Con riferimento al fondamento del principio di non contestazione nel principio di autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti in giudizio, per il periodo antecedente la riforma dell'art. 115 c.p.c., si veda CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 262 ss.; ID., *A proposito dell'onere di "prendere posizione"*, in *Giur. It.*, 1997, I, sez. II, p. 151 ss.; FABIANI, *I provvedimenti*, cit., c. 1996 ss.; PATTI, *Prove*, cit., p. 68 ss.; MERLIN, *Compensazione e processo*, II, cit., p. 60 ss.; FRUS, *Note sull'onere*, cit. p. 63 ss.; CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*, cit., c. 2017 ss.; ID., *La non contestazione dei fatti e la Corte di cassazione: ovvero un principio poco amato*, cit., c. 728 ss.; RASCIO, *Note brevi sul "principio di non contestazione"*, cit., p. 78 ss.; FORNACIARI, *La definizione del thema decidendum*, cit., p. 279 ss.; DEL CORE, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, cit., p. 111 ss..

³⁴ CEA, *L'evoluzione*, cit., c. 99 ss.; PACILLI, *Osservazioni*, cit., p. 299 ss..

³⁵ CEA, *La modifica*, cit., c. 2683 ss.; IANNIRUBERTO, *Il principio*, cit., p. 310 ss.; PACILLI, *Osservazioni*, cit., p. 299 ss..

E', però, necessario sottolineare come la pronuncia in esame, pur tentando di risolvere compiutamente il problema dell'efficacia del riconoscimento della domanda, ove questo non sia posto in essere dalla parte personalmente, qualificandolo come comportamento eminentemente non contestativo, in realtà non dia in alcun modo conto del *quid pluris* rappresentato dall'atto di riconoscimento (che, a differenza del comportamento non contestativo, non ha ad oggetto i soli fatti *ex adverso* allegati, ma l'intera situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio) e rimanga pur sempre nel novero di idee propugnato dai fautori dell'efficacia meramente probatoria di tale figura .

Ora, la giurisprudenza qui menzionata svolge sicuramente il pregevole compito di fugare ogni dubbio circa l'inopportunità di pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere in presenza del solo riconoscimento della domanda, non accompagnato dall'effettiva attuazione del diritto oggetto di giudizio.

Ma, stante la mancanza di una chiara e consapevole presa di posizione sulla natura e l'efficacia dell'atto di riconoscimento, le pronunce in esame non offrono spunti di particolare interesse per la soluzione delle questioni già sollevate circa la possibilità o meno di attribuire, all'interno del nostro ordinamento processuale, autonoma efficacia e rilevanza all'istituto del riconoscimento della domanda.

Sarà, quindi, necessario, nel prosieguo del presente lavoro, procedere al riesame dei presupposti applicativi dell'istituto medesimo, in parte, prescindendo dall'esperienza giurisprudenziale in materia e, in parte, ricercando un diverso angolo di visuale attraverso il quale approcciarsi alla tematica in oggetto.

3. *L'interesse ad impugnare la sentenza che abbia dato atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda*

Con riferimento specifico al riconoscimento della domanda, si è più volte posta all'attenzione della giurisprudenza un'ulteriore problematica, relativa all'impugnabilità o meno, da parte del convenuto, della sentenza che, dando atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda, abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, ovvero abbia accolto nel merito la pretesa attorea (seguendo il primo o il secondo degli orientamenti giurisprudenziali già esaminati).

In sostanza, ci si è chiesti se, di fronte al riconoscimento della domanda, il convenuto abbia o meno interesse ad impugnare la sentenza che ne abbia dato atto, anche a prescindere dall'effettivo contenuto della stessa (dichiarativo della cessazione della materia del contendere³⁶ o di accoglimento nel merito della pretesa attorea³⁷).

Sul punto, era in passato sorto un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, che la Cassazione a Sezioni Unite è stata poi chiamata a dirimere³⁸.

Da un lato, alcune pronunce, in adesione ad un concetto di interesse ad impugnare puramente formale (quale contrasto tra il contenuto della sentenza e il contenuto della domanda della parte³⁹),

³⁶ Tra le decisioni che hanno avuto occasione di pronunciarsi circa l'interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della domanda, si vedano, *in primis*, Cass. Sez. Un. 1558/1986, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1241 ss., con nota di ORSENIGO, *Impugnazione*, cit.; e in *Giur. It.*, 1987, I, 1, c. 2074, con nota di ATTARDI, *Riconoscimento del diritto*, cit., p. 481 ss.; fra le altre, Cass. 2494/1999; Cass. 3555/1981; Cass. 1337/1981; Cass. 1154/1962.

³⁷ Tra le decisioni che hanno avuto occasione di pronunciarsi circa l'interesse ad impugnare la sentenza di accoglimento nel merito della pretesa attorea, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della domanda da parte del convenuto, si vedano Cass. 6546/2004; Cass. 9684/1998; Cass. 1965/1978.

³⁸ Cass. Sez. Un. 1558/1986, cit..

³⁹ In questo senso, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, che legava l'interesse ad impugnare alla soccombenza totale o parziale rispetto alla domanda (Cass. 5259/1989; Cass. 2847/1987; Cass. 5156/1985; Cass. Sez. Un. 2619/1975; Cass. 392/1975). In dottrina, nello stesso senso, sia per l'attore che per il convenuto, LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, p. 265 ss.; ID., *Parte o capo di sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 47 ss.; LANCELOTTI, *La*

rilevando, nel caso di specie, la mancata difformità tra il contenuto delle conclusioni del convento, volte al riconoscimento della pretesa avversaria, e quello della sentenza medesima, che del riconoscimento stesso da atto, risolvevano *ab origine* la questione dell'interesse ad impugnare in senso negativo⁴⁰.

L'opposto indirizzo giurisprudenziale riteneva, invece, che la questione non potesse essere risolta in modo univoco: l'interesse ad impugnare avrebbe potuto sussistere, ma soltanto nel caso in cui il convenuto, pur avendo riconosciuto la pretesa attorea, non avesse poi soddisfatto spontaneamente il diritto riconosciuto (evitando di incorrere nella tacita acquiescenza alla sentenza di primo grado) e intendesse far valere nel giudizio d'appello un profilo giuridico nuovo⁴¹.

Ebbene, le Cassazione a Sezione Unite, a risoluzione di tale contrasto, si è espressa nei seguenti termini.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo degli orientamenti giurisprudenziali citati, l'interesse ad impugnare dovrebbe considerarsi coincidente non con la mera soccombenza formale della parte, ma con la sua soccombenza materiale: in tutti i casi in cui la sentenza possa arrecare un pregiudizio sostanziale alla parte, pregiudizio che va desunto da un confronto tra la situazione

soccombenza come requisito di legittimazione alle impugnazioni, Modena, 1979, p. 42 ss.; MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, s.d., IV, p. 244 ss.. Per l'applicabilità del criterio della soccombenza formale alla sola parte attrice, SATTA, *Commentario al Codice di Procedura Civile*, Milano, 1962, II, 2, p. 13 ss.; SALVANESCHI, *Soccombenza materiale e soccombenza processuale: spunto per una riflessione intorno all'interesse ad impugnare*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, p. 570 ss..

⁴⁰ Cass. 1154/1962; Cass. 1337/1981; Cass. 3555/1981.

⁴¹ Cass. 1965/1978; Cass. 3859/1978. Per il riconoscimento dell'interesse ad impugnare a prescindere dal comportamento assunto dalla parte convenuta in ordine alla domanda contro di essa proposta, eventualmente anche di adesione alle richieste dell'attore, in materia di diritti indisponibili (nel caso di specie, in materia di divorzio), in ragione dell'assoluta irrilevanza dell'atto di riconoscimento medesimo e del conseguente configurarsi di una soccombenza materiale, si veda Cass. 5538/1984.

giuridica esistente prima della pronuncia giudiziale e quella che si è determinata dopo la sua emanazione, si dovrebbe ritenere che la stessa, a prescindere dal contenuto della conclusioni rassegnate in giudizio, abbia interesse ad impugnarla⁴².

In definitiva, la soccombenza si risolverebbe nel contrasto sostanziale fra il contenuto della sentenza e l'interesse della parte.

E nel caso della sentenza che dia atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda da parte del convenuto (nella fattispecie, con una declaratoria di cessazione della materia del

⁴² In senso conforme, sulla nozione materiale di soccombenza e di interesse ad impugnare, da apprezzarsi con riferimento all'utilità concreta che alla parte deriverebbe dall'accoglimento del gravame, si vedano, fra le più recenti, Cass. 14574/2010; Cass. 15353/2010; Cass. 21257/2009; Cass. 10486/2009; Cass. 6546/2004; Cass. 13373/2008; Cass. 12952/2007; Cass. 18736/2003; Cass. 8993/2003; Cass. 11778/2002; Cass. 1902/2002; Cass. 6977/2000; Cass. 2494/1999; Cass. 3335/1999; Cass. 12541/1998; Cass. 9684/1998; Cass. 9401/1995; Cass. 1925/1994; Cass. 1826/1993.

In dottrina, vi è chi assimila l'interesse ad impugnare all'interesse ad agire (MORTARA, *Commentario*, cit., II, p. 594 ss.; ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile. Il processo di cognizione*, Padova, 1939, p. 416 ss.; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 185 ss.; GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, I, Milano, 1952, p. 166 ss.), chi lo ricostruisce quale aspetto della legittimazione all'impugnazione (ATTARDI, *L'interesse all'impugnazione*, Padova, 1955, p. 287 ss.; SATTA, *Commentario*, cit., II, p. 19) e chi ne assorbe il concetto nella nozione di soccombenza, formale e materiale (CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, Roma, 1956, p. 132 ss.; CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 98; LIEBMAN, *Manuale*, cit., II, p. 263 ss.).

Peraltro, che non vi sia sempre coincidenza tra soccombenza formale ed interesse ad impugnare, sembra essere un dato ormai acquisito del pensiero giuridico italiano (v. GRASSO, *L'interesse ad impugnare*, 1967, p. 44 ss.; ATTARDI, *Sulla legittimazione a proporre regolamento di competenza*, in *Giur. It.*, 1975, I, 1, 1356 ss.; ID., *Sentenza di rito e soccombenza del convenuto*, in *Giur. It.*, 1976, I, 1, p. 491 ss.; CHIARLONI, *L'impugnazione incidentale nel processo civile*, Milano, 1969, p. 62 ss.; SASSANI, voce *Interesse ad agire*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma, 1989, p. 14 ss.; SALVANESCHI, *L'Interesse*, cit., p. 374 ss.; BONSIGNORI, voce *Impugnazioni civili in generale*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 341 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., II, p. 368 ss.). In definitiva, si può ritenere che la soccombenza non sia il nucleo portante della nozione di interesse ad impugnare, ma rappresenti "un elemento sintomatico, la cui presenza può, ma non necessariamente deve, rivelare la sussistenza dell'interesse al gravame ed allo stesso tempo la cui assenza può, ma non necessariamente deve, rivelare la carenza dello stesso interesse (SALVANESCHI, *L'interesse*, cit., p. 377 ss.).

contendere), non vi sarebbe dubbio circa la dannosità del suo contenuto per il convenuto stesso⁴³.

Nonostante l'adesione alla tesi della soccombenza materiale a non meramente processuale, però, il convenuto che abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria potrebbe impugnare la sentenza pronunciata sulla base del riconoscimento soltanto per far valere un profilo giuridico nuovo della questione oggetto di giudizio, impedendo l'intervenuto riconoscimento dell'altrui ragione la facoltà di mettere nuovamente in discussione, nella fase di gravame, i temi e i profili già dibattuti in primo grado.

Le ragioni di tale limite non sono, peraltro, ben esplicitate dalla Corte: seguendone l'*iter* argomentativo, sembrerebbe che esso derivi dall'attribuzione all'atto di riconoscimento di un'efficacia dispositiva sostanziale del diritto dedotto in giudizio.

Non si spiegherebbe, altrimenti, perché la Corte escluda l'operatività di tale limite nel caso in cui il riconoscimento non sia stato posto in essere dalla parte personalmente o dal difensore da essa legittimato a disporre del diritto controverso, ovvero nel caso in cui il riconoscimento abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili: in tali ipotesi, infatti, l'impugnabilità della sentenza dovrebbe sempre essere ammessa, non essendo configurabile un riconoscimento operativo di effetti nei confronti delle parti.

⁴³ Cosa che, in realtà, con riferimento specifico all'ipotesi in cui la sentenza che voglia dare atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda si traduca in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto detto circa la natura di rito di tale pronuncia (v. *supra* par. 1), non si ritiene di poter condividere. Si sottolinea, peraltro, come la giurisprudenza di legittimità successivamente conformatasi alla pronuncia in esame, circa la sussistenza dell'interesse ad impugnare la sentenza in capo al convenuto che abbia riconosciuto la pretesa avversaria, abbia quasi sempre avuto a che fare con decisioni di merito che, in ragione dell'intervenuto riconoscimento, ben lungi dal dichiarare la cessazione della materia del contendere, hanno integralmente accolto la domanda attorea, condannando il convenuto medesimo all'adempimento richiesto dalla controparte (Cass. 9684/1998; Cass. 6546/2004)

Il limite suddetto, inoltre, a ben guardare, tenendo in considerazione la fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte, riguarderebbe non tanto l'ammissibilità del gravame solo ove volto a far valere profili giuridici nuovi della questione oggetto di giudizio, quanto l'ammissibilità del gravame medesimo solo ove si affermi che il riconoscimento della pretesa avversaria sia intervenuto sulla base di erronei presupposti di fatto, la cui corretta percezione e allegazione in giudizio in primo grado avrebbe portato il convenuto a contestare la domanda attorea e avrebbe implicato l'estensione del *thema decidendum* a ulteriori questioni di diritto⁴⁴.

Sembrirebbe, quindi, che la Corte, attribuendo natura negoziale all'atto di riconoscimento, ritenga necessario concedere alla parte che affermi l'invalidità del riconoscimento medesimo, per la

⁴⁴Nel caso di specie, infatti, le Sezioni Unite hanno riconosciuto in capo all'INPS, convenuto in giudizio per la pretesa erogazione di una pensione di invalidità, l'interesse ad impugnare la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, in quanto l'INPS medesimo aveva dedotto, come motivo di gravame, l'erroneità della propria dichiarazione di riconoscimento, perché fondata sulle sole risultanze peritali aventi ad oggetto l'invalidità dell'attrice, essendo stata del tutto omessa la preventiva verifica dell'avvenuto versamento di sufficienti versamenti contributivi.

In senso conforme, a definizione di una vicenda processuale sostanzialmente analoga a quella affrontata dalla Sezioni Unite, si veda Cass. 9684/1998, secondo la quale, in materia previdenziale, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare in capo all'INPS convenuto, rileva non solo il principio secondo il quale l'interesse ad impugnare medesimo deve essere valutato in ragione della soccombenza sostanziale dell'impugnante, ma il carattere imperativo delle norme sui trattamenti previdenziali, che escluderebbero la configurabilità di riconoscimento vincolante da parte dell'Ente assicuratore (anche in questo caso, nel primo grado del giudizio, l'INPS aveva riconosciuto la domanda attorea all'esito della sola consulenza tecnica espletata sull'invalidità dell'attrice, senza previamente verificare l'esistenza del requisito contributivo).

Sempre in senso conforme, ancora una volta a definizione di un giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali, si veda Cass. 2494/1999 (anche in questo caso l'INPS aveva riconosciuto la fondatezza della domanda attorea sulla base di un erroneo presupposto di fatto - l'inerenza della sopravvenuta domanda di regolarizzazione contributiva al credito dedotto in giudizio -).

Da ultimo, sempre in senso conforme, in materia tributaria, con specifico riferimento all'indisponibilità del diritto oggetto di giudizio e alla conseguente inefficacia del riconoscimento, si veda Cass. 6546/2004.

viziata formazione della volontà ad esso sottesa (nel caso di specie, per l'erronea percezione dei fatti costitutivi della pretesa vantata dall'attore), la facoltà di impugnare la sentenza che ne abbia dato atto⁴⁵.

In definitiva, le conclusioni cui perviene la Corte sono chiare nel riconoscere che la conformità tra il contenuto delle conclusioni del convenuto e quello della sentenza non esclude di per sé l'interesse ad impugnare, sussistendo esso in almeno due situazioni: quella in cui, essendo oggetto del giudizio un diritto disponibile, si faccia valere un profilo giuridico assolutamente non trattato nelle fasi pregresse del giudizio, in quanto attinente a circostanze di fatto previamente non contestate per errore della parte, e quella in cui il giudice abbia errato nel conformare la propria decisione alla richiesta delle parti, in una situazione in cui l'indisponibilità del diritto avrebbe dovuto portare a non dare alcun peso alla volontà privata.

Ora, gli Autori che si sono occupati di commentare la pronuncia in esame, pur criticando l'implicita qualificazione del riconoscimento della domanda come atto negoziale, ne hanno sostanzialmente condiviso le conclusioni: si è, infatti, ritenuto che la Corte abbia correttamente attribuito al convenuto l'interesse ad impugnare la sentenza che abbia dato atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda attorea ed, anzi, nemmeno i limiti dalla stessa individuati in materia di diritti disponibili dovrebbero ritenersi operativi⁴⁶.

Ciò in quanto gli Autori medesimi, fautori della tesi liebmaniana dell'efficacia meramente probatoria del riconoscimento della domanda, sostengono che non ci possa essere alcun valido

⁴⁵ ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 482 ss..

⁴⁶ ORSENIGO, *Impugnazione*, cit., c. 1241 ss.; ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 481 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse*, cit., p. 212 ss..

motivo per negare il pieno interesse ad impugnare del convenuto di fronte alla sentenza che, aderendo alle sue conclusioni (conformi a quelle dell'attore), gli abbia dato torto: la sua posizione, infatti, non sarebbe diversa da quella del convenuto confitente che sia rimasto soccombente nella lite, o da quella di un qualsiasi convenuto che abbia perso il processo pur non avendo reso alcuna confessione⁴⁷.

Si ritiene, però, che al commento di tali Autori, fondamentalmente propensi a sostenere la fondatezza di ogni argomento idoneo a confutare la configurabilità, all'interno del nostro ordinamento, del riconoscimento della domanda quale istituto autonomo e dotato di un'efficacia sua propria, sia sfuggito un dettaglio non del tutto indifferente.

La Corte ha attribuito al convenuto la facoltà di impugnare la sentenza che abbia dato atto dell'intervenuto riconoscimento della domanda in ragione della necessità di adottare una concezione materiale della soccombenza, da intendersi quale contrasto sostanziale tra il contenuto della sentenza e l'interesse della parte (e non vi è dubbio che la sentenza di accoglimento della pretesa attorea, di regola, contrasti con l'interesse sostanziale del convenuto).

Ma allora perché prevedere un regime differenziato per i giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili e per quelli aventi ad oggetto diritti indisponibili (e, cioè, perché affermare la sussistenza dell'interesse ad impugnare nel caso del giudizio avente ad oggetto diritti indisponibili e negarla, entro certi limiti, nel caso del giudizio avente ad oggetto diritti disponibili)?

Se si trattasse solo di una questione di soccombenza materiale, l'impugnabilità della sentenza dovrebbe essere ammessa

⁴⁷ ORSENIGO, *Impugnazione*, cit., c. 1241 ss.; ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 481 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse*, cit., p. 212 ss..

tout court, visto che il suo contenuto, in relazione alla posizione sostanziale delle parti, in entrambi i casi sarebbe il medesimo (e la natura disponibile o meno dell'oggetto del processo verrebbe in considerazione soltanto con riferimento al merito del gravame, nel momento in cui si dovesse valutare l'effettiva efficacia, quanto meno tra le parti, dell'intervenuto riconoscimento).

E, ancora, nel caso dei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili, perché affermare la sussistenza dell'interesse ad impugnare la sentenza soltanto nel caso in cui l'atto di riconoscimento non sia stato posto in essere dalla parte personalmente o dal suo procuratore a ciò legittimato ovvero nel caso in cui la parte voglia far valere profili giuridici nuovi?

Di nuovo, se si trattasse solo di una questione di soccombenza materiale, l'impugnabilità della sentenza dovrebbe essere ammessa indiscriminatamente (e le ulteriori questioni relative alla validità dell'intervenuto riconoscimento o alla novità dei profili giuridici prospettati dovrebbero essere lasciate al merito del gravame).

La spiegazione può essere la seguente.

La Corte potrebbe aver implicitamente ritenuto che, intervenuto il valido riconoscimento dell'altrui pretesa (valido in quanto posto in essere con riferimento a diritti disponibili, da un soggetto avente capacità di disporre e sulla base della corretta percezione della loro fattispecie costitutiva), a prescindere dalla posizione processuale assunta, il reale e concreto interesse sostanziale della parte, per ragioni sue proprie (eventualmente extragiuridiche), venga di fatto a coincidere con lo stato di diritto conseguente all'accoglimento della domanda attorea e, pertanto, non si incorra in un'ipotesi di soccombenza, né formale né materiale.

In altre parole, il riconoscimento della domanda avversaria, ove abbia avuto ad oggetto diritti disponibili e ove la volontà ad esso

sottesa sia stata validamente espressa, oltre ad influire sul contenuto della sentenza (in quanto assimilabile ad un atto dispositivo di diritto sostanziale), non comportando, in realtà, alcun tipo di soccombenza (né formale, né materiale) in capo al convenuto a fronte della pronuncia giudiziale che ne abbia dato atto, contribuirebbe ad escludere *ab origine* la sussistenza dell'interesse ad impugnare la sentenza medesima.

Di contro, ove il riconoscimento della domanda sia intervenuto in un giudizio avente ad oggetto diritti indisponibili oppure ove sia stato invalidamente posto in essere in un giudizio avente ad oggetto diritti disponibili (dal procuratore alle liti non legittimate a disporre del diritto controverso ovvero sulla base dell'erronea percezione dei fatti costitutivi della pretesa avversaria), si incorrerebbe in una vera e propria ipotesi di soccombenza materiale del convenuto, cui conseguirebbe il relativo interesse ad impugnare la sentenza che di tale riconoscimento abbia dato atto.

E' evidente il tentativo di valorizzare l'efficacia vincolante, quantomeno per le parti, del riconoscimento della domanda, a dispetto dell'assenza di un esplicito riferimento normativo in tal senso.

Del resto, permettere indiscriminatamente alla parte che abbia validamente e consapevolmente riconosciuto la fondatezza della domanda attorea nel corso del primo grado del giudizio di impugnare la sentenza che ne abbia dato atto, costringendo il giudice *ad quem* a scendere nel merito delle censure senza poter procedere ad una preventiva dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare, rappresenterebbe un ingiustificato dispendio di attività processuale.

L'*iter* processuale rimarrebbe, di fatto ed ingiustamente, in balia del convenuto.

Ebbene, ancora una volta, la riflessione intorno alla figura del riconoscimento della domanda e all'individuazione dei termini di operatività di tale istituto conduce ad interrogarsi su questioni di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.

Sarà, quindi, questo il nuovo angolo di visuale dal quale, nel prosieguo, si procederà al riesame dei presupposti applicativi dell'istituto in oggetto.

CAPITOLO III

IL RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA COME FORMA DI ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO E DEL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE

1. Il riconoscimento della domanda come negozio giuridico di diritto sostanziale

Come si è già detto, l'obiettivo del presente lavoro è quello di suggerire una possibile ricostruzione della figura del riconoscimento della domanda, quale vero e proprio istituto processuale dotato di un'efficacia sua propria, in quanto compatibile non solo con i principi regolatori del giudizio civile, ma anche con le esigenze cui, attualmente, lo strumento processuale è chiamato a rispondere¹.

Ebbene, occorre a tal fine rimeditare le conclusioni raggiunte in proposito dal pensiero dottrinale².

Si è visto che, circa l'efficacia e la natura della figura in oggetto, si sono sviluppati due orientamenti contrapposti.

Da un lato, vi è chi, pur in assenza di un'espressa disposizione legislativa in materia all'interno del nostro ordinamento processuale³, si è dichiarato favorevole all'attribuzione di

¹ CAPONI, *Autonomia privata*, cit., p. 111 ss..

² Per la completa esposizione del pensiero dei singoli Autori, v. *retro* Cap. I.

³ In realtà, la figura del riconoscimento della domanda non è del tutto estranea al nostro ordinamento processuale: nella disciplina legislativa di alcuni istituti è, infatti, possibile rinvenire un'applicazione peculiare della regola del riconoscimento (PROTO PISANI, *Osservazioni*, cit., c. 1927 ss.): basti pensare, a titolo di esempio, al giudizio di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c..

Secondo il dettato normativo, "Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi [...] Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo" (art. 263 c.p.c.) e "La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. [...] Se le parti, in seguito alla

discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente [...]” (art. 264 c.p.c.).

Ebbene, dal combinato disposto delle norme citate, il giudizio di rendiconto risulta diviso in due fasi, la prima finalizzata all'accertamento dell'obbligo di rendiconto, la seconda finalizzata alla sua accettazione e all'eventuale condanna di pagamento delle somme dovute, condizionata all'effettivo esercizio della relativa azione: in entrambe le fasi il legislatore, per giungere a una più veloce definizione della controversia, ricorre all'utilizzo di provvedimenti ordinatori fondati sull'accordo delle parti, ovvero sul riconoscimento delle pretese avversarie (RAMPAZZI GONNET, *Il giudizio civile di rendiconto*, Milano, 1991, p. 35 ss.; CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 1285 ss.; REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1953, p. 230 ss.; ROCCO, voce *Rendimento dei conti*, in *Nss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, p. 432 ss.; ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, I, p. 736 ss.; MAGRONE, *Il rendimento dei conti*, in *Giur. it.*, 1966, IV, p. 1 ss.; AMADEI, *Questioni vecchie e nuove in tema di rendiconto*, in *Giust. Civ.*, 2000, fasc. 4, pt. 1, p. 1141 ss.; CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 400 ss.; LUISO, voce *Rendiconto (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 795 ss.; MARELLI, *Il rendiconto tra tutela contenziosa e forme camerale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, fasc. 4, p. 1115 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 283 ss.; LANDI, voce *Rendimento dei conti (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, p. 1 ss.).

Relativamente alla prima fase del giudizio, l'art. 263. 1 c.p.c. si presenta, in realtà, come una norma lacunosa, in quanto non chiarisce il presupposto in base al quale il giudice possa ordinare la presentazione del conto: la dottrina prevalente ha però riconosciuto la necessità dell'accordo delle parti sull'esistenza dell'obbligo di rendiconto ai fini dell'emissione dell'ordinanza *de qua* (CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 1285 ss.; REDENTI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 230 ss.; LUISO, voce *Rendiconto*, cit., p. 795 ss.; RAMPAZZI GONNET, *Il giudizio civile di rendiconto*, cit., p. 127 ss.; LANDI, voce *Rendimento dei conti*, cit., par. 1 ss.; MARELLI, *Il rendiconto*, cit. p. 1115 ss.; CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 400 ss.).

Relativamente alla seconda fase del giudizio, gli artt. 263 e 264 c.p.c. stabiliscono che in caso di accettazione del conto, immediata o in seguito alla discussione, il giudice istruttore ne dia atto nel verbale e ordini il pagamento delle somme che risultino dovute e che, invece, nel caso in cui una parte contesti le partite, si apra la fase istruttoria, finalizzata alla successiva rimessione della causa al Collegio.

L'ordinanza di pagamento del saldo ex art. 263. 2 c.p.c. si fonda, quindi, su un accordo delle parti sulla sussistenza di quanto riportato nel conto, accordo che consiste in un vero e proprio atto sostanziale di carattere negoziale, il che è provato dalla sua irrevocabilità, se non per motivi assimilabili a vizi del consenso, ex art. 266 c.p.c., dalla non impugnabilità del provvedimento e dall'assenza di discrezionalità per il giudice nella sua emanazione (MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 283 ss.; REDENTI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 230 ss.; ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., I, p. 736 ss.; LANDI, voce *Rendimento dei conti*, cit., par. 1 ss.; ROCCO, voce *Rendimento dei conti*, cit., p. 432 ss.; CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 404 ss.; RAMPAZZI GONNET, *Il giudizio civile di rendiconto*, cit., p. 177 ss., la quale si preoccupa di specificare quale tipo di negozio sostanziale ponga in essere l'accettazione del conto: non si tratterebbe di un riconoscimento di debito, vista la sua attitudine a provocare la sola inversione dell'onere della prova, bensì di un negozio di accertamento, utilizzato come strumento di conciliazione della lite).

un'autonoma rilevanza al riconoscimento della domanda, strettamente connessa alla sua efficacia vincolante per la decisione giudiziale⁴.

Tali Autori hanno ricondotto l'efficacia peculiare del riconoscimento ora alla sua natura di vero e proprio negozio giuridico di diritto sostanziale, dispositivo del diritto oggetto di lite⁵, ora alla sua natura di negozio unilaterale di accertamento⁶, ora identificandolo come "forma di proposizione al giudice da parte del convenuto di una domanda identica a quella dell'attore"⁷, ora qualificandolo come strumento processuale di manifestazione dell'autonomia delle parti nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili e dominati dal principio dispositivo⁸.

Conseguentemente, l'efficacia vincolante per la decisione giudiziale è stata ricondotta, per un verso, all'esercizio dei poteri

Non da ultimo, occorre tenere presente che la dottrina maggioritaria è attualmente portata ad attribuire al giudizio di rendiconto natura di giudizio speciale di cognizione volto all'accertamento dell'obbligo di rendiconto, della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute e della correttezza dell'operato del gestore: infatti, in ragione della complessità dell'oggetto di tale giudizio e della sua esperibilità in via autonoma, è stata negata l'assimilabilità del rendiconto a una prova documentale del diritto principale o ad un mero procedimento istruttorio simile alla verifica giudiziale di scrittura (RAMPAZZI GONNET, *Il giudizio civile di rendiconto*, cit., p. 35 ss.; CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 1285 ss.; REDENTI, *Diritto processuale*, cit., p. 230 ss.; ROCCO, voce *Rendiconto dei conti*, cit., p. 432 ss.; ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 736 ss.; MAGRONE, *Il rendiconto dei conti*, cit., p. 1 ss.; AMADEL, *Questioni vecchie e nuove in tema di rendiconto*, cit., p. 1141 ss.; CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 400 ss.; LUISO, voce *Rendiconto*, cit., p. 795 ss.; MARELLI, *Il rendiconto*, cit., p. 1115 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 283 ss.).

In conclusione, nel caso del giudizio di rendiconto, sembra proprio che il legislatore si sia servito dell'istituto del riconoscimento della domanda per giungere alla sollecita definizione della causa: si tratta, però, di una fattispecie specifica e con un ambito di applicazione ben circoscritto, il cui esame, data la specialità del procedimento di cognizione ad esso sotteso, non può fornire utili elementi per la ricostruzione, in via generale, dell'istituto in oggetto.

⁴ V. *retro* Cap. I par. 2.

⁵ COSTA, *Contributo*, cit., p. 99 ss.; ROCCO, *L'autorità della cosa giudicata*, cit., p. 383 ss..

⁶ CARNELUTTI, *Sistema*, cit., p. 168 ss.; ID., *Note sull'accertamento negoziale*, cit., p. 3 ss..

⁷ COSTA, *Contributo*, cit., p. 99 ss.; CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 169.

⁸ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss.; ID., *Istituzioni*, cit., p. 298 ss..

privatistici delle parti⁹, per l'altro, alla vigenza dello stesso principio dispositivo¹⁰.

Dall'altro, vi è chi, proprio per l'assenza di un'apposita previsione legislativa atta a disciplinare l'asserita efficacia vincolante del riconoscimento della domanda sul contenuto della pronuncia giudiziale, ha recisamente negato la possibilità di attribuirgli detta efficacia e ha semplicemente preferito ricondurre la figura in esame nell'ambito delle dichiarazioni confessorie¹¹.

E, si ribadisce, quest'ultimo orientamento è quello ad oggi prevalente nel pensiero processualcivilistico¹².

Appare, quindi, opportuno riesaminare dettagliatamente i punti salienti delle critiche mosse al pensiero di chi si è dichiarato favorevole alla massima valorizzazione del riconoscimento della domanda, per verificare se le stesse siano o meno del tutto condivisibili.

Innanzitutto, con riferimento all'ipotizzata qualificazione del riconoscimento della domanda quale forma di proposizione al giudice da parte del convenuto di una domanda identica a quella dell'attore, non si può che concordare con quanto eccepito in proposito.

Sostenere che il convento, riconoscendo la pretesa avversaria, formuli una domanda identica a quella attorea, dacché discenderebbe l'obbligo per l'organo giudicante di accogliere nel merito detta domanda, stante l'uniformità delle conclusioni rassegnate dalle parti,

⁹ COSTA, *Contributo*, cit., p. 99 ss.; ROCCO, *L'autorità della cosa giudicata*, cit., p. 383 ss..

¹⁰ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss.; ID., *Istituzioni*, cit., p. 298 ss..

¹¹ LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 177 ss.; MICHELI, *Rinuncia*, p. 354 ss., FURNO, *Contributo*, cit., p. 121 ss. V. *retro* Cap. I par. 3.

¹² ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 482 ss.; ID., *Le nuove disposizioni*, cit., p. 67 ss.; ID., *Le ordinanze di condanna*, cit., p. 67 ss.; SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 202 ss.; MERLIN, *Compensazione e processo*, cit., I, p. 53 in nota 104; CARRATTA, *Il principio di non contestazione*, cit., p. 513 ss.; SCALA, *La cessazione della materia del contendere*, cit., p. 234 ss..

significherebbe ammettere la proponibilità di una domanda completamente carente di interesse ad agire¹³.

E ciò senza dubbio andrebbe a collidere con il disposto dell'art. 100 c.p.c..

Ma non solo: il convenuto, ove davvero, con il riconoscimento della pretesa avversaria, proponesse una domanda identica a quella attorea, sarebbe del tutto privo di ogni legittimazione ad agire e la domanda medesima dovrebbe a maggior ragione considerarsi inammissibile, venendo a mancare ogni coincidenza tra il soggetto agente e l'affermato titolare del diritto dedotto in giudizio¹⁴.

¹³ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss.. Sull'interesse ad agire, definito quale "affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto", ovvero quale "affermazione di un diritto come abbisognevole di tutela", e qualificato come condizione di proponibilità dell'azione giudiziale, si veda MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., p. 52 ss.. Per la più compiuta definizione dell'interesse ad agire quale "rapporto di utilità intercorrente tra l'affermata lesione del diritto e il provvedimento giurisdizionale richiesto", si veda LIEBMAN, *Manuale*, cit., I, p. 136 ss.. In generale, sull'argomento, v. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955; GARBAGNATI, *Azione ed interesse*, in *Jus*, 1955, p. 316 ss.; MANDRIOLI, *Uso ed abuso del concetto di interesse ad agire*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1956, p. 342 ss.; FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Milano, 1957, p. 131 ss.; GRASSO, *Note per un rinnovato discorso sull'interesse ad agire*, in *Jus*, 1968, p. 349 ss.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., p. 1065; LANFRANCHI, *Note sull'interesse ad agire*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 1093 ss.; NASI, voce *Interesse ad agire*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1972, p. 28 ss.; SASSANI, voce *Interesse ad agire (Diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XVII, 1979, p. 1 ss.; ATTARDI, voce *Interesse ad agire*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IX, Torino, 1933, p. 514 ss.

¹⁴ Ciò in considerazione del disposto dell'art. 81 c.p.c., secondo il quale, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, trattandosi quest'ultima di un'ipotesi del tutto eccezionale. In generale, sull'argomento, v. ATTARDI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, X, Torino, 1993, p. 524 ss.; GARBAGNATI, *La sostituzione processuale*, Milano, 1942, p. 131 ss.; MICHELI, *Considerazioni sulla legittimazione ad agire*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 566 ss.; ATTARDI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Novissimo Dig. It.*, IX, Torino, 1963, p. 721 ss.; TOMEI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 65 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., I, p. 55 ss.; CECHELLA, voce *Sostituzione processuale*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 640 ss.; FAZZALARI, voce *Sostituzione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 159 ss..

Si tenga, peraltro, presente che autorevole dottrina ha sostenuto come l'interesse ad agire sempre presupponga la legittimazione ad agire (di contro, non sempre si ritiene valga il contrario), sicché, nel caso di specie, la carenza di quest'ultima condizione

Senza contare che, se si ricostruisse l'istituto in esame alla stregua di una domanda giudiziale del convenuto identica a quella attorea, il riconoscimento medesimo dovrebbe soggiacere al regime di preclusioni previsto per le domande riconvenzionali, con una drastica riduzione delle possibilità di un suo concreto utilizzo nel corso del giudizio¹⁵.

Passiamo, quindi, al prospettato inquadramento del riconoscimento della domanda quale negozio giuridico di diritto sostanziale, in quanto dispositivo del diritto dedotto in giudizio,

dell'azione già di per sé escluderebbe la sussistenza dell'interesse ad agire medesimo (PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., p. 1080 ss.; CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 117 ss.).

¹⁵ Il convenuto potrebbe, infatti, efficacemente riconoscere la pretesa attorea solo nella propria comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., o, al più, ove si volesse configurare il riconoscimento come una sorta di modificazione e/o precisazione delle eccezioni e conclusioni già proposte, in senso conforme a quelle attoree, entro il termine di cui all'art. 183.6 n. 1) c.p.c.: ciò di fatto diminuirebbe drasticamente le ipotesi di riconoscimento, posto che, nella prassi, il convenuto sovente è indotto ad aderire alla pretesa avversaria proprio all'esito della fase istruttoria o, quantomeno, successivamente alla definizione del *thema probandum* e, comunque, assai di rado *in limine litis*.

Di fatto, la problematica in oggetto non si porrebbe ove si ritenesse di aderire alla tesi di chi sostiene la rilevabilità delle decadenze processuali esclusivamente ad istanza di parte (cfr. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 163 ss.), in quanto l'attore che abbia assistito al riconoscimento "tardivo" della propria domanda non avrebbe alcun interesse a rilevare detta decadenza.

Peraltro, il dibattito dottrinale sulla rilevabilità d'ufficio o ad istanza di parte delle decadenze processuali è ad oggi tutt'altro che sopito. Gli autori che sostengono la rilevabilità d'ufficio delle decadenze sottolineano soprattutto come il regime delle preclusioni sia funzionale alle esigenze pubblicistiche dell'ordinato e celere svolgimento del processo (in questo senso v. BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983, p. 471 ss.; FORNACIARI, *La definizione del thema decidendum e probandum nel processo civile di rito ordinario*, in *Giust. Civ.*, 2002, II, p. 315 ss.). Chi invece sostiene la rilevabilità ad istanza di parte delle decadenze mette in evidenza come il fine primario perseguito dal legislatore nella formulazione del regime delle preclusioni, non sia la concentrazione del processo, anche contro la volontà delle parti, ma l'offrire una forma di tutela adeguata alla parte che ne voglia approfittare (in questo senso v. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, cit., p. 163 ss.; ID., *Riforma del processo civile (artt. 180, 183, 184)*, in *Le nuove leggi civili comm.*, 2006, p. 953 ss.). Una posizione intermedia è sostenuta da PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 231 ss., il quale ammette che le parti, in linea con il disposto dell'art. 306 c.p.c., possano rinunciare alle preclusioni, attraverso un esplicito accordo, stipulato personalmente o da procuratori speciali, limitando così il potere del giudice di procedere al rilievo d'ufficio delle stesse.

ovvero in quanto negozio unilaterale di accertamento: secondo tale tesi, l'efficacia vincolante del riconoscimento, che dovrebbe necessariamente portare alla pronuncia di una sentenza di merito conforme alla pretesa attorea, dipenderebbe direttamente dai poteri privatistici delle parti.

Ora, le critiche mosse a tale tesi sono state le seguenti.

In primo luogo, si è rilevato come l'attribuire al riconoscimento natura di negozio giuridico di diritto sostanziale necessariamente trasformerebbe tale atto in un negozio giuridico astratto, che, in quanto tale, permetterebbe al giudice di accogliere la domanda attorea senza risalire al rapporto giuridico posto a fondamento del riconoscimento: ma, come noto, il diritto privato italiano non ammette, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, atti negoziali completamente privi dell'elemento causale¹⁶.

¹⁶ LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 208 ss.. L'ordinamento italiano, in effetti, non riconosce validità ai negozi giuridici privi di causa, cioè privi di quell'elemento che costituisce lo schema dell'operazione economico giuridica che il negozio realizza immediatamente, come palesemente risulta dalla stessa normativa del codice, il quale, da un lato, pone la causa tra i «requisiti» del negozio patrimoniale (art. 1325 n. 2). Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali è sempre causale, i negozi obbligatori sono quasi sempre causali, salvo alcune ipotesi eccezionali, e i negozi giuridici astratti sono ammessi solo nei casi tipici menzionati dalla legge, come nel caso delle promesse unilaterali disciplinate dall'art. 1988 c.c. (TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2002, p. 186 ss.; GIORGIANNI, voce *Causa del negozio giuridico (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 1960, p. 565 ss.). Peraltro, il problema della «astrattezza» si pone sotto diversi aspetti: esso riassume in sé le questioni relative alla configurabilità di un negozio senza causa, alla necessità della menzione della causa, alla reazione dell'ordinamento di fronte alla mancanza di causa, alla possibilità dell'acquisto di un diritto «puro», ovvero sia sganciato dalla causa, e alla possibilità dell'assunzione di un obbligo che, pur coincidendo con uno preesistente, sia sganciato dalla causa che gli è propria (GIORGIANNI, *op. loc. cit.*, p. 565 ss.). Ebbene, la problematica in esame, relativa all'astrattezza del negozio dispositivo al quale si volesse ricondurre il riconoscimento della domanda, sembra connessa proprio all'ultima delle questioni citate (NICOLÒ, *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, p. 416 ss.; GIORGIANNI, voce *Accertamento (negozio di)*, cit., p. 233 ss.). Per ampi riferimenti bibliografici v. SCALISI, voce *Negozio astratto*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 106 ss..

In secondo luogo, si è evidenziato come, in ogni caso, la funzione primaria del processo civile sia quella di attuare rapporti giuridici esistenti e non quella di crearne di nuovi.

Ebbene, nel caso della qualificazione del riconoscimento della domanda come negozio giuridico di diritto sostanziale a contenuto dispositivo, le critiche mosse a tale tesi meritano senz'altro di essere condivise.

Il riconoscimento medesimo, infatti, effettivamente permetterebbe di addivenire a una pronuncia giudiziale di merito di accoglimento della pretesa attorea in virtù di una volontà negoziale dispositiva delle parti del tutto avulsa dal rapporto giuridico dedotto in giudizio e, pertanto, deficitaria dell'elemento causale: in sostanza, il riconoscimento della domanda muterebbe la propria peculiare efficacia da un atto negoziale delle parti di per sé inammissibile, in assenza di un'apposita previsione legislativa, anche ove fosse compiuto in sede stragiudiziale, il che sarebbe davvero un risultato paradossale.

Di contro, nel caso della qualificazione del riconoscimento della domanda come negozio unilaterale di accertamento, le medesime critiche destano qualche perplessità.

Occorre, innanzitutto, riprendere per brevi cenni il dibattito dottrinale a suo tempo sorto circa l'ammissibilità del negozio di accertamento.

Inizialmente vi è stato chi, asserendo l'incompatibilità logica tra funzione accertativa e natura negoziale, ha sostenuto l'inutilità¹⁷

¹⁷ LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1933, p. 274 ss.

ovvero l'assoluta non configurabilità all'interno del nostro ordinamento di un negozio giuridico di tal fatta¹⁸.

Da un lato, infatti, si è affermato che il negozio di accertamento, inteso come atto di volontà, potrebbe avere esclusivamente il tipico effetto negoziale di costituire, modificare o estinguere un vincolo giuridico, producendo tale effetto solo dal momento in cui tale volontà esiste, ma non potrebbe avere contenuto dichiarativo di qualcosa che già esiste ad effetto retroattivo: da ciò ne deriverebbe l'inutilità¹⁹.

Dall'altro, si è rilevato che, essendo il negozio giuridico un atto di volontà tendente a modificare una situazione preesistente, lo stesso dovrebbe necessariamente avere un carattere di innovatività, innovatività che verrebbe completamente a mancare nel negozio di accertamento, essendo logicamente incompatibile attribuirgli oltre alla funzione accertativa anche quella dispositiva (del resto, per conferire certezza ad una situazione giuridica incerta sarebbe necessaria e sufficiente un'attività esclusivamente conoscitiva e valutativa)²⁰.

Ad oggi, però, l'orientamento dottrinale prevalente propende senza dubbio per l'ammissibilità del negozio di accertamento, quale negozio atipico, sicuramente meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., volto a rendere certo ed incontroverso un rapporto giuridico preesistente: in quanto tale, il negozio di accertamento rappresenterebbe una proiezione del potere dispositivo delle parti²¹.

¹⁸ FURNO, *Accertamento convenzionale*, cit., p. 29 ss.; SANTORO-PASSARELLI, *L'accertamento negoziale e la transazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, p. 1 ss..

¹⁹ LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale e processo*, cit., p. 274 ss.

²⁰ FURNO, *Accertamento convenzionale*, cit., p. 29 ss.; SANTORO-PASSARELLI, *L'accertamento negoziale e la transazione*, cit., p. 1 ss..

²¹ GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.; DI PAOLO, voce *Negozio*, cit., p. 54 ss.; CARNELUTTI, *Note sull'accertamento*, cit., p. 4 ss.; ID., *Documento e negozio*, in *Riv. dir. proc.*, 1926, p. 180 ss.; FALZEA, voce *Accertamento (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 214 ss.; LENER, *Attività ricognitiva e*

Peraltro, le teorie che professano l'ammissibilità del negozio di accertamento si suddividono in teorie costitutive e teorie dichiarative.

Secondo le teorie dichiarative, il negozio di accertamento non altererebbe la situazione preesistente, ma si limiterebbe a riprodurla: la sua funzione non sarebbe la sostituzione di una situazione giuridica certa a una incerta, ma la fissazione della situazione giuridica preesistente nel senso voluto dalle parti²².

In sostanza, il negozio di accertamento non produrrebbe alcuna modificazione nel rapporto giuridico preesistente, né creerebbe

accertamento negoziale, Milano, 1970; BOZZI, *Negozio di accertamento ed effetti non meramente dichiarativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 201 ss.; MINERVINI, *Il problema dell'individuazione del negozio di accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 581 ss.; GRAZIANI, *Il riconoscimento dei diritti reali. Contributo alla teoria dell'atto ricognitivo*, Padova, 1979, p. 140, nota 114; GRANELLI, *La dichiarazione ricognitiva di diritti reali*, Milano, 1983; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 2010; D'AMBROSIO, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1996; NICOLO', *Il riconoscimento e la transazione*, cit., p. 416 ss.; PUGLIATTI, *Della transazione*, in *Codice civile – Commentario* diretto da D'Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, Dei contratti speciali, Firenze, 1949, p. 453 ss.; PUCCINI, *Contributo allo studio dell'accertamento privato*, Milano, 1958; CORRADO, voce *Negozio di accertamento*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 200; *contra*, D'ANDREA, *Sul problema del negozio atipico di accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 31 ss..

Peraltro, il negozio atipico di accertamento si differenzerebbe dalla transazione per i seguenti motivi: a) la transazione ha effetti costitutivi, in quanto modifica attraverso le reciproche concessioni il rapporto preesistente, mentre il negozio di accertamento ha una funzione solo dichiarativa; b) la transazione ha lo scopo di dirimere una lite, mentre il negozio di accertamento solo quello di rimuovere un'incertezza; c) la transazione presuppone la reciprocità delle concessioni, requisito che manca nel negozio di accertamento; d) la transazione ha effetti *ex nunc*, mentre il negozio di accertamento fa efficacia retroattiva (GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.; DI PAOLO, voce *Negozio*, cit., p. 54 ss.).

Si tenga presente che la giurisprudenza, al contrario della dottrina, da sempre e unanimemente ritiene ammissibile la figura del negozio di accertamento (si vedano, fra le altre, Cass. 6739/2008; Cass. 18737/2004; Cass. 9651/2004; Cass. 4994/1997; Cass. 7274/1983; Cass. 2976/1980; Cass. 6332/1979; Cass. 5663/1979; Cass. 5292/1979; Cass.1572/1971; Cass. 1701/1962; Cass. 20/1962; Cass.1196/1950)

²² GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.; CARNELUTTI, *Documento e negozio*, cit., p. 180 ss.; CANDIAN, *Documento e negozio giuridico*, Parma, 1925, p. 71 ss.; STOLFI, *Natura giuridica del negozio di accertamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1933, p. 132 ss..

un nuovo vincolo, ma si limiterebbe ad attribuire a quello già esistente il carattere della certezza²³.

Secondo le teorie costitutive²⁴, invece, le parti attraverso il negozio di accertamento fisserebbero una situazione giuridica incerta innovandola, ma detta innovazione consisterebbe esclusivamente nel vincolo che le parti si imporrebbero a mezzo del negozio di non dare alla situazione giuridica medesima un'interpretazione diversa da quella sulla quale si sono accordate.

L'effetto modificativo sarebbe perciò la semplice e sola conseguenza dell'efficacia obbligatoria della dichiarazione di accertamento che, operando sul rapporto preesistente, ne escluderebbe ogni intelligenza ed ogni interpretazione diversa da quella sulla quale le parti hanno convenuto: si tratterebbe, pertanto, di un effetto preclusivo, che porterebbe all'irrelevanza di ogni eventuale successiva contestazione sul contenuto della situazione giuridica accertata.

In entrambi i casi, comunque, l'oggetto del negozio del negozio di accertamento è rappresentato dal rapporto giuridico preesistente, del quale si giunge alla fissazione vincolante, con effetti retroattivi, o in via immediata, in ragione della semplice volontà dichiarativa delle parti, o attraverso la costituzione di un vincolo obbligatorio volto a precluderne ogni diversa interpretazione.

Vi è, altresì, unanimità nel riconoscere l'ammissibilità del negozio di accertamento non solo in forma bilaterale, ma anche in forma unilaterale: detta ammissibilità viene generalmente ricondotta al principio di autonomia negoziale, che consente al privato, in virtù del richiamo disposto dall'art. 1324 c.c., di concludere negozi unilaterali

²³ BOZZI, *Negozio di accertamento*, cit., p. 201 ss..

²⁴ NICOLO', *Il riconoscimento*, cit., p. 416 ss.; CORRADO, *Il negozio di accertamento*, cit., p. 94; FALZEA, *Accertamento*, cit., p. 205 ss.; SEGNI, *Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 262 ss..

atipici e sussiste, ovviamente, solo ove la dichiarazione unilaterale promani dal soggetto che aveva interesse a contestare il rapporto giuridico in oggetto²⁵.

²⁵ GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.; LENER, *Attività ricognitiva*, cit., p. 68; GRAZIANI, *Il riconoscimento*, cit., p. 157 ss.; MINERVINI, *Il problema*, cit., p. 582 ss.; SACCO, *La causa*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, Torino, 1995, p. 305 in nota 16; NICOLINI CANIATO, *Appunti sul negozio di accertamento unilaterale*, in *Rass. Dir. civ.*, 1984, p. 169 ss.; *contra* NICOLO', *Il riconoscimento*, cit., p. 389 ss.; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1948, p. 147; CARNELUTTI, *Note sull'accertamento*, cit., p. 4 ss..

In merito alla differenza tra negozio unilaterale di accertamento e ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. si veda DI PAOLO, *Negozio*, cit., p. 54 ss.; D'ANDREA, *Sul problema del negozio*, cit., p. 31 ss.; GRANELLI, *La dichiarazione ricognitiva di diritti reali*, cit., p. 67 ss.. In particolare, si ritiene che: a) il negozio unilaterale di accertamento presupponga una situazione di incertezza che, invece, ai fini del riconoscimento di debito, non è richiesta; b) il negozio unilaterale di accertamento preclude alle parti ogni successiva contestazione sul rapporto, mentre il riconoscimento di debito produce solo l'astrazione processuale della causa; c) il negozio unilaterale di accertamento ha contenuto negoziale, mentre il riconoscimento di debito costituisce una dichiarazione di scienza; d) il negozio unilaterale di accertamento opera sul piano sostanziale, mentre il riconoscimento di debito opera solo sul piano processuale; e) il negozio unilaterale di accertamento presuppone una causa, mentre il riconoscimento di debito può essere astratto.

Peraltro, la natura della ricognizione di debito è controversa in dottrina: da alcuni tale dichiarazione viene concepita come negozio giuridico (BRANCA, *Promesse unilaterali*, in *Commentario al codice civile* a cura di Scialoja-Branca, IV, Bologna-Roma, 1974; DI MAJO, voce *Promessa unilaterale (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 51 ss.; CARNELUTTI, *Note sull'accertamento*, cit., p. 4 ss.; GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.), da altri come atto confessorio (FURNO, *In tema di riconoscimento*, cit., p. 745 ss., CARNELUTTI, *Confessione e ricognizione*, in *Riv. dir. prov. civ.*, 1942, I, p. 235 ss.): chi sostiene la natura negoziale della ricognizione fa leva sul fatto che essa ha ad oggetto il diritto di credito e non i fatti costitutivi dello stesso e sulla circostanza che il tipico effetto dell'inversione dell'onere probatorio ad essa connesso debba considerarsi un effetto completamente diverso da quello prodotto dalla confessione; chi ne sostiene la natura probatoria, invece, si basa sull'impostazione rigidamente causalista del nostro ordinamento.

Per la possibilità di configurare un riconoscimento di diritti reali, parallelamente al riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c., si veda GRAZIANI, *Il riconoscimento*, cit., p. 283; GRANELLI, *La dichiarazione*, cit., p. 91 ss. (secondo tali Autori il riconoscimento di diritti reali sarebbe ammissibile, in quanto la sua efficacia si esaurirebbe sul piano processuale e non si incorrerebbe, quindi, nel rischio di consentire ipotesi di trasferimento astratto dei diritti medesimi). Di contro, la giurisprudenza ritiene ammissibile il riconoscimento di diritti reali solo ove questo integri, in realtà, gli estremi del negozio unilaterale di accertamento e contenga, quindi, in sé la causa del rapporto giuridico riconosciuto (cfr. Cass. 20198/2004; Cass. 8365/2000; Cass. 7274/1983; Cass. 949/1980).

Appare, poi, opportuno specificare che il negozio di accertamento, sia esso bilaterale o unilaterale, non viene mai qualificato come negozio astratto: la sua funzione di fissazione della situazione giuridica preesistente permette, infatti, senza dubbio di escludere che tale negozio si sostanzi in un'astrazione della situazione preesistente medesima²⁶.

Ciò detto, torniamo alla tematica che ci occupa direttamente.

Ebbene, tenuto conto di quanto rilevato in merito alla figura del negozio di accertamento, le critiche mosse alla tesi della configurabilità del riconoscimento della domanda come negozio giuridico di diritto sostanziale non sembrano del tutto condivisibili, qualora detto negozio giuridico di diritto sostanziale venga individuato in un negozio unilaterale di accertamento.

In primo luogo, un inquadramento di questo tipo non andrebbe a confliggere con l'impostazione rigidamente causalista del diritto privato italiano: come si è visto, il negozio di accertamento è tutt'altro che un negozio astratto.

²⁶ Altro sarebbe poi il discorso da fare ove, parlando di astrattezza del negozio di accertamento, si intendesse fare riferimento al pericolo che le parti, accertando la situazione incerta, giungano a fissarla in modo diverso da quello originario: in questo caso, non si potrebbe comunque parlare di negozio astratto, perché la causa di esso consisterebbe sempre nell'eliminazione dell'incertezza della situazione giuridica preesistente (GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.). Tale considerazione porta, poi ad affrontare il problema relativo agli strumenti attraverso i quali è possibile che la situazione preesistente reagisca su quella accertata, ove la situazione preesistente di fatto non esista (dal che discenderebbe la carenza di causa del negozio e la sua invalidità), ma il negozio sia stato finalizzato proprio alla rimozione dell'incertezza sulla situazione medesima: si ritiene che in questi casi siano applicabili per analogia le norme sulla transazione (artt. 1969 ss. c.c.), esclusa, quindi, l'annullabilità per errore di diritto e compreso l'errore di fatto sull'oggetto stesso del negozio (GIORGIANNI, voce *Accertamento*, cit., p. 227 ss.). Si tiene a precisare che, ove si condividesse la tesi della configurabilità del riconoscimento della domanda quale negozio unilaterale di accertamento e della conseguente efficacia vincolante per la decisione giudiziale, i casi di annullabilità e nullità individuati dalle citate norme sulla transazione e, applicabili in via analogica al negozio di accertamento, rappresenterebbero, unitamente ai casi generali di invalidità del negozio giuridico per difetto dei suoi elementi costitutivi o per vizio della volontà, gli unici motivi per i quali la sentenza di riconoscimento sarebbe utilmente impugnabile dalle parti.

Motivo per il quale, se il giudice pronunciasse una sentenza di accoglimento della domanda attorea, in ragione dell'intervenuto negozio unilaterale di accertamento, manifestatosi in corso di causa in forma di riconoscimento della pretesa avversaria, non ci sarebbe ragione per ritenere tale pronuncia basata su un negozio giuridico inammissibile.

Tanto più che il negozio unilaterale di accertamento, sostanziandosi nel riconoscimento della pretesa avversaria, avrebbe concretamente ad oggetto la domanda giudiziale proposta dall'attore, in quanto tale necessariamente comprensiva della *causa petendi* del diritto dedotto in giudizio, e, pertanto, mai potrebbe presentarsi in forma astratta.

In secondo luogo, seguendo la tesi in esame, nemmeno si potrebbe sostenere che il processo, ove si concludesse con una sentenza conforme al riconoscimento della domanda, mancherebbe alla propria funzione primaria di attuazione dei diritti esistenti per crearne di nuovi: il negozio di accertamento, come si è visto, sempre e comunque ha ad oggetto una situazione giuridica preesistente, alla cui fissazione appunto è volto (nel caso del riconoscimento della domanda, tale situazione corrisponderebbe al diritto dedotto in giudizio).

Parrebbe, quindi, che la qualificazione del riconoscimento della domanda come negozio unilaterale di accertamento rappresenti una strada utilmente percorribile al fine della ricostruzione del riconoscimento medesimo come istituto autonomo e dotato di una sua propria efficacia vincolante per la decisione giudiziale.

Se non che, come si è opportunamente rilevato, il riconoscimento della domanda, manifestandosi all'interno del processo, a differenza del negozio d'accertamento stragiudiziale, e non fondandosi esclusivamente sull'autonomia della parte (esso,

infatti, resterebbe pur sempre legato alle affermazioni di fatto con le quali l'avversario ha profilato in giudizio la situazione giuridica posta alla base della propria pretesa), troverebbe un limite non solo nella domanda attorea, ma anche nella presenza dell'organo giurisdizionale e nella funzione ad esso devoluta dall'ordinamento²⁷.

In altre parole, se da un lato deve ritenersi senza dubbio ammissibile che le parti, attraverso il negozio d'accertamento, possano tra loro vincolarsi a ritenere certa ed incontrovertibile una determinata situazione giuridica, dall'altro, ove il negozio di accertamento venga in essere nel corso di un processo, in via unilaterale e sotto forma di riconoscimento della domanda, risulta particolarmente difficile sostenere che gli effetti vincolanti dell'atto negoziale possano coinvolgere anche il giudice.

Giudice che, per la natura pubblicistica dell'attività giurisdizionale da esso rappresentata, dovrebbe pronunciarsi esclusivamente in senso conforme alla legge.

In definitiva, pertanto, nemmeno la tesi da ultimo esaminata si presta ad una proficua ricostruzione della figura del riconoscimento della domanda.

2. Il riconoscimento della domanda come attività processuale connessa al principio dispositivo

Verificata l'effettiva impossibilità di condividere le tesi volte a sostenere l'autonoma configurabilità dell'istituto del riconoscimento della domanda quale negozio giuridico di diritto sostanziale (sia che gli si voglia attribuire un contenuto dispositivo, sia che gli si voglia attribuire un contenuto di accertamento), resta da analizzare la fondatezza delle critiche mosse contro l'opinione di chi ha ritenuto di poter concedere all'istituto medesimo detta autonomia strutturale

²⁷ MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss..

considerandolo alla stregua di uno strumento processuale offerto alle parti in virtù del principio dispositivo, al fine di esercitare i propri poteri di autonomia nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili²⁸.

Critiche che, sostanzialmente, possono riassumersi in questi termini: in un ordinamento processuale dominato dal principio *iura novit curia*, il potere dispositivo delle parti può limitare l'attività del giudice soltanto con riferimento alla delimitazione dell'oggetto del giudizio e del *thema probandum*, ma non potrebbe in alcun modo spingersi fino alla vincolante determinazione del contenuto della pronuncia giurisdizionale²⁹.

A meno che, ovviamente, non vi sia una norma che legittimi il giudice ad emettere una sentenza di accoglimento della domanda attorea in ragione del solo riconoscimento.

E questo perché l'attività giurisdizionale, rappresentando l'esercizio di una funzione pubblica, non potrebbe che essere finalizzata alla pronuncia di sentenza giuste, ovvero conformi alla legge.

Ebbene, il punto è proprio questo: si può affermare con assoluta certezza che, in assenza di un'espressa disciplina legislativa volta a regolare la sentenza di riconoscimento (assimilabile al disposto del § 307 della Z.P.O. tedesca), non sia possibile rinvenire all'interno del nostro ordinamento un fondamento normativo dell'istituto in esame, inteso come espressione del potere dispositivo delle parti, che effettivamente permetta, o meglio, imponga al giudice di pronunciarsi conformemente alla pretesa attorea in ragione dei soli effetti dell'intervenuto riconoscimento della domanda?

²⁸ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss.; ID., *Istituzioni*, cit., p. 298 ss.. V. retro par. 2.1 Cap. I.

²⁹ LIEBMAN, *Sul riconoscimento*, cit., p. 202 ss.; MICHELI, *Rinuncia*, cit., p. 354 ss.; FURNO, *Contributo*, cit., p. 121 ss..

E ancora: si può affermare con assoluta certezza che l'orientamento pubblicistico del nostro ordinamento processuale debba sempre e necessariamente comportare l'assoluta impermeabilità del giudice al comportamento processuale delle parti nel momento della decisione sulla *quaestio iuris*?

Per tentare di rispondere a tale quesito, occorre premettere quanto segue.

La tesi che sostiene l'efficacia vincolante del riconoscimento, qualificandolo come strumento processuale offerto alle parti in virtù del principio dispositivo, trae chiaramente spunto dalle conclusioni raggiunte dal pensiero giuridico tedesco sulla natura dell'*Anerkenntnis* e, in particolare, dalla già citata *Theorie der reinen Prozesshandlung*, ad oggi sostenuta dalla dottrina maggioritaria³⁰.

Secondo tale teoria, come già detto: a) l'*Anerkenntnis* avrebbe natura prettamente processuale, in quanto dichiarazione di volontà esclusivamente volta alla conclusione del processo attraverso l'emanazione di una sentenza conforme al riconoscimento; b) la sentenza di riconoscimento si fonderebbe, pertanto, non sull'accertamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ma sul comportamento processuale della parte; c) l'*Anerkenntnis* rappresenterebbe, quindi, non solo una vera e propria manifestazione della *Dispositionsmaxime*, ma anche una forma di realizzazione del principio di economia processuale; d) pur non avendo natura sostanziale (e non soggiacendo, pertanto, alle norme sulla validità dei negozi giuridici), il riconoscimento potrebbe operare solo nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili e solo ove il suo contenuto non

³⁰ WOLF, *Das Anerkenntnis*, cit., p. 7 ss.; ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.; LENT, *Diritto processuale*, cit., p. 191 ss.; BAUMGARTEL, *Wesen und Begriff der Prozesshandlungen einer Partei im Zivilprozess*, 1957, p. 142 ss.; BLOMEYER, *ZPO*, 1985, § 62 IV. V. retro in Introduzione.

risultasse palesemente contrario a norme inderogabili; e) il giudice, nel pronunciare la sentenza di riconoscimento, dovrebbe limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti processuali e l'ammissibilità dell'*Anarkenntnis* nei termini descritti.

Appare evidente come il nodo focale della *Theorie der reinen Prozesshandlung* sia la stretta connessione tra l'*Anarkenntnis*, la *Dispositionsmaxime* e il principio di economia processuale, connessione che senza dubbio permette di giustificare, a livello sistematico, gli effetti vincolanti del riconoscimento³¹.

Con la *Dispositionsmaxime*, infatti, la dottrina tedesca indica il potere monopolistico delle parti di iniziare e concludere il processo e di fissare l'oggetto della lite, quale adattamento del diritto processuale alla libertà di disposizione dei titolari del diritto sul piano sostanziale: l'essenza del principio sta, quindi, nel fatto che le parti possano stabilire liberamente i modi e i limiti dell'intervento del giudice³².

Parallelamente, la tesi in esame, attribuisce al riconoscimento della domanda natura di atto processuale (sottraendolo, pertanto, al regime di validità dei negozi giuridici di diritto sostanziale), ne individua l'oggetto nella domanda attorea³³ (intesa come "atto con cui

³¹ In assenza di tale giustificazione, infatti, troverebbero senz'altro fondamento le critiche mosse a tale orientamento dai fautori della *Theorie der Doppelnatur*, secondo i quali le parti non potrebbero incidere vincolativamente sul contenuto della sentenza con atti dall'efficacia meramente processuale, perché in questo modo si finirebbe per annullare completamente l'orizzonte giuridico del giudice: ciò sarebbe invece possibile solo ponendo in essere atti formalmente processuali ma con efficacia di diritto sostanziale (THOMAS, *Zur Doppelnatur*, cit., p. 83 ss.).

³² Per ampi riferimenti bibliografici, v. CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 245 ss..

³³ Sull'oggetto del riconoscimento, secondo la tesi che ne rinviene il fondamento nel principio dispositivo e ne predica la natura di atto prettamente processuale, occorre specificare quanto segue.

La *Theorie der reinen Prozesshandlung*, dalla quale detta tesi trae spunto, è giunta alle medesime conclusioni sulla natura del riconoscimento partendo da un concetto di *Anspruch* squisitamente processuale (attualmente prevalente nel pensiero giuridico tedesco), che deve intendersi in questi termini: al fine di salvaguardare l'inscindibile relazione tra oggetto del giudizio e oggetto della decisione nel merito,

si è ritenuto necessario negare che il merito del giudizio si riconduca ai singoli diritti sostanziali, affermando, invece, che il diritto materiale, calato nella realtà del giudizio, debba essere filtrato da una *prozessualer Anspruch*, cui riferire l'oggetto del processo, da individuarsi in ogni caso attraverso la domanda (*Antrag*) e il fatto costitutivo che la giustifica (*Sachverhalt*). Soltanto con questa operazione sarebbe, infatti, possibile concepire in modo unitario l'oggetto di merito del processo, a fronte dei molteplici istituti processuali (modificazione e cumulo di domande, litispendenza, giudicato) in cui assume rilievo il concetto di *Anspruch* (HABSCHEID, *L'oggetto del processo*, cit., p. 454 ss.; ARIETA, *La sentenza sulla competenza*, Padova, 1990, p. 139 ss.).

Nell'esperienza italiana le stesse esigenze sono sfociate nell'enucleazione dei c.d. elementi individuatori dell'azione (*petitum* e *causa petendi*), in analogia con i concetti di *Antrag* e di *Sachverhalt*, ma, a differenza dell'esperienza tedesca, non si è giunti all'elaborazione del concetto di *prozessualer Anspruch*: la dottrina italiana, infatti, non ha ricondotto *causa petendi* e *petitum* a una situazione giuridica distinta dal diritto sostanziale, mentre ciò è avvenuto nella dottrina tedesca (TURRONI, *Ammissibilità della domanda e accertamento giudiziale. Contro la teoria del doppio oggetto del processo*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, p. 55 ss.).

Questo perché la dottrina italiana, in base alle univoche risultanze normative (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 81 e 99 c.p.c.), pacificamente ritiene che oggetto del processo, seppur veicolato dalla domanda giudiziale (quale atto di esercizio del primo di quei poteri processuali riassunti nello schema complesso del diritto di azione, di per sé idoneo ad individuare il diritto sostanziale dedotto in giudizio), sia il diritto sostanziale medesimo nella sua unitarietà (e che non sia, pertanto, necessario frapporre tra il processo e le situazioni giuridiche sostanziali che mira a tutelare alcuna "entità mediatrice" eventualmente riaggregatrice di diversi adiacenti effetti sostanziali, quale appunto dovrebbe essere la *prozessualer Anspruch*) (CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. Priv. sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 66 ss.; MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, p. 45 ss.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., p. 1055 ss.; CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, II, 1, Torino, 1980, p. 44 ss.).

Tutt'altro problema è quello affrontato dal noto dibattito sul "doppio oggetto" del processo, che non riguarda l'indiscussa unitarietà dell'oggetto del merito della decisione (da individuarsi, come si è detto, nel diritto sostanziale dedotto in giudizio, così come determinato dalla domanda attorea), ma la possibilità o meno di configurare un processo contenente due oggetti tra loro distinti: uno "sostanziale", attinente alla fondatezza della domanda dal punto di vista del diritto sostanziale, e uno "processuale", prodromico al primo e concernente l'ammissibilità della domanda dal punto di vista della legge processuale (per ampi riferimenti bibliografici sul punto, v. TURRONI, *Ammissibilità della domanda*, cit., p. 55 ss.; PODDINGHE, *Giusto processo e processo tributario*, Milano, 2010, p. 103 in nota 176; CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, 1985, I, p. 225 ss.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., p. 1060 ss.; CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili*, Padova, 1973, p. 167 ss.; LIEBMAN, *Parte o capo di sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 224 ss.; DE STEFANO, *L'oggetto del processo in un libro recente di Walter J Habscheid*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1957, p. 334 ss.).

Si tenga, quindi, ben presente, ai nostri fini, che, parlando di riconoscimento della domanda, anche ove si affermi la natura processuale di tale atto, esso sempre viene ad avere ad oggetto il diritto sostanziale dedotto in giudizio, seppur in quanto veicolato dalla domanda giudiziale medesima e, proprio per questo, se ne sostiene la stretta connessione con il principio dispositivo.

affermando esistente una volontà concreta di legge, positiva o negativa, favorevole all'istante, questi invoca l'organo dello Stato perché attui tale volontà"³⁴), ne predica l'efficacia vincolante per la pronuncia giudiziale (salvo il caso dell'insussistenza di una norma giuridica astratta applicabile al caso concreto, della carenza dei presupposti processuali, della contrarietà a norme inderogabili e della vertenza del processo su diritti indisponibili) e ne rinviene il fondamento normativo, pur in assenza di un'espressa previsione legislativa in materia, nel principio dispositivo e nel principio di oralità, concentrazione ed immediatezza dei giudizi³⁵.

In qualche modo, pertanto, anche tale tesi, pur nella consapevolezza dell'assenza, all'interno del nostro ordinamento, di una specifica disciplina dell'istituto, assume come principale argomento a sostegno della sua autonoma configurabilità, anche e soprattutto dal punto di vista effettuale, la stretta connessione tra riconoscimento della domanda, principio dispositivo e principio di economia processuale.

Ora, della nozione di principio dispositivo vi sono notoriamente due accezioni: per principio dispositivo sostanziale, o principio della domanda, si intende il monopolio delle parti nell'attivazione dell'attività giurisdizionale e nell'allegazione in giudizio dei fatti costitutivi individuatori del diritto controverso, per principio dispositivo processuale si intende il monopolio delle parti nell'allegazione in giudizio dei fatti non individuatori (secondari, ovvero modificativi/imperditivi/estintivi) e nella deduzione dei mezzi istruttori³⁶.

³⁴ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 627 ss.

³⁵ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss.; ID., *Istituzioni*, cit., p. 298 ss..

³⁶ VERDE, voce *Dispositivo (principio)*, in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 1989, p. 1 ss.; ID., *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, p. 220 ss.; ID., voce *Domanda (principio della)*, in *Enc. Giur.*, XII,

Il principio dispositivo sostanziale, il cui fondamento normativo è rinvenibile nel disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c., affonda le sue radici nella disponibilità sostanziale del diritto dedotto in giudizio e rappresenta, pertanto, l'espressione di un'inderogabile esigenza di autonomia privata, poiché ogni sua limitazione inciderebbe immancabilmente sulla libera disponibilità del diritto medesimo³⁷.

Il principio dispositivo processuale, di contro, il cui fondamento normativo è rinvenibile nel disposto dell'art. 115 c.p.c., risponde ad esigenze di mera opportunità ed economia processuale, nel senso che, con la sua applicazione, si cerca semplicemente di impedire che il giudice, attraverso l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, perda la propria imparzialità di giudizio e, al contempo, si produca un'inutile dispendio di attività processuale dell'ufficio giudicante³⁸.

Roma, 1989, p. 1ss.; PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, c. 205 ss.; CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, II, Milano, 1951, p. 695 ss.; LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 551 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., II, p. 259 ss.; ID., *Principi*, cit., p. 723 ss.; CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, Milano, 1962; CAVALLONE, *Crisi delle maximen e disciplina dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 678 ss..

³⁷ VERDE, voce *Dispositivo (principio)*, cit., p. 1 ss.; ID., *Norme inderogabili, tecniche processuali*, cit., p. 220 ss.; PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, cit., c. 205 ss.; LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, cit., p. 551 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., II, p. 259 ss.; ID., *Principi*, cit., p. 723 ss.; CAVALLONE, *Crisi delle maximen e disciplina dell'istruzione probatoria*, cit., p. 678 ss..

³⁸ Motivo per il quale le parti private conservano il monopolio nell'allegazione dei fatti non individuatori e nella deduzione dei mezzi di prova anche nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili e motivo per il quale, di contro, anche nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili, il principio dispositivo processuale tollera temperamenti, limitazione e deroghe (basti pensare all'art. 118 c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di ordinare d'ufficio l'ispezione di persone e di cose, ove lo ritenga indispensabile per la conoscenza dei fatti di causa) (VERDE, voce *Dispositivo (principio)*, cit., p. 1 ss.; ID., *Norme inderogabili, tecniche processuali*, cit., p. 220 ss.; PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, cit., c. 205 ss.; LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, cit., p. 551 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., II, p. 259 ss.; ID.,

Tornando alla figura del riconoscimento, in considerazione del suo oggetto, rappresentato dalla domanda giudiziale e dal diritto sostanziale da essa veicolato³⁹, e degli effetti che gli vengono attribuiti (si ribadisce, il riconoscimento porterebbe al necessario accoglimento nel merito della pretesa attorea), sembra che esso debba più precisamente essere ricondotto al principio dispositivo sostanziale.

In via generale, non si può che condividere quanto affermato dai detrattori della tesi suddetta: il principio dispositivo sostanziale accorda alle parti il monopolio nell'attivazione dell'attività giurisdizionale e nella definizione del *thema decidendum*, ma, in ragione del principio *iura novit curia*, alla stesse non è concesso di predeterminare il contenuto della decisione giudiziale in punto di diritto.

In via generale, ma occorre chiedersi: in un processo avente ad oggetto diritti disponibili, in presenza di uno specifico atto processuale, quale il riconoscimento della domanda, rappresentativo in massimo grado della volontà del convenuto di aderire alla pretesa attorea, ove la valorizzazione della sua efficacia permettesse di giungere prontamente e senza dispendio di inutile attività processuale ad una sentenza di merito ad esso conforme, non si potrebbe forse sostenere che, in virtù del più generale principio di economia processuale, i poteri dispositivi delle parti possano eccezionalmente estendersi e andare ad incidere vincolativamente sul contenuto della decisione giudiziale nella sua totalità?

Perché, qualora si ammettesse l'effettiva operatività dell'istituto del riconoscimento della domanda nei termini di cui alla

Principi, cit., p. 723 ss.; CAVALLONE, *Crisi delle maximen e disciplina dell'istruzione probatoria*, cit., p. 678 ss.).

³⁹ Per la precisa individuazione dell'oggetto del riconoscimento, inteso quale forma di attuazione del principio dispositivo, v. *retro* p. 84 in nota 33.

tesi in esame, lo stesso rappresenterebbe davvero un ottimo strumento di economia processuale.

In primo luogo, infatti, comportando di per sé il riconoscimento della domanda la necessità di addivenire a una pronuncia di accoglimento nel merito della pretesa attorea, una volta intervenuto il riconoscimento medesimo non sarebbe necessario procedere all'ulteriore istruzione e trattazione della causa⁴⁰.

⁴⁰ Sulla scorta dell'insegnamento della dottrina tedesca, peraltro, il riconoscimento della domanda, una volta compiuto, non sarebbe in alcun modo revocabile, salvo che non intervenga il relativo consenso della controparte o salvo che la parte non venga successivamente a conoscenza di un documento che fondamentalmente l'avrebbe trattenuta dal rendere la dichiarazione (ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.).

Per la revoca del riconoscimento sarebbe necessario il consenso della controparte non tanto perché con il riconoscimento della domanda si venga a realizzare una sorta di accordo processuale tra le parti irretrattabile unilateralmente. L'accordo dovrebbe, infatti, nascere dall'incontro tra una proposta e un'accettazione e si è pienamente consapevoli delle perplessità sollevate dalla dottrina sulla possibilità di qualificare la domanda giudiziale come una proposta (tenendo presente la definizione della domanda giudiziale quale atto normativo inteso a promuovere l'esercizio di una funzione pubblica, neppure enucleando dal complessivo contesto dell'istanza introduttiva quella parte dell'*editio actionis* avente immediati effetti sostanziali, quali la costituzione in mora e l'interruzione della prescrizione, si potrebbe identificare la domanda come manifestazione di autonomia privata volta alla concretizzazione di un accordo) (CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione*, cit., II, p. 15 ss.; SATTA, voce *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 822 ss.). Inoltre, si è altrettanto consapevoli della più volte sostenuta inammissibilità, all'interno del nostro ordinamento, di accordi processuali atipici (SATTA, voce *Accordo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 300 ss.; BONGIORNO, voce *Accordo processuale*, in *Enc. Giur.*, II, Roma, 2007, p. 1 ss.; ASPRELLA, *Dell'accordo processuale, ovvero della derogabilità convenzionale delle fasi che scandiscono il processo ordinario*, in *Giurispr. mer.*, I, 1999, p. 716 ss.).

Il riconoscimento sarebbe, invece, tendenzialmente irrevocabile per il contenuto non contestativo dei fatti *ex adverso* allegati da esso presupposto.

Dovendosi considerare la non contestazione come un'espressione del monopolio delle parti nell'allegazione dei fatti in giudizio, essa deve ritenersi revocabile soltanto nella misura in cui l'ordinamento ammette la possibilità di modificare le allegazioni e, di fatto, in un processo come quello riformato dalla L. 353/1990, scandito da preclusioni e dalla distinzione tra fase preparatoria e fase istruttoria, tende ad essere definitiva (PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*, in *Foro it.*, 2003, I, c. 606 ss.; CEA, *La non contestazione dei fatti e la Corte di Cassazione: ovvero un principio poco amato*, in *Foro it.*, I, 2005, c. 728 ss.). La preclusione alla revoca della non contestazione si può, quindi, ricavare in via sistematica: essendo la non contestazione un riflesso del potere di allegazione dei fatti in giudizio, nel rito ordinario, essa sarà soggetta ai

In secondo luogo, trovandosi il giudice vincolato a pronunciarsi nel merito conformemente alla pretesa attorea, esclusivamente in ragione dell'intervenuto riconoscimento della domanda, la motivazione della relativa sentenza potrebbe senza dubbio essere ridotta ai minimi termini⁴¹, dovendosi dare atto della sola validità ed ammissibilità del riconoscimento medesimo.

Peraltro, i limiti di ammissibilità del riconoscimento della domanda sarebbero i seguenti: a) esso, in quanto espressione del principio dispositivo sostanziale, potrebbe operare solo nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili; b) esso, sempre in quanto espressione del principio dispositivo, non potrebbe operare ove i suoi effetti andassero a contrastare con il disposto di norme inderogabili⁴²;

limiti di cui agli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. e non potrà intervenire per la prima volta nella fase di gravame (CARRATTA, *Il principio*, cit., p. 311 ss.; FURNACIARI, *La definizione*, cit., p. 311 ss.; FRUS, *Note sull'onere*, cit., p. 78 ss.; CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*, cit., c. 2025 ss.; MERLIN, *Compensazione e processo*, cit., II, p. 61 ss.; PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti*, cit., c. 606 ss.).

Al medesimo regime dovrebbe essere sottoposto il riconoscimento della domanda che, come detto, sempre presuppone un contenuto non contestativo dei fatti *ex adverso* allegati.

⁴¹ In perfetta consonanza con la *ratio* semplificatoria che ha di recente indotto il legislatore a riformare il disposto dell'art. 132 c.p.c., eliminando la concisa esposizione dello svolgimento dei fatti processuali dal contenuto necessario della motivazione della sentenza (con. L. 69/2009). Sul punto, v. COMOGLIO, *Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 521 ss., spec. 541; RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, p. 27 ss..

⁴² Si ritiene che il riconoscimento della domanda non potrebbe esplicitare i suoi effetti nemmeno laddove la *causa petendi* della pretesa attorea sia rappresentata da un contratto affetto da illiceità della causa (CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 736 ss.; ID., *Istituzioni*, cit., p. 298 ss.).

Con riferimento all'inderogabilità delle disposizioni normative, occorre ricordare che generalmente ad essa viene fatta conseguire l'indisponibilità del relativo diritto, rinvenendosi la ragione dell'inderogabilità della norma nella particolare natura dell'interesse da essa tutelato (ARANGUREN, *La tutela dei diritti dei lavoratori*, in *Enciclopedia giuridica del lavoro*, VII, Padova, 1981, pp. 1-90; GHIDINI, *Diritto del lavoro*, Padova, 1969, p. 378 ss.; NAPOLETANO, *Corso di diritto del lavoro*, Napoli, 1968, p. 316 ss.; PEDRAZZOLI, *La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 1070 ss.).

Vi è, tuttavia, chi sostiene che, in taluni casi (e, nello specifico, con riferimento ai diritti del lavoratore subordinato), l'inderogabilità delle norma trovi il suo fondamento non nell'indisponibilità del relativo diritto, ma esclusivamente in

c) il giudice, prima di pronunciarsi nel merito con l'accoglimento della domanda giudiziale, rimarrebbe comunque libero di valutare la sussistenza dei presupposti processuali e tra questi, l'interesse ad agire e la possibilità giuridica della tutela richiesta dall'attore, ovvero l'effettiva esistenza di una norma giuridica astratta che contempili il diritto fatto valere⁴³.

Di contro, il regime di validità del riconoscimento, data la natura attribuitagli, sarebbe quello proprio degli atti processuali e nulla avrebbe a che vedere con la disciplina dei negozi giuridici di diritto sostanziale⁴⁴.

Non da ultimo, la sentenza che si conformasse al riconoscimento della domanda, data l'irrevocabilità dell'atto di riconoscimento⁴⁵, sarebbe impugnabile dalle parti soltanto per le predette ragioni di inammissibilità e invalidità dell'atto medesimo⁴⁶.

ragioni di natura soggettiva (nel caso del lavoratore subordinato, dovuta al suo stato di subordinazione ed inferiorità nei confronti del datore di lavoro), che potrebbero venire meno nel corso del giudizio, laddove il giudice sia in grado di riequilibrare i rapporti tra le parti, motivo per il quale si ritiene che il principio dispositivo possa trovare piena applicazione anche nei giudizi aventi ad oggetto diritti a carattere "relativamente inderogabile" (e, quindi, anche nel rito del lavoro) (IANNIRUBERTO, *Rinunce, transazioni e quietanze a saldo nel diritto del lavoro*, in *Il diritto del lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale* diretto da Napoletano, XII, Roma, 1973, p. 5 ss.; TORRENTE, *La prova nel processo del lavoro*, in *Riv. giur. Lav.*, 1959, I, p. 171 ss.).

⁴³ La possibilità giuridica viene, infatti, autorevolmente annoverata tra le condizioni dell'azione, anch'esse indubbiamente da considerarsi presupposti processuali la cui sussistenza è necessaria per procedere alla decisione nel merito della controversia (MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., I, p. 51 ss.).

⁴⁴ Il procuratore alle liti, potrebbe, pertanto porre validamente in essere il riconoscimento della domanda, a meno che la relativa procura espressamente non escluda tale facoltà: in tal caso, sarebbe necessario l'intervento della parte personalmente (ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, cit., p. 920 ss.). Inoltre, dato il generale principio processuale di libertà delle forme, il riconoscimento potrebbe essere contenuto in uno degli atti processuali della parte ovvero avvenire oralmente in udienza, purché in forma univoca ed esplicita, data la rilevanza ed incontrovertibilità degli effetti ad esso conseguenti.

⁴⁵ Sui motivi dell'irrevocabilità dell'atto di riconoscimento, v. *retro* p. 89 in nota 40.

⁴⁶ E, quindi, per ragioni di inammissibilità del riconoscimento, qualora la sentenza di accoglimento della domanda attorea si sia limitata a dare atto del riconoscimento medesimo a) in un giudizio avente ad oggetto diritti indisponibili; b) ove gli effetti del riconoscimento siano andati a contrastare con il disposto di una norma

Occorre a questo punto verificare i termini di operatività all'interno del nostro ordinamento del principio di economia processuale.

3. segue: *il riconoscimento della domanda come strumento di applicazione del principio di economia processuale*

Nel pensiero giuridico italiano, il principio di economia processuale è stato per la prima volta compiutamente teorizzato, quale criterio razionale di interpretazione sistematica delle norme positive, dallo stesso Chiovenda (fautore, come si è visto, della piena efficacia

inderogabile; c) in un giudizio carente dei necessari presupposti processuali; ovvero, per ragioni di invalidità del riconoscimento, qualora la sentenza di accoglimento della domanda attorea si sia limitata a dare atto del riconoscimento medesimo, ove esso sia stato posto in essere dal difensore in contrasto con l'espresso divieto sul punto contenuto nella procura alle liti.

Peraltro, per le ragioni già esposte *retro* sub Cap. II par. 3, alla luce del criterio della soccombenza materiale, non si potrebbe ritenere che il convenuto che abbia riconosciuto la pretesa avversaria sia privo dell'interesse ad impugnare la sentenza che abbia dato atto di tale riconoscimento (a meno che non si voglia condividere quanto presumibilmente affermato tra le righe nelle pronunce ivi esaminate circa la coincidenza di fatto dell'interesse sostanziale del convenuto che abbia posto in essere il riconoscimento con lo stato di diritto conseguente all'accoglimento della domanda attorea, coincidenza che permetterebbe di escludere l'interesse ad impugnare per la carenza di fatto della soccombenza materiale - V. *retro* Cap. II par. 3 p. 62 ss. -): il giudice del gravame, pertanto, in presenza di un atto di riconoscimento intervenuto nel corso del primo grado del giudizio, non potrebbe per tale ragione dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma dovrebbe necessariamente analizzare il merito delle censure sollevate dall'appellante e valutare se le stesse siano o meno riconducibili ad un'ipotesi di inammissibilità o invalidità dell'atto di riconoscimento (salva la possibilità di una dichiarazione di inammissibilità per palese infondatezza del novello art. 348 *bis* c.p.c.).

La sentenza dovrebbe, in ogni caso, ritenersi revocabile: a) ai sensi dell'art. 395 n. 1) c.p.c., qualora risultasse che l'atto di riconoscimento sia stato indotto dal dolo della controparte; b) ai sensi dell'art. 395 n. 5) c.p.c., qualora la sentenza conforme al riconoscimento risultasse contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata; c) ai sensi dell'art. 395 n. 6) c.p.c.. Non dovrebbero, invece, ritenersi configurabili le ipotesi di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2), 3) e 4), in quanto la sentenza di riconoscimento, basandosi appunto esclusivamente su di esso, non presuppone la valutazione né di materiale istruttorio, del quale si potrebbe predicare la falsità o la decisività ai fini della definizione della controversia, né dei fatti allegati in giudizio, dei quali si potrebbe lamentare l'erronea valutazione in contrasto con le risultanze degli atti e dei documenti di causa.

A tutela dei diritti dei terzi e al fine di scongiurare un eventuale abuso dello strumento processuale ad opera delle parti, la sentenza di riconoscimento sarebbe sempre e comunque impugnabile ai sensi dell'art. 404 c.p.c..

del riconoscimento della domanda quale strumento processuale concesso alle parti in virtù del principio dispositivo), il quale, in ragione della natura pubblicistica delle finalità del giudizio, ha ritenuto indispensabile applicare all'attività giudiziaria il principio del "minimo mezzo" o "dell'economia dei giudizi"⁴⁷.

L'Autore è giunto a tale conclusione, da un lato, intendendo per finalità pubblicistiche del giudizio lo scopo attuativo della volontà della legge e, pertanto, in ragione della correlazione logica tra il diritto sostanziale e quello processuale, rilevando l'attitudine dei mezzi di tutela giudiziaria all'assicurare per quanto praticamente possibile "a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire"⁴⁸, dall'altro, rilevando la necessità di contemperare il bisogno di pienezza della tutela giurisdizionale con la constatata intrinseca insufficienza delle risorse processuali⁴⁹.

⁴⁷ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 133 ss..

In realtà, del principio di economia dei giudizi esistono un'accezione squisitamente tecnica (o endo-processuale), finalizzata principalmente al risparmio di attività processuali, delle parti o del giudice, e un'accezione ultra-processuale, finalizzata allo sfruttamento più razionale ed intensivo delle risorse del giudizio già promosso, evitando l'ulteriore promovimento di ulteriori giudizi inutili.

Storicamente, il principio di economia processuale ha un'origine pratica. In epoca liberale, l'assoluto monopolio delle parti nel controllo del processo, riducendo al minimo la possibilità di intervento del giudice, aveva gradualmente acuito il bisogno di una regolamentazione più razionale ed economica dell'attività giudiziaria, per prevenire gli abusi di parte e salvaguardare il buon funzionamento della giustizia: si iniziò, quindi, a valutare in termini economici il fenomeno processuale. Finché prevalsero i caratteri fondamentali dell'ideologia liberale nello studio esegetico delle norme, l'economia dei giudizi non fu che una semplice direttiva di politica processuale per il legislatore e per l'interpretazione degli istituti vigenti; successivamente, con l'affermarsi di una nozione pubblicistica del processo, l'economia dei giudizi divenne un criterio orientativo per i poteri discrezionali del giudice. Per l'approfondita analisi della nascita e dello sviluppo del principio di economia processuale v. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980; ID., *Premesse ad uno studio sul principio di economia processuale*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1978, p. 584 ss..

⁴⁸ CHIOVENDA, *Principi*, cit., p. 81 ss..

⁴⁹ L'idea di un processo orale e concentrato, capace di dare vita ad una giustizia economica, semplice e rapida, in cui la direzione e l'impulso dell'organo giurisdizionale fossero in grado di evitare qualsiasi spreco di tempo o duplicazione inutile di molte attività giudiziarie è stata, poi, trasfusa da Chiovenda nel Progetto di

Tale teorizzazione del principio di economia processuale è stata poi velleitariamente fatta propria dal legislatore che si è occupato della codificazione del 1942, il quale avrebbe informato il proprio operato alla luce dei principi di oralità, concentrazione ed immediatezza elaborati dalla sistematica di Chiovenda⁵⁰: in realtà, rivendicando il processo civile al diritto pubblico, in una visione marcatamente autoritaria dei rapporti tra il cittadino che domanda giustizia e lo Stato che la amministra, il principio di economia processuale è stato riproposto unicamente attraverso il rafforzamento dell'attività giudiziaria⁵¹.

In sostanza, secondo le intenzioni del legislatore del 1942, il principio di economia dei giudizi avrebbe dovuto informare l'ordinamento processuale in un'ottica puramente statutale dello stesso e non da un punto di vista garantistico per l'individuo che fruisce del servizio giudiziario.

In realtà, questa visione iper-pubblicistica del principio di economia processuale, sostanzialmente fondata sull'erroneo presupposto che l'interesse ad una sollecita definizione della vicenda processuale contrasti con i reali intenti delle parti private e che, pertanto, l'unico modo per giungere ad un razionale e pronto

riforma del Codice di Procedura Civile del 1919 (CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920).

⁵⁰ Per il dettagliato esame della Relazione del Guardasigilli Grandi sul punto, v. COMOGLIO, *Il principio*, cit., p. 54 ss..

⁵¹ Di fatto, tale dichiarazione di intenti si è poi tradotta nella sola configurazione del ruolo e dei poteri del giudice istruttore, nella possibilità di rimessione anticipata della causa al collegio per la decisione di questioni preliminari o pregiudiziali, nella struttura e nella funzione del regolamento di competenza e nella ricorribilità *per saltum* in Cassazione (COMOGLIO, *Il principio*, cit., p. 58 ss.).

In realtà, sebbene la Relazione del Guardasigilli Grandi attribuisca la paternità scientifica e morale del codice a Chiovenda, è molto dubbio che la concezione pubblicistica del processo ivi propugnata sia attribuibile a tale Autore che, come si è visto, ne adotta un'accezione eminentemente garantistica per le parti private, affermando la stretta e necessaria correlazione tra l'effettività della tutela giurisdizionale e il diritto sostanziale (CIPRIANI, *Il processo civile italiano tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, p. 1243 ss.).

svolgimento del giudizio sia il potenziamento dei poteri direttivi del giudice, a discapito dei poteri di iniziativa e delle facoltà processuali delle parti, è stata ben presto superata⁵².

Si è, infatti, iniziato a parlare di economia processuale in termini di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale per il privato cittadino e, quindi, di garanzia della “ragionevole durata” del processo, richiamandosi agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e al disposto dell’art. 24 Cost⁵³.

Garanzia alla ragionevole durata del processo che, con la riforma costituzionale del 1999, ha avuto espressa consacrazione nel nuovo disposto dell’art. 111.2 Cost.⁵⁴.

Ebbene, unitamente a tale garanzia, anche il principio di economia processuale ha infine assunto rango costituzionale, nelle sue

⁵² CIPRIANI, *Il processo civile italiano*, cit., p. 1243 ss..

⁵³ La Corte Costituzionale ha, infatti, ripetutamente desunto dalla garantita azionabilità dei diritti di cui all’art. 24 Cost., la garanzia all’effettività della tutela giurisdizionale e, conseguentemente, la garanzia della ragionevole durata del processo (COMOGLIO, *La durata ragionevole del processo e le forme alternative di tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 591 ss.; ID., *Abuso dei diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1686 ss.; TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il giusto processo in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2001, p. 381 ss.; PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, V, 2000, c. 242 ss.; OLIVIERI, *La ragionevole durata del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111 2° comma Cost.)*, in *Foro it.*, V, 2000, c. 251 ss.; VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del nuovo art. 111 cost.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2003, p. 1185 ss.; BOVE, *Art. 111 Cost. e giusto processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 479 ss.).

⁵⁴ Peraltro, il mancato rispetto della garanzia della ragionevole durata del processo è ad oggi sanzionato con l’azionabilità (disciplinata dalla L. 89/2001, avanti gli organi della giustizia ordinaria) del diritto all’equa riparazione, per la cui determinazione il giudice è vincolato a tener conto sia della complessità del caso, sia del comportamento delle parti e del giudice nel procedimento. Ebbene, tra i comportamenti delle parti e del giudice rilevanti per l’individuazione dell’*an* e del *quantum* del diritto ad ottenere un’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio, appare sicuramente possibile annoverare il riconoscimento in corso di causa della domanda avversaria ad opera del convenuto e l’ingiustificata prosecuzione dell’istruttoria, conseguente alla mancata valorizzazione da parte dell’organo giurisdizionale del riconoscimento medesimo (OLIVIERI, *La ragionevole durata*, cit., c. 251 ss.; BOVE, *Art. 111 Cost. e giusto processo*, cit., p. 479 ss.).

principali componenti (interna, in quanto diretta ad attuare nell'ambito di ciascun processo un risparmio di energie e di risorse, nell'esercizio delle attività delle parti e del giudice, ed esterna, in quanto orientata a prevenire il promovimento di nuovi ed inutili giudizi o gradi di giudizio, mediante lo sfruttamento razionale delle risorse di un giudizio già promosso)⁵⁵.

Si deve, infatti, ritenere che un processo per il quale la legge è tenuta ad assicurare la ragionevole durata debba necessariamente essere un processo improntato all'economia processuale⁵⁶.

L'inserimento della ragionevole durata del processo all'interno del disposto dell'art. 111 Cost., quindi, permette senza dubbio di annoverare il rispetto di tale esigenza e, con essa il rispetto del principio di economia processuale, tra le garanzie costituzionalmente previste al fine di assicurare ai privati un "giusto processo"⁵⁷.

Il processo, pertanto, sarà giusto non solo in quanto regolato dalla legge, rispettoso del principio di imparzialità e terzietà del giudice, del principio del contraddittorio, del diritto di azione e di difesa e della parità delle armi, ma anche in quanto rispettoso del principio di economia processuale: un processo conclusosi in un termine irragionevole non potrà, pertanto, definirsi equo⁵⁸.

⁵⁵ COMOGLIO, *La durata ragionevole*, cit., p. 607; OLIVIERI, *La ragionevole durata*, cit., c. 251 ss.; VIGNERA, *Le garanzie costituzionali*, cit., p. 1185 ss..

⁵⁶ OLIVIERI, *La ragionevole durata*, cit., c. 251 ss..

⁵⁷ VIGNERA, *Le garanzie costituzionali*, cit., p. 1185 ss.; COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del giusto processo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2001, p. 1 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2011, p. 37.

⁵⁸ COSTANTINO, *Governance e giustizia. Le regole del processo civile italiano*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2011, p. 51 ss.; COMOGLIO, *Abuso dei diritti*, cit., p. 1685 ss.; ID., *La durata ragionevole*, cit., p. 591 ss.; VIGNERA, *Le garanzie costituzionali*, cit., p. 1185 ss.; PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost.*, cit., c. 242 ss.; OLIVIERI, *La ragionevole durata*, cit., c. 251 ss.; TROCKER, *Il nuovo art. 111*, cit., p. 381 ss.; TOMMASEO, *Giustizia civile e principi del giusto processo*, in *Studium juris*, 2002, p. 600 ss..

Il novellato disposto dell'art. 111 Cost. impone, quindi, un equilibrio tra garanzie ed efficienza del processo, una contemperanza dell'istanza di una giustizia non frettolosa e sommaria e dell'istanza di una giustizia amministrata senza ritardi ed, in definitiva, un bilanciamento tra il principio della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale e gli altri principi costituzionali⁵⁹.

In particolare, si ritiene che il novellato disposto dell'art. 111 Cost. imponga di contemperare tra loro l'esigenza di addivenire a una decisione quanto più conforme alla verità dei fatti e al dettato legislativo e l'esigenza di addivenirvi il più celermente possibile: in questo si sostanzierebbe l'equità della decisione giudiziale⁶⁰.

Peraltro, in ragione della costituzionalizzazione del principio di economia processuale, è necessario tenere in considerazione che tale principio non solo deve ispirare la futura attività del legislatore⁶¹, ma deve, altresì, indirizzare il giudice nell'attività di ricostruzione

⁵⁹ COSTANTINO, *Governance e giustizia. Le regole del processo civile italiano*, cit., p. 51 ss.; COMOGLIO, *Abuso dei diritti*, cit., p. 1685 ss.; ID., *La durata ragionevole*, cit., p. 591 ss.; VIGNERA, *Le garanzie costituzionali*, cit., p. 1185 ss.; PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost.*, cit., c. 242 ss.; OLIVIERI, *La ragionevole durata*, cit., c. 251 ss.; TROCKER, *Il nuovo art. 111*, cit., p. 381 ss..

⁶⁰ E non nella sola giustizia, intesa come conformità alla verità dei fatti e al diritto, del suo contenuto: se così fosse, infatti, il principio dispositivo (a meno che non se ne voglia ridurre l'accezione al principio della domanda in senso stretto, relativo al solo monopolio delle parti nell'esercizio dell'iniziativa processuale) e tutte le sue applicazioni, ivi compreso il principio di non contestazione (ad oggi espressamente sancito dell'art. 115 c.p.c.), dovrebbero essere tacciati di incostituzionalità, salva l'eccessiva compressione della loro portata precettiva (in senso parzialmente conforme, TARUFFO, *Verità negoziata?*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, fasc 3S, p. 69 ss.; *contra*, CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali e giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, p. 129 ss.).

⁶¹ Con riferimento specifico alla tematica oggetto del presente lavoro, nel commentare la novella dell'art. 111 Cost., si è nuovamente auspicato un intervento del legislatore volto a permettere espressamente la chiusura del processo con sentenza appellabile in prima udienza a fronte del riconoscimento del convenuto (PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost.*, cit. c. 242 ss.).

interpretativa degli istituti processuali (scegliendone la versione che più si attagli alle esigenze della ragionevole durata)⁶².

Ora, alla luce di quanto detto circa il rango, il contenuto e i termini di operatività all'interno del nostro ordinamento del principio di economia processuale, in considerazione degli effettivi vantaggi in termini di speditezza ed efficienza sia endo-processuali sia ultra-processuali⁶³ che deriverebbero dal riconoscimento della domanda, qualora se ne ammettesse la natura vincolante per la decisione giudiziale secondo la tesi dell'afferenza di tale istituto al principio dispositivo, appare possibile sostenere che proprio la vigenza del principio di economia processuale medesimo permetta, anzi, imponga al giudice di conformarsi alla domanda attorea ove ne sia intervenuto il riconoscimento.

In altre parole, come si è visto, dovendosi interpretare gli istituti processuali conformemente al principio di economia processuale, sarebbe proprio tale principio a permettere di valorizzare in massimo grado l'efficacia del riconoscimento della domanda, rendendo possibile l'estensione dei poteri derivanti alle parti dal principio dispositivo sino alla facoltà di determinare, in fatto e in diritto, il contenuto della decisione giudiziale, nei casi in cui tali poteri si manifestino attraverso un atto processuale, quale il riconoscimento, la cui piena efficacia apporterebbe notevoli vantaggi in termini di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale⁶⁴.

⁶² BOVE, *Art. 111 Cost.*, cit., p. 479 ss.; OLIVIERI, *La ragionevole durata*, cit., c. 251 ss.; COMOGLIO, *La durata ragionevole*, cit., p. 591 ss.; ID., *Abuso dei diritti*, cit., p. 1694 ss..

⁶³ In termini ultra-processuali, basti pensare alla limitata possibilità di impugnare la sentenza di riconoscimento che deriverebbe dall'accoglimento della tesi in esame (V. *retro* par. 2).

⁶⁴ Del resto, anche la giurisprudenza non è nuova a tali procedimenti ermeneutici: l'interpretazione costituzionalmente orientata all'economia processuale ha infatti più volte permesso alla Corte di Cassazione di enunciare l'incondizionata applicabilità del principio di non contestazione all'interno del nostro ordinamento, ancor prima

Il tutto, ovviamente, nei già ricordati limiti di ammissibilità e di validità del riconoscimento⁶⁵.

E nemmeno si potrebbe obiettare che il giudice, essendo soggetto nel decidere al solo dettato legislativo, dovrebbe restare completamente libero dai condizionamenti dei poteri dispositivi delle parti nel valutare la fondatezza giuridica della domanda giudiziale, prima di procedere al suo accoglimento, ovvero che una decisione di accoglimento della domanda giudiziale per mera conformità al riconoscimento potrebbe sostanziarsi in una sentenza ingiusta in quanto non conforme alla legge o alla verità dei fatti.

Da un lato, è bensì vero che il giudice nel decidere in diritto la controversia deve ritenersi soggetto solo alla legge: è, però, altrettanto vero che per legge deve intendersi non solo quella sostanziale, ma anche quella processuale, ivi ovviamente compresi i principi generali dell'ordinamento, quale è il principio dispositivo, e i principi processuali di rango costituzionale, quale è il principio di economia processuale⁶⁶.

Pertanto, conformandosi all'intervenuto riconoscimento della domanda, in quanto strumento processuale di espressione del principio

che il legislatore, nel 2009, con la riforma dell'art. 115 c.p.c., ne dichiarasse espressamente la vigenza (Cfr. Cass. 1540/2007; Cass. 6205/2006).

⁶⁵ Come già detto, il riconoscimento sarebbe inammissibile qualora la sentenza di accoglimento della domanda attorea si sia limitata a darne atto a) in un giudizio avente ad oggetto diritti indisponibili; b) ove gli effetti del riconoscimento siano andati a contrastare con il disposto di una norma inderogabile; c) in un giudizio carente dei necessari presupposti processuali; il riconoscimento sarebbe, invece, invalido qualora la sentenza di accoglimento della domanda attorea si sia limitata a darne atto, ove esso sia stato posto in essere ad un soggetto cui il relativo potere sia stato inibito, come nel caso del difensore che abbia riconosciuto la pretesa avversaria nonostante l'espresso divieto contenuto nella procura alle liti.

⁶⁶ COSTANTINO, *Governance e giustizia*, cit., p. 78 ss.. Sul principio *iura novit curia*, più approfonditamente e per ampi riferimenti bibliografici, v. CARRATTA, *Poteri del giudice*, sub Art. 113-114, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Bologna, 2011, p. 233 ss..

dispositivo e del principio di economia dei giudizi, il giudice non farebbe altro che informare la propria decisione al dettato legislativo⁶⁷.

Dall'altro, si è già detto come la nozione di equità della sentenza debba necessariamente presupporre un contemperamento tra l'esigenza di una pronuncia giudiziale per quanto possibile conforme alla verità dei fatti e al dato normativo e l'esigenza di una pronta definizione del processo.

Pertanto, in un giudizio avente ad oggetto diritti disponibili e nel rispetto dei limiti già enunciati circa l'ammissibilità e la validità dell'atto di riconoscimento, non dovrebbe ritenersi irragionevole l'ipotetico sacrificio della conformità della sentenza alla verità dei fatti e al dato normativo a fronte degli innegabili vantaggi in termini di economia processuale derivanti dall'operatività dell'istituto in esame.

4. Conclusioni

In definitiva, pur nella consapevolezza dell'autorevolezza dell'orientamento dottrinale che nega ogni autonomia sistematica alla figura del riconoscimento della domanda e gli attribuisce una valenza meramente probatoria e delle critiche mosse alla possibilità di

⁶⁷ Del resto, la tecnica della concessione alle parti del potere di vincolare la decisione giudiziale in punto di diritto non è certo nuova al legislatore. Infatti, il disposto dell'art. 114 c.p.c., prevedendo la possibilità di un giudizio secondo equità su richiesta concorde delle parti nei processi aventi ad oggetto diritti disponibili, altro non fa che permettere alle parti, attraverso un accordo processuale, di obbligare l'organo giurisdizionale a non utilizzare nel decidere le regole di diritto, ma a giudicare secondo equità. Cosa si intenda, poi, per equità è questione ad oggi controversa (i principi generali dell'ordinamento, i principi regolatori emergenti dai comandi costituzionali, lo spirito della codificazione vigente, ovvero entità non giuridiche o metagiuridiche), ma ai nostri fini irrilevante. Quello che conta è che il legislatore, in ragione della mera disponibilità del diritto in giudizio, concede alla parti di imporre al giudice di decidere prescindendo dalla legge sostanziale, venendo così a rappresentare l'equità sostitutiva un canone di giudizio alternativo al principio di legalità per esclusiva volontà delle parti (si ritiene, però, che il potere delle parti non si spinga fino alla determinazione vincolante dei criteri di equità che il giudice dovrà utilizzare). Sul giudizio di equità, più approfonditamente e per ampi riferimenti bibliografici, v. CARRATTA, *Poteri del giudice*, sub Art. 113-114, cit., p. 295 ss..

predicarne un'efficacia vincolante per il contenuto della decisione giudiziale, in assenza di un'espressa previsione legislativa sul punto, si ritiene di poter suggerire la seguente ricostruzione dell'istituto.

Ricostruzione che, prendendo spunto dalle indicazioni offerte dalla più recente dottrina circa la necessità di procedere, in ragione delle più che attuali problematiche di effettività delle tutela giurisdizionale e di efficienza del processo civile, ad un'equilibrata estensione dei poteri di autonomia delle parti nella conformazione della vicenda processuale, auspicatamente *de iure condendo* ma, in ogni caso, per quanto possibile, attraverso la corretta interpretazione della disciplina processuale attualmente vigente⁶⁸, è volta alla rivalutazione della figura del riconoscimento della domanda, quale atto unilaterale di esercizio dell'autonomia privata nel processo civile vertente su diritti disponibili.

Infatti, dopo aver esaminato approfonditamente il pensiero di coloro che si sono dichiarati favorevoli alla massima valorizzazione dell'istituto del riconoscimento della domanda ed aver concluso per la non divisibilità delle tesi che ne propongono la qualificazione come forma di proposizione, da parte del convenuto, di una domanda identica a quella dell'avversario, ovvero come negozio giuridico di diritto sostanziale, sia in quanto dispositivo dell'oggetto di lite sia in quanto negozio unilaterale di accertamento, si è giunti a sostenere l'autonomia strutturale e la peculiare efficacia vincolante per la decisione giudiziale dell'istituto, qualificando l'atto di riconoscimento come atto processuale, espressivo dei poteri dispositivi di cui le parti godono nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili, e, al contempo, come diretto strumento di economia del giudizio.

⁶⁸ CAPONI, *Autonomia privata e processo civile*, cit., p. 111 ss..

Dato ampio conto delle utilità, in termini di risparmio di attività processuale, che si conseguirebbero attribuendo al riconoscimento della domanda efficace vincolante per la decisione giudiziale, in ragione della sua predetta natura di atto processuale strettamente connesso ai poteri di autonomia delle parti, si è quindi valutata positivamente la possibilità di estendere, al suo verificarsi, i termini di operatività del principio dispositivo: tale principio, in presenza dell'esplicita adesione del convenuto alla pretesa attorea permetterebbe, pertanto, di determinare completamente, in fatto e in diritto, il contenuto della sentenza, in senso conforme alla domanda giudiziale proposta.

Il tutto, ovviamente, entro i descritti limiti di ammissibilità e di validità del riconoscimento medesimo.

E ciò in ragione della diretta applicabilità, all'interno del nostro ordinamento, del principio di economia dei giudizi attualmente sancito dal disposto dell'art. 111 Cost. (per il tramite dell'espressa enunciazione del principio della ragionevole durata del processo), che impone un'interpretazione costituzionalmente ad esso orientata degli istituti processuali e permette, quindi, di superare la prospettata incompatibilità tra sentenza di riconoscimento e principio *iura novit curia*, ovvero tra sentenza di riconoscimento ed equità del giudizio (ove intesa come necessaria conformità della pronuncia giurisdizionale alla verità dei fatti e al dettato legislativo), rappresentando, di fatto, il fondamento normativo dell'istituto in esame.

BIBLIOGRAFIA

- ALLORIO, *L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento negoziale*, Milano, 1957
- AMADEI, *Questioni vecchie e nuove in tema di rendiconto*, in *Giust. Civ.*, 2000, fasc. 4, pt. 1, p. 1141 ss.
- ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979
- ANGELOTTI, *La pretesa giuridica*, Padova, 1932
- ARANGUREN, *La tutela dei diritti dei lavoratori*, in *Enciclopedia giuridica del lavoro*, VII, Padova, 1981, pp. 1-90
- ARIETA, *La sentenza sulla competenza*, Padova, 1990
- ASPRELLA, *Dell'accordo processuale, ovvero della derogabilità convenzionale delle fasi che scandiscono il processo ordinario*, in *Giurispr. mer.*, I, 1999, p. 716 ss.
- ATTARDI, voce *Interesse ad agire*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IX, Torino, 1933, p. 514 ss.
- ATTARDI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Novissimo Dig. It.*, IX, Torino, 1963, p. 721 ss.
- ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955
- ATTARDI, *L'interesse all'impugnazione*, Padova, 1955
- ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991
- ATTARDI, *Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma*, in *Giur. It.*, 1992, p. 67 ss.
- ATTARDI, *Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione ad impugnare*, in *Giur. It.*, 1987, IV, p. 482 ss.
- ATTARDI, *Sentenza di rito e soccombenza del convenuto*, in *Giur. It.*, 1976, I, 1, p. 491 ss.

- ATTARDI, *Sulla legittimazione a proporre regolamento di competenza*, in *Giur. It.*, 1975, I, 1, 1356 ss.
- ATTARDI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, X, Torino, 1993, p. 524 ss.
- BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983
- BALENA, *La nuova pseudo riforma della giustizia civile*, in *Il giusto processo civile*, 2009, p. 776 ss.
- BALENA, *La riforma dei processi di cognizione*, Napoli, 1994
- BALENA, *Riforma del processo civile (artt. 180, 183, 184)*, in *Le nuove leggi civili comm.*, 2006, p. 953 ss.
- BAUMGARTEL, *Wesen und Begriff der Prozesshandlungen einer Partei im Zivilprozess*, 1957
- BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936
- BETTI, *Il concetto dell'obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia, 1920
- BETTI, *Ragione e azione*, in *Riv. Dir. proc. civ.*, 1932, p. 205 ss.
- BETTI, voce *Negoziio giuridico*, in *Noviss. Dig. it. XI*, Torino, 1965, p. 208 ss.
- BLOMEYER, *ZPO*, 1985
- BONGIORNO, voce *Accordo processuale*, in *Enc. Giur.*, II, Roma, 2007, p. 1 ss.
- BONSIGNORI, voce *Impugnazioni civili in generale*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 341 ss.
- BOVE, *Art. 111 Cost. e giusto processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 479 ss.
- BOZZI, *Negoziio di accertamento ed effetti non meramente dichiarativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 201 ss.
- BOZZI, *Negoziio di accertamento ed effetti non meramente dichiarativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 201 ss.
- BRANCA, *Promesse unilaterali*, in *Commentario al codice civile* a cura di Scialoja-Branca, IV, Bologna-Roma, 1974
- BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, Milano, 2001
- BRUNETTI, *Sul negoziio di accertamento*, in *Foro it.*, 1997, c. 2456 ss.
- BULOW, *Klage und Urteil*, in *ZDZP*, XXX, 1903
- CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale secondo il nuovo codice*, Padova, 1953

- CALAMANDREI, *La sentenza soggettivamente complessa*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1924, I, p. 231 ss.
- CANDIAN, *Documento e negozio giuridico*, Parma, 1925
- CAPONI, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2008, fasc. 3s, p. 99 ss.
- CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, Milano, 1962
- CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1948
- CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, II, Milano, 1951, p. 695 ss.
- CARNELUTTI, *Confessione e ricognizione*, in *Riv. dir. prov. civ.*, 1942, I, p. 235 ss.
- CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, p. 280 ss.
- CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958
- CARNELUTTI, *Documento e negozio*, in *Riv. dir. proc.*, 1926, p. 180 ss.
- CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1956
- CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1915
- CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1923, p. 345 ss.
- CARNELUTTI, *Note sull'accertamento negoziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1940, p. 3 ss.
- CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, Padova, 1936
- CARRATTA, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995
- CARRATTA, *Poteri del giudice*, sub Art. 113-114, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Bologna, 2011, p. 233 ss.
- CAVALLONE, *Crisi delle maximen e disciplina dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 678 ss.
- CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro it.*, I, 2002, c. 2017 ss.
- CEA, *L'evoluzione del dibattito sulla non contestazione*, in *Foro it.*, 2011, I, c. 99 ss.
- CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 2683 ss.

- CEA, *La non contestazione dei fatti e la Corte di Cassazione: ovvero un principio poco amato*, in *Foro it.*, I, 2005, c. 728 ss.
- CECHELLA, voce *Sostituzione processuale*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 640 ss.
- CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Allorio, II, 1, Torino, 1980, p. 146 ss.
- CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili*, Padova, 1973
- CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali e giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, p. 129 ss.
- CHIARLONI, *L'impugnazione incidentale nel processo civile*, Milano, 1969
- CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, p. 298 ss.
- CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, ora in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930
- CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920
- CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923
- CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione nel processo civile*, Milano, 1993
- CICALA, *Il rapporto giuridico*, Firenze, 1909, p. 97 ss.
- CIPRIANI, *Il processo civile italiano tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, p. 1243 ss.
- CIRULLI, *Cessazione della materia del contendere*, in *Giur. Merito*, 1994, p. 846 ss.
- COMOGLIO, *Abuso dei diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1686 ss.
- COMOGLIO, *Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 521 ss.
- COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980
- COMOGLIO, *La durata ragionevole del processo e le forme alternative di tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 591 ss.
- COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del giusto processo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2001, p. 1 ss.
- COMOGLIO, *Premesse ad uno studio sul principio di economia processuale*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1978, p. 584 ss.

- CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, 1985
- CONSOLO, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Padova, 2006
- CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. Priv. sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 66 ss.
- CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 80 ss.
- CORRADO, voce *Negoziato di accertamento*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 200 ss.
- COSTA, *Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali*, Bologna, 1921
- COSTANTINO, *Governance e giustizia. Le regole del processo civile italiano*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2011, p. 51 ss.
- D'AMBROSIO, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1996
- D'ANDREA, *Sul problema del negozio atipico d'accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 31 ss.
- D'ANDREA, *Sul problema del negozio atipico di accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 31 ss.
- DE STEFANO, *L'oggetto del processo in un libro recente di Walter J Habscheid*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1957, p. 334 ss.
- DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, Milano, 1972
- DE VITA, voce *Non contestazione (principio di)*, in *Digest. Civ.*, Aggiornamento, Torino, 2010, p. 832 ss.
- DEL CORE, *Il principio di non contestazione nel processo civile. Profili sistematici, riferimenti di dottrina e recenti acquisizioni giurisprudenziali*, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 2, pt. 2, p. 111-141
- DI MAJO, voce *Promessa unilaterale (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 51 ss.
- DI PAOLA, *Confessio in iure*, Milano, 1952
- DI PAOLO, voce *Negoziato di accertamento*, in *Digesto. Disc. priv. sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 54 ss.
- FABIANI, *I provvedimenti a funzione prevalentemente deflativa*, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1996 ss.
- FABIANI, *Il nuovo volto della trattazione e dell'istruttoria*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1170 ss.

- FABIANI, *Le condanne anticipate nei processi di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 76 ss.
- FALZEA, voce *Accertamento (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 214 ss.
- FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Milano, 1957
- FAZZALARI, voce *Sostituzione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 159 ss.
- FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975
- FIORELLI, voce *Confessione (storia)*, in *Enc. Dir.*, Roma, 1961, VIII, p. 864 ss.
- FORNACIARI, *La definizione del thema decidendum e probandum nel processo civile di rito ordinario*, in *Giust. Civ.*, 2002, fasc. 6, pt. 2, p. 279 ss.
- FRUS, *Note sull'onere del convenuto di "prendere posizione" nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, p. 63 ss.
- FURNO, *Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale*, Firenze, 1948
- FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, 1940
- GALGANI, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 2010
- GARBAGNATI, *Azione ed interesse*, in *Jus*, 1955, p. 316 ss.
- GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere e giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 601 ss.
- GARBAGNATI, *La sostituzione processuale*, Milano, 1942
- GENTILI, voce *Pretesa*, in *Enc. Giur.*, XXIV., Roma, 1991, p. 1 ss.
- GHIDINI, *Diritto del lavoro*, Padova, 1969
- GIORDANO, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, in *Giur. Merito*, 2009, I, p. 7 ss.
- GIORGIANNI, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1939
- GIORGIANNI, voce *Accertamento (negozio di)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 227 ss.
- GIORGIANNI, voce *Causa del negozio giuridico (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 1960, p. 565 ss.
- GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, Milano, 1952
- GRANELLI, *La dichiarazione ricognitiva di diritti reali*, Milano, 1983

- GRASSO, *Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali*, in *Commentario al codice di procedura civile*, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 995 ss.
- GRASSO, *Note per un rinnovato discorso sull'interesse ad agire*, in *Jus*, 1968, p. 349 ss.
- GRAZIANI, *Il riconoscimento dei diritti reali. Contributo alla teoria dell'atto ricognitivo*, Padova, 1979
- GUGLIELMUCCI, *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in AA.VV., *Diritto fallimentare*, Milano, 1996, p. 648 ss.
- HABSCHEID, *L'oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, fasc. 3, p. 454 ss.
- HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, Munchen, 1993
- IANNIRUBERTO, *Il principio di non contestazione dopo la riforma dell'art. 115 c.p.c.*, in *Giust. Civile*; 2010, II, p. 309 ss.
- IANNIRUBERTO, *Rinunce, transazioni e quietanze a saldo nel diritto del lavoro*, in *Il diritto del lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale* diretto da Napoletano, XII, Roma, 1973, p. 5 ss.
- JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, Milano, 2000
- LANCELLOTTI, *La soccombenza come requisito di legittimazione alle impugnazioni*, Modena, 1979, p. 42 ss.
- LANDI, voce *Rendimento dei conti (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, p. 1 ss.
- LANFRANCHI, *Note sull'interesse ad agire*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 1093 ss.
- LENER, *Attività ricognitiva e accertamento negoziale*, Milano, 1970
- LENT, *Diritto processuale civile tedesco*, Napoli, 1962
- LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 551 ss.
- LIEBMAN, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 47 ss.
- LIEBMAN, *Lezioni di diritto processuale civile*, Milano, 1951
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, p. 265 ss.
- LIEBMAN, *Parte o capo di sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 224 ss.
- LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, I, p. 274 ss.

- LIEBMAN, *Sul riconoscimento della domanda*, in Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda, 1927, p. 451 ss., ripubblicato in Problemi del processo civile, Napoli, 1962
- LUIISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011
- LUIISO, voce *Rendiconto (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 795 ss.
- MAGRONE, *Il rendimento dei conti*, in *Giur. it.*, 1966, IV, p. 1 ss.
- MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2007
- MANDRIOLI, *Usa ed abuso del concetto di interesse ad agire*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1956, p. 342 ss.
- MARELLI, *Il rendiconto tra tutela contenziosa e forme camerali*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, fasc. 4, p. 1115 ss.
- MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987
- MERLIN, *Compensazione e processo*, Milano, 1991
- MESSINA, *Contributo alla teoria della confessione* in *Scritti Giuridici*, III, Milano, 1948
- MICHELI, *Considerazioni sulla legittimazione ad agire*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 566 ss.
- MICHELI, *Rinuncia alla pretesa e riconoscimento della pretesa nella dottrina italiana*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1937, p. 354 ss.
- MINERVINI, *Il problema dell'individuazione del negozio di accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 581 ss.
- MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994
- MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, s.d., IV, p. 244 ss.
- MUTHER, *Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagrecht, der Litiscontestation und Singularsuccession in Obligationen*, Erlangen, 1857, trad. it. a cura di PUGLIESE, in *Polemica intorno all'actio*, Firenze, 1954, p. 3 ss.
- NAPOLETANO, *Corso di diritto del lavoro*, Napoli, 1968
- NASI, voce *Interesse ad agire*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1972, p. 28 ss.
- NICOLINI CANIATO, *Appunti sul negozio di accertamento unilaterale*, in *Rass. Dir. civ.*, 1984, p. 169 ss.

- NICOLO', *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, p. 416 ss.
- OLIVIERI, *La ragionevole durata del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111 2° comma Cost.)*, in *Foro it.*, V, 2000, c. 251 ss.
- ORSENIGO, *Impugnazione della sentenza fondata sul riconoscimento della domanda*, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1241 ss.
- ORSI, voce *Pretesa*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 359 ss.
- PACILLI, *Osservazioni sul principio di non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2011, p. 299 ss.
- PALERMO, voce *Pretesa*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII., Torino, 1957, p. 803 ss.
- PANZAROLA, voce *Cessazione della materia (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 224 ss.
- PATTI, *Codice di Procedura Civile Tedesco*, Milano, 2010
- PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1987, p. 68 ss.
- PEDRAZZOLI, *La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 1070 ss.
- PODDINGHE, *Giusto processo e processo tributario*, Milano, 2010
- PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*, in *Foro it.*, 2003, I, c. 606 ss.
- PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela c.d. costitutiva*, in *Riv. trim. proc.*, 1991, p. 60 ss.
- PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario al Codice di Procedura Civile*, diretto da Allorio, I, Torino, 1976, p. 1046 ss.
- PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, V, 2000, c. 242 ss.
- PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002
- PROTO PISANI, *Osservazioni sul riconoscimento della domanda*, in *Foro it.*, 1978, I, c. 1927 ss.
- PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, c. 205 ss.
- PUCCHINI, *Contributo allo studio dell'accertamento privato*, Milano, 1958

- PUGLIATTI, *Della transazione*, in *Codice civile – Commentario* diretto da D'Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, Dei contratti speciali, Firenze, 1949, p. 453 ss.
- PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, *Le legis actiones*, Roma, 1962
- RAMPAZZI GONNET, *Il giudizio civile di rendiconto*, Milano, 1991
- RASCIO, *Note brevi sul “principio di non contestazione” (a margine di una importante sentenza)*, in *Dir.giur.*, 2002, p. 78 ss.
- REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1947
- REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938
- RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009
- RICCI, *Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 19 ss.
- ROCCO, *L'autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi*, Roma, 1917
- ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile. Il processo di cognizione*, Padova, 1939, p. 416 ss.
- ROCCO, voce *Rendimento dei conti*, in *Nss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, p. 432 ss.
- ROMANO, *Natura costitutiva dell'azione revocatoria fallimentare e clausola di reviviscenza della fideiussione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, p. 167 ss.
- ROSEMBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 2004
- SACCO, *La causa*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, Torino, 1995, p. 305 ss.
- SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, Milano, 1990
- SALVANESCHI, *Soccombenza materiale e soccombenza processuale: spunto per una riflessione intorno all'interesse ad impugnare*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, p. 570 ss.
- SANTANGELI, *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006
- SANTANGELI, *La non contestazione come prova liberamente valutabile*, in www.judicium.it, 2010, p. 1 ss.
- SANTORO PASSARELLI, *L'accertamento negoziale e la transazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1956, p. 6 ss.
- SANTORO-PASSARELLI, *La transazione*, Napoli, 1975
- SASSANI, *Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto*, Padova, 1989

- SASSANI, voce *Interesse ad agire (Diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XVII, 1979, p. 1 ss.
- SASSANI, voce *Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, p. 1 ss.
- SASSANI, voce *Interesse ad agire*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma, 1989, p. 14 ss.
- SATTA, *Commentario al Codice di Procedura Civile*, Milano, 1962
- SATTA, voce *Accordo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 300 ss.
- SATTA, voce *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Enc dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 822 ss.
- SCALA, *Comportamento delle parti e dichiarazione di cessazione della materia del contendere*, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2556 ss.
- SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2002
- SCALISI, voce *Negoziato astratto*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 106 ss.
- SEGNI, *Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 262 ss.
- STEIN-JONAS-LEIPOLD, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 1983
- STOLFI, *Natura giuridica del negozio di accertamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1933, p. 132 ss.
- SÜSS, *Das Wirkungsgrenzen des Anerkenntnisses im deutschen Reichszivilprozessrecht*, 1927
- TARUFFO, *Verità negoziata?*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, fasc 3S, p. 69 ss.
- TARZIA, *Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali*, Milano, 2003
- TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999
- TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001
- TEDOLDI, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 76 ss.
- TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli*, in *Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1993, p. 192 ss.
- THOMAS, *Zur Doppelnatur von Klagannerkenntnis und Klageverzicht*, 1976
- THON, *Rechtsnorm und subjektives Recht*, Weimar, 1878, trad. it., Padova, 1951, p. 219 ss.

- TOMEI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 65 ss.
- TOMMASEO, *Giustizia civile e principi del giusto processo*, in *Studium juris*, 2002, p. 600 ss.
- TORRENTE, *La prova nel processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1959, I, p. 171 ss.
- TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2002
- TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il giusto processo in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2001, p. 381 ss.
- TURRONI, *Ammissibilità della domanda e accertamento giudiziale. Contro la teoria del doppio oggetto del processo*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, p. 55 ss.
- VERDE, voce *Domanda (principio della)*, in *Enc. Giur.*, XII, Roma, 1989, p. 1 ss.
- VERDE, *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1977, p. 220 ss.
- VERDE, voce *Dispositivo (principio)*, in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 1989, p. 1 ss.
- VERDE, voce *Prova (Dir. proc. civ.)* in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 613 ss.
- VIANELLO, voce *Cessazione della materia del contendere*, in *Dig. Civ., Agg.*, Torino, 2000, p. 129 ss.
- VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del nuovo art. 111 cost.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2003, p. 1185 ss.
- WACH, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, Leipzig, 1885
- WINDSCHEILD, *Die Actio des romischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts*, Dusseldorf, 1856, trad. it. a cura di PUGLIESE, in *Polemica intorno all'actio*, Firenze, 1954, p. 3 ss.
- WOLF, *Das Anerkenntnis im Prozessrecht*, 1969
- ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1935